XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni riunite (II e III)	»	5
Commissioni riunite (II e X)	»	6
Commissioni riunite (III e IV)	»	8
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	9
Difesa (IV)	»	18
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	25
Finanze (VI)	»	33
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	56
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	86
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	97
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	105
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	118
Affari sociali (XII)	»	135
Agricoltura (XIII)	»	146
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	147

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . *Pag.* 166

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . . » 167

INDICE GENERALE . . . . . » 168

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (Parere alle commissioni riunite II e III) *(Esame e conclusione – Parere con osservazione)* 3

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 19.55.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.
(Parere alle commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, *presidente*, comunica che la convocazione odierna del Comitato è stata disposta a seguito della richiesta, trasmessa oggi dalla Presidenza delle Commissioni riunite II e III, avente ad oggetto il disegno di legge di ratifica n. 2720 – attualmente all'esame dell'Assemblea – che reca tra le altre disposizioni anche una norma di delega.

Non essendo stato trasmesso il provvedimento al Comitato nel corso dell'esame in sede referente, la Presidenza della Camera, analogamente a quanto avvenuto in altra occasione nella passata legislatura, ha accolto la richiesta delle Commissioni ed ha autorizzato il Comitato ad esprimersi in questa fase, considerato che si è svolta la discussione generale e non si è ancora passati all'esame degli articoli.

Occorre quindi procedere all'esame del provvedimento.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 23 settembre scorso, si compone di 4 articoli, dei quali il primo e il secondo contengono, rispettivamente, le clausole riguardanti l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione ovvero per l'individuazione delle regole volte a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità che – come per la costituzione e la ripartizione del fondo di limitazione – è rimesso alle legislazioni degli Stati Parte. Quanto ai decreti legislativi, che dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, fa presente che l'attuale formulazione dell'articolo 3 non prevede l'ac-

quisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2720 e rilevato che:

in connessione con il consueto contenuto proprio delle leggi di ratifica (ovvero l'autorizzazione all'adesione al protocollo e il relativo ordine di esecuzione), esso reca una delega legislativa al Governo volta all'attuazione della Convenzione del 1976 come modificata nel Protocollo cui si dà esecuzione (articolo 3);

il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte adattando alla specificità propria delle leggi di ratifica i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3 – che reca la citata delega al Governo da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)
e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836/A 5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2009.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2836/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni intellettuali (CUP) per le aree sanitaria e tecnica, e del Presidente del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia) *(Svolgimento e conclusione)* 6

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni intellettuali (CUP) per le aree sanitaria e tecnica, e del Presidente del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia).

(Svolgimento e conclusione)

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte inoltre che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, deliberata dalle Commissioni riunite II e X, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, in materia di riforma delle professioni, l'audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni intellettuali (CUP) per le aree sanitaria e tecnica, e del Presidente del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia). Introduce quindi l'audizione.

Marina Elvira CALDERONE, *presidente del Comitato unitario delle professioni e presidente del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro*, Gianfranco PIZZOLATO, *vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti*, Massimiliano SABATINO, *Federazione nazionale tecnici sanitari di radiologia medica*, Roberto ORLANDI, *presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici*, Giuseppe Luigi PALMA, *presidente del Consiglio nazionale psicologi*, Annalisa SILVESTRO, *presidente della Federazione nazionale collegi infermieri*, Gaetano PENOC-

CHIO, *presidente Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani*, Antonella CINOTTI, *presidente Federazione nazionale collegi ostetriche,* Giuseppe CAPPOCHIN, *presidente del Forum delle professioni*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento del deputato Pierluigi MANTINI (UdC), Federico PALOMBA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni non governative Comunità di Sant'Egidio, Link 2007 e Archivio Disarmo *(Svolgimento e conclusione)* 8

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni non governative Comunità di Sant'Egidio, Link 2007 e Archivio Disarmo.

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio BATTISTELLI, *Presidente di Archivio Disarmo*, Nino SERGI, *Segretario generale dell'Associazione Link 2007*, e Vittorio SCELZO, *Rappresentante della Comunità di Sant'Egidio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo CORSINI (PD), Augusto DI STANISLAO (IdV), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Francesco Saverio GAROFANI (PD) e Furio COLOMBO (PD).

Nino SERGI, *Segretario generale dell'Associazione Link 2007*, Vittorio SCELZO, *Rappresentante della Comunità di Sant'Egidio*, e Fabrizio BATTISTELLI, *Presidente di Archivio Disarmo*, rispondono ai quesiti formulati e svolgono ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 10

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali C. 2669 Calderisi *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 14

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. Emendamenti C. 2766 Governo, approvato dal Senato 15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di intellettuali, giornalisti e professori universitari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa e niqab* » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone » *(Svolgimento e conclusione)* 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge di contabilità e finanza pubblica. Emendamenti C. 2555-A ed abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 16

ALLEGATO (Parere approvato) 17

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 16

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svoltasi, ha convenuto di organizzare i tempi di esame del provvedimento in titolo nel modo seguente: il dibattito di carattere generale si svolgerà nelle giornate di oggi e di domani; gli emendamenti dovranno essere presentati entro le 12 di domani; gli stessi saranno esaminati giovedì mattina, prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea; quindi il testo sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei pareri; il mandato al relatore, infine, sarà conferito al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana dell'Assemblea di giovedì stesso.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento di cui la Commissione inizia oggi l'esame è già stato approvato dal Senato, che vi ha introdotto numerose modifiche. Avverte che esporrà il contenuto del decreto in estrema sintesi, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali. Ricorda che, in ogni caso, le molte disposizioni di vario contenuto previste dal testo sono accomunate da una medesima finalità, che è quella di adeguare l'ordinamento italiano a direttive comunitarie, anche alla luce di sentenze della Corte di giustizia o di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea contro l'Italia.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea in merito ad un possibile restringimento del campo di applicazione della direttiva, con particolare riguardo allo smaltimento dei pezzi di vetture usati.

L'articolo 2 introduce misure di rafforzamento dell'indipendenza dell'organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari; attribuisce al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie lo stesso trattamento giuridico ed economico spettante all'Agenzia nazionale per la sicurezza nel volo e sopprime il divieto, per le imprese cui le autorità competenti abbiano aggiudicato direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, di partecipare a procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici volte ad abrogare le norme che prevedono l'esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo.

L'articolo 3-*bis* dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili relative ai contributi per sviluppo dell'industria aeronautica ad alta tecnologia.

L'articolo 3-*ter* limita la costituzione di società miste Anas-regioni consentendole per la sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse di una singola regione e per le sole funzioni di concedente, escludendo quelle di concessionario.

L'articolo 3-*quater*, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, fa venir meno la pertinente disciplina di cui alla legge finanziaria 2008 rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari di applicazione della direttiva

2005/32/CE, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa.

L'articolo 3-*quinquies* reca disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo.

A tal fine, è affidato al prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta *white list*).

L'articolo 4 prevede misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la *governance* del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento. L'articolo prevede inoltre l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'articolo 4-*bis* integra le disposizioni vigenti in materia di elaborazione dei piani per la raccolta, nei porti, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attribuendo alle regioni una serie di compiti, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell'Italia.

L'articolo 5 prevede alcuni obblighi di comunicazione di dati in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

L'articolo 5-*bis* reca modifiche alle disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente previste dal cosiddetto Codice dell'ambiente. Le modifiche tendono a conformare la disciplina alla normativa comunitaria in materia.

L'articolo 6 apporta correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

L'articolo 7 pone rimedio ad alcune carenze riscontrate dalla Commissione europea nel quadro normativo metrologico-legale italiano applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale. L'articolo prevede inoltre che il termine concernente il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo, anziché in base alla produzione e all'import, decorra dal 2012 anziché dal 2011.

L'articolo 8 autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo 112.

L'articolo 8-*bis* vincola a favore del Centro nazionale trapianti, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, le risorse del fondo per la realizzazione di interventi nel settore sanitario. La norma prevede altresì che le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani.

L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria.

L'articolo 10, al fine di sanare la procedura d'infrazione n. 2008/4421 in materia di assicurazioni, elimina l'obbligo delle imprese assicurative degli Stati membri di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia ai fini del pagamento dell'imposta sui premi relativi ai contratti conclusi.

L'articolo 11 interviene apportando modifiche alla disciplina dell'IVA con particolare riferimento ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

L'articolo 12 estende alle organizzazioni stabili di società estere il regime fiscale relativo alle Società d'investimento immobiliare quotate (SIIQ), conformemente a quanto richiesto dalle istituzioni europee con la procedura d'infrazione 2008/4524.

L'articolo 13, anche a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione, interviene sul regime fiscale in materia di oli lubrificanti rigenerati al fine di conformare la relativa disciplina al diritto comunitario.

L'articolo 14 è stato soppresso dal Senato.

L'articolo 15 modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il comma 1, modificato in più punti dal Senato, novella l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008. La nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società « miste », purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento del capitale; introduce un silenzio assenso sul parere che l'Autorità garante della concorrenza è chiamata a dare sulle ipotesi « straordinarie » di affidamento in house (vale a dire senza gara), per il quale parere non sono previste interruzioni in relazione ad eventuali attività interlocutorie; detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo.

Il comma 1-*bis* consente la prosecuzione, oltre il termine del 31 dicembre 2010, dei contratti di trasporto pubblico locale su gomma non affidati tramite gara in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Il comma 1-*ter* stabilisce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal Codice ambientale, e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

Il comma 2 elimina la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti « *in house* ».

Il comma 2-*bis* proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 2-*ter* proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti il cui Potere calorifico inferiore sia superiore a 13.000 kj/kg.

Il comma 2-*quater* differisce da 120 a 210 giorni il termine entro cui deve essere fissato l'importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato.

L'articolo 16 reca alcune disposizioni a tutela del *made in Italy*. In particolare, i commi 1-4 introducono una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali « 100 per cento *made in Italy* », « 100 per cento Italia », « tutto italiano » o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione. I commi 5-8 sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili

a prodotti italiani, a tal fine provvedendo a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), in modo da specificare la condotta sanzionata e da qualificare la violazione come illecito amministrativo. Il comma 8-*bis* reca delle modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2004, sulle produzioni DOP e IGP, consentendo, a seguito di autorizzazione del Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari approvate dal Dicastero agricolo, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio in precedenza apposto.

L'articolo 17 reca un finanziamento in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale agricolo.

L'articolo 17-*bis* integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca.

L'articolo 18 introduce nuove disposizioni in merito alle trattenute ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva di latte.

L'articolo 19 interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società *ex*-municipalizzate risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate.

L'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, dispone che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame; per i dati dei rendiconti degli anni 2009, 2010 e 2011, il termine è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il comma 2 dispone in merito alle informazioni che gli enti locali devono presentare nell'ambito delle certificazioni concernenti il rendiconto, prevedendo, a decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto il 2011, che vengano altresì certificati i dati relativi al ricalcolo delle spese per funzioni e alle esternalizzazioni dei servizi.

Il comma 3 prevede che la relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali sia trasmessa alle Camere entro il termine del 30 giugno 2010, anziché entro il 21 maggio 2010.

L'articolo 19-*ter* determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100 per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar. Dispone, altresì, la cessione gratuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino. L'articolo proroga, inoltre, le convenzioni del gruppo Tirrenia con lo Stato sino al 30 settembre 2010, data entro cui si prevede il completamento del processo di privatizzazione previa pubblicazione, entro il 31 dicembre 2009, del relativo bando di gara. L'articolo stabilisce, infine, la prosecuzione degli investimenti, per un importo pari a 184,94 milioni di euro, per un periodo fino ad otto anni per Tirrenia e fino a 12 anni per le società regionali Siremar, Caremar, Saremar e Toremar.

L'articolo 19-*quater* modifica l'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 (legge comunitaria per il 1990) in materia di trasferimento d'azienda, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11 giugno 2009.

L'articolo 20 introduce una norma transitoria in relazione alla disciplina della compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie.

L'articolo 20-*bis* proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di

utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della privacy. Sulla base della novella apportata dalla disposizione al codice della privacy, attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali.

L'articolo 20-*ter* modifica la disciplina sui passaporti al fine di dare attuazione al regolamento (CE) 444/2009. La norma dispone che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall'età, prevedendo tuttavia che, per tutti i minori di età inferiore ai quattordici anni, l'uso del documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l'indicazione dell'affidamento. Contestualmente, in conformità del principio « una persona – un passaporto » viene eliminata la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti di viaggio sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o inferiore a dodici mesi.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime l'auspicio che il ricorso allo strumento del decreto-legge per uniformare l'ordinamento italiano alla normativa comunitaria non diventi una consuetudine. Rileva infatti che l'adeguamento della legislazione interna a quella comunitaria comporta l'intervento su questioni non di rado delicate, sulle quali sarebbe quindi necessaria, da parte del Parlamento, una riflessione attenta, che i tempi di conversione di un decreto-legge non consentono; tanto più occorrerebbe una riflessione attenta in quanto l'adeguamento del diritto interno a quello comunitario spesso non è un fatto automatico, ma implica una certa discrezionalità. Nello specifico, ritiene che avrebbero meritato una discussione attenta almeno le questioni che attengono alla tutela della concorrenza, che è un settore di fatto adespota, e quelle che attengono alla proliferazione delle società pubbliche: fenomeno, questo, censurato dalle istituzioni europee, ma non affrontato adeguatamente dall'Italia. Conclude dichiarando che la sua parte politica si riserva di valutare l'eventuale presentazione di emendamenti volti a migliorare il testo in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.
C. 2669 Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere generale. Propone quindi la costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame, come suggerito dal deputato Favia nella seduta del 20 ottobre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2009.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. Emendamenti C. 2766 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 11.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione di intellettuali, giornalisti e professori universitari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e niqab » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone ».

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberta ALUFFI, *professore associato di diritto privato comparato presso l'Università degli studi di Torino,* Sara DOMIANELLO, *professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Messina,* Najat HADI, *giornalista pubblicista della rivista « Al Maghribia »,* Roberto MAZZOLA, *professore straordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi del Piemonte orientale,* Fakhreddine REDDANE, *giornalista della rivista « Al Maghribia »,* Marco VENTURA, *professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Siena,* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Roberto GIACHETTI (PD), Pierguido VANALLI (LNP) e Souad SBAI (PdL).

Intervengono, altresì, sull'ordine dei lavori, i deputati Jole SANTELLI, *presidente*, Salvatore VASSALLO (PD), Isabella BERTOLINI (PdL) e Sesa AMICI (PD).

Marco VENTURA, *professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Siena,* e Sara DOMIANELLO, *professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli studi di Messina,* rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Jole SANTELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
Emendamenti C. 2555-A ed abb., approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che l'emendamento Lanzillotta 10.18, la cui formulazione non è, per inciso, del tutto chiara, appare volto a modificare la procedura di approvazione del programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta legge-obiettivo (articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), prevedendo il parere anziché l'intesa della Conferenza unificata. Al riguardo, fa presente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 2003, con riferimento alla predetta procedura di approvazione, ha ritenuto essenziale, ai fini della salvaguardia della posizione costituzionale delle regioni, la previsione di un coinvolgimento delle medesime nella forma specifica dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 10.18. Per quanto riguarda gli altri emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli ulteriori emendamenti presentati dalla Commissione o dal Governo (emendamenti 2.500, 2.501, 4.500, 7.500, 8.500, 8.501, 10.500, 11.500 e 11.501 della Commissione, 11.600, 11.601 e 12.600 del Governo, 14.500, 14.501, 15.500, 17.500, 21.500, 21.501, 30.500, 35.500, 40.500, 40.501, 42.500, 47.500, 48.500, 50.500 e 51.500 della Commissione), rileva che gli stessi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Emendamenti C. 2836-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Legge di contabilità e finanza pubblica (emendamenti C. 2555-A ed abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

considerato che:

l'emendamento 10.18, con una formulazione peraltro non del tutto chiara, appare volto a modificare la procedura di approvazione del programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla cosiddetta 'legge-obiettivo' (articolo 1, comma 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443), prevedendo il parere anziché l'intesa della Conferenza unificata;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 303 del 2003, con riferimento alla predetta procedura di approvazione, ha ritenuto essenziale, ai fini della salvaguardia della posizione costituzionale delle regioni, la previsione di un coinvolgimento delle medesime nella forma specifica dell'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Lanzillotta 10.18

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 2.500, 2.501, 4.500, 7.500, 8.500, 8.501, 10.500, 11.500 e 11.501 della Commissione, 11.600, 11.601 e 12.600 del Governo, 14.500, 14.501, 15.500, 17.500, 21.500, 21.501, 30.500, 35.500, 40.500, 40.501, 42.500, 47.500, 48.500, 50.500 e 51.500 della Commissione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 18

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008.
Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che, vertendo i due schemi di decreto su analoga materia, si procederà all'esame congiunto degli stessi per poi esprimere, a conclusione dell'esame, un parere riferito a ciascun provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo 2, comma 627, della legge finanziaria 2008 prevede che il Ministero della Difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, che concerne i fabbricati realizzati su aree all'interno di basi, impianti, istallazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, considerati a tutti gli effetti di legge infrastrutture militari.

Ai fini della realizzazione del predetto programma, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 628, della menzionata legge finanziaria, il Ministro della difesa procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio – tra le quali viene compresa la nuova categoria degli alloggi a riscatto – e provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà degli alloggi non più funzionali alle

esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa recante il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993.

Il successivo comma 629 del predetto articolo 2 stabilisce altresì che con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi negli otto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è predisposto il regolamento di attuazione del menzionato programma pluriennale. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La Commissione è quindi oggi chiamata ad esaminare due atti tra loro strettamente collegati: da un lato lo schema di decreto di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, recante il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008; dall'altro lo schema di decreto ministeriale che realizza le previsioni del menzionato comma 629 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008.

Per quanto riguarda il primo schema di decreto, ricorda che con esso si provvede ad individuare gli alloggi di servizio non più utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali e a fissare le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni relative agli alloggi di servizio, stabilendo, tra l'altro, il limite di reddito applicabile al nucleo familiare, che giustifica la permanenza nei medesimi alloggi degli utenti non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate.

Con riferimento all'anno 2008, lo schema di decreto fissa il citato limite di reddito nella somma di euro 39.888,32 incrementata di euro 1.250,83 per ogni familiare a carico oltre il terzo e individua in 3.131 unità abitative gli alloggi non più utili, transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, rispetto al complessivo patrimonio alloggiativo pari a 18.421 unità abitative.

Per quanto riguarda lo schema di decreto che attua il programma pluriennale di cui alla legge finanziaria 2008, osserva che esso è composto da 15 articoli ripartiti in quattro Capi:

il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, disciplina la realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale relativo agli alloggi di servizio in applicazione dei commi 627 e 628 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008;

il Capo II, che contiene gli articoli da 6 a 8, detta le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio che non rispondono più ai fini istituzionali delle Forze armate;

il Capo III, che comprende gli articoli 9 e 10, disciplina la realizzazione degli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 153 del codice degli appalti pubblici, recante disposizioni in materia di finanza di progetto;

il Capo IV, che contiene gli articoli da 11 a 15, reca le procedure per l'assegnazione degli alloggi di servizio a riscatto.

Venendo al contenuto dello schema di decreto, nel rinviare alla lettura dell'articolato per gli approfondimenti concernenti le singole disposizioni, si sofferma sui profili di maggiore problematicità dello schema di decreto che attengono sia a questioni di carattere procedurale sia al contenuto delle singole disposizioni.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, ritiene importante segnalare i due punti politicamente qualificanti che hanno indotto il COCER ad esprimere, con la delibera n. 29 del 18 marzo 2009, un giudizio negativo sullo schema di decreto in esame, in base alla considerazione che gli aspetti politico sociali più importanti che da questo dovevano essere disciplinati sono stati sottratti alla trattazione e al giudizio della rappresentanza militare.

Il primo punto riguarda il fatto che lo schema di decreto trasmesso al COCER non era corredato dal programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio. La mancata trasmissione del citato programma, per altro, è stata lamentata anche dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 maggio 2009. In particolare, il Consiglio di Stato, sottolineando come tale circostanza osti oggettivamente all'esame del regolamento – risultando imprescindibile, ai fini dell'espressione del parere, una preventiva conoscenza e valutazione del menzionato programma pluriennale – ha sospeso la pronuncia del parere in attesa di ricevere dall'Amministrazione della difesa copia del programma pluriennale. Tuttavia, considerato che tale copia è stata successivamente trasmessa al Consiglio di Stato ed è stata allegata al presente schema di decreto ai fini dell'esame parlamentare, ma non risulta essere stata inviata al COCER, appare necessario che il Governo fornisca un chiarimento al riguardo, anche in vista di un'eventuale audizione del COCER da parte della Commissione. Con riferimento al programma allegato allo schema di regolamento in esame, segnalo che esso prevede, in aggiunta al patrimonio alloggiativo esistente, la realizzazione nei prossimi 15 anni di 51.642 unità alloggiative, per una spesa complessiva di 5,7 miliardi di euro, e fornisce, dettagliatamente per area geografica, sia la tempistica di esecuzione delle unità abitative, sia la ripartizione temporale dell'onere finanziario.

Il secondo punto evidenziato dal COCER riguarda la scelta operata, all'articolo 6 dello schema di decreto ministeriale, di rinviare ad una successiva separata procedura, che culmina con l'adozione di un apposito decreto della direzione generale dei lavori e del demanio, l'individuazione degli alloggi da alienare, con ciò sottraendo al contributo della rappresentanza militare e delle Commissioni parlamentari le successive decisioni dell'Amministrazione in materia di alienazione da cui dovrebbero derivare le risorse di primo ed immediato utilizzo per il decollo del piano infrastrutturale abitativo. Riguardo a tale punto, tuttavia, segnala che lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa nel 2008, individuando gli alloggi non più utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, almeno in linea teorica, dovrebbe ricomprendere anche quelli da dismettere ai fini dello schema di regolamento in esame. Tuttavia quest'ultimo, all'articolo 6, come dianzi precisato, individua un'apposita procedura di dismissione che, diversamente dal citato articolo 9, comma 7, non rinvia in alcun modo ad un decreto del Ministro della difesa, ma bensì ad un apposito decreto, adottato dalla direzione generale dei lavori e del demanio, di trasferimento al patrimonio disponibile di un elenco di alloggi dismissibili, sottoposto alla previa approvazione del Ministro della difesa a conclusione di un'attività istruttoria, coordinata dallo Stato maggiore della Difesa, della quale per altro non vi è traccia negli atti trasmessi al Parlamento.

Per quanto concerne il contenuto delle singole disposizioni, ritiene opportuno segnalare, alcune questioni problematiche che attengono principalmente alla conformità delle disposizioni stesse ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 628, lettera *b),* della legge finanziaria 2008. Tali questioni possono essere sintetizzate nei seguenti termini:

l'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto riconosce un diritto di prelazione al personale militare e civile del Ministero della difesa anche nell'ipotesi dell'alienazione di alloggi liberi, mentre in realtà la citata disposizione della legge finanziaria 2008, facendo riferimento esclusivamente alla ipotesi « di mancato esercizio » del diritto da parte del conduttore, sembra riconoscerlo soltanto in relazione agli alloggi occupati;

il citato articolo 8 dello schema di decreto, inoltre, riconoscendo al personale militare e civile del Ministero della difesa, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, gli

stessi diritti spettanti a quest'ultimo, ivi compreso il diritto ad ottenere riduzioni percentuali sul prezzo di vendita, appare presentare profili problematici che riguardano le conseguenze che potrebbero verificarsi sia sul prezzo di aggiudicazione dell'alloggio sia sul diritto di prelazione del conduttore. Per quanto riguarda il primo aspetto, appare infatti opportuno sottolineare che, per effetto dell'applicazione delle citate riduzioni, il prezzo effettivo di aggiudicazione dell'alloggio dipenderà non solo dal prezzo offerto (massimo rialzo rispetto al prezzo base), ma anche dalle condizioni reddituali e familiari dell'offerente – per altro non conosciute al momento della gara dagli altri partecipanti – che attribuiscono il diritto all'applicazione di una riduzione di prezzo. Questo aspetto, sebbene con riferimento alla particolare ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 14, dello schema di decreto – che disciplina l'ipotesi di partecipazione alla medesima asta di personale del Ministero della difesa e di soggetti estranei all'Amministrazione – è stata evidenziata in linea di principio dallo stesso Consiglio di Stato che ha osservato che « non può essere previsto un privilegio del dipendente nei termini in cui è attualmente formulato » in quanto « ciò appare incompatibile con la natura stessa dell'istituto », ossia con l'assegnazione dell'alloggio mediante asta. Per quanto concerne il secondo aspetto, invece, va rilevato che, qualora il conduttore che non ha esercitato il diritto di prelazione si trovi in condizioni reddituali e familiari migliori rispetto a quelle dell'aggiudicatario dell'asta, potrebbe verificarsi l'ipotesi che, nel caso di modesti rialzi d'asta, l'aggiudicazione dell'alloggio, per effetto dell'applicazione delle riduzioni di prezzo, avvenga ad un valore inferiore rispetto a quello che era stato offerto al conduttore, con ciò contraddicendo la natura stessa del diritto di prelazione che presuppone che il bene oggetto di trasferimento sia offerto al titolare del diritto di prelazione alle stesse condizioni del terzo;

l'articolo 7, comma 7, prevede che i conduttori delle unità immobiliari qualificate di particolare pregio dalla direzione generale dei lavori e del demanio possano esercitare il diritto di opzione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta diminuito nella misura del 10 per cento, ossia in una misura che, a differenza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge finanziaria 2008, non appare determinata in funzione delle condizioni reddituali e familiari del conduttore stesso;

l'articolo 7, comma 21, prevede il divieto di porre in essere atti di disposizione prima del quinto anno dalla data di acquisto esclusivamente in relazione agli alloggi trasferiti con l'applicazione delle riduzioni di prezzo, mentre invece, stando al tenore letterale dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge finanziaria 2008, tale vincolo sembrerebbe riferito a tutti gli acquirenti degli alloggi;

l'articolo 6, comma 5, prevede l'adozione di un particolare criterio per la determinazione del valore della nuda proprietà da porre a base d'asta, nell'ipotesi in cui il conduttore abbia esercitato il diritto di prelazione sull'usufrutto. Tale criterio, essendo fondato sulla determinazione del valore di mercato della piena proprietà diminuito del valore di trasferimento dell'usufrutto, appare suscettibile di condurre alla determinazione di un valore a base d'asta della nuda proprietà sovrastimato rispetto a quello di mercato. Infatti, considerato che l'usufrutto, a differenza del valore della piena proprietà, viene calcolato non già a prezzi di mercato – ossia in funzione dei canoni di locazione che il conduttore avrebbe dovuto corrispondere all'amministrazione in una situazione di libero mercato – ma in funzione dell'effettivo canone di locazione corrisposto all'Amministrazione, che potrebbe essere inferiore rispetto a quello di mercato, ne consegue che il valore della nuda proprietà, in quanto calcolato scomputando dalla piena proprietà un usufrutto potenzialmente più basso, potrebbe risultare sovrastimato. Il sistema di determinazione del valore della nuda proprietà, per altro, fermi restando i criteri di cal-

colo del valore dell'usufrutto trasferito al conduttore, potrebbe essere opportunamente modificato, prevedendo che il valore di mercato della piena proprietà venga diminuito di un importo pari al valore dell'usufrutto calcolato figurativamente a prezzi di mercato;

l'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge finanziaria 2008, nel definire i criteri da utilizzare ai fini della dismissione degli alloggi, stabilisce che deve essere assicurata la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove con basso reddito familiare, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita. Nel dare attuazione alla citata disposizione, l'articolo 7, comma 14, dello schema di decreto prevede l'obbligo per il terzo acquirente dell'immobile di stipulare, con i conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio, apposito contratto di locazione della durata di nove o cinque anni a seconda del reddito familiare del conduttore stesso. In proposito, fermo restando che lo schema di decreto consente ad alcuni conduttori di acquistare in alternativa alla piena proprietà anche il diritto di usufrutto, dovrebbe essere comunque valutato se la previsione dell'obbligo alla stipula di un contratto di locazione, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, sia idoneo ad assicurare nel tempo la permanenza dei conduttori negli alloggi, come prescritto dalla norma di legge, o se, al contrario, non sia opportuno prevedere altri istituti giuridici che consentano di assicurare tale permanenza per un periodo più ampio. In ogni caso, considerata la particolare rilevanza sociale della disciplina in esame, appare opportuno che il Governo fornisca i dati sulla platea dei conduttori che, alla luce dei nuovi parametri di reddito fissati dallo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, potrebbero optare per la stipula di un contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 14, dello schema di regolamento in esame;

l'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto prevede la possibilità di stipulare atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare a proprie spese e senza oneri per l'amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, per la durata di 90 anni al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione. Riguardo alla predetta disposizione il Consiglio di Stato ha rilevato che tale « fattispecie si caratterizza per il fatto che l'area diventa subito di proprietà del Ministero ed il privato, che ha costruito l'abitazione e tutte le pertinenze, per 90 anni, ha la disponibilità dei beni con la finalità di darli in utilizzo agli interessati riscuotendo un canone di affitto regolamentato *ad hoc*, trattandosi di un alloggio di servizio ». Secondo il Consiglio di Stato, quindi, « il beneficiario, e cioè il dipendente del Ministero non ha possibilità di riscattare l'alloggio nel senso proprio del termine, cioè divenendone proprietario così come accade nelle cooperative, perché la proprietà, al termine dei 90 anni, passa alla difesa; ciò che egli può riscattare è dunque il solo diritto di utilizzo costituitosi in suo favore con l'assegnazione ». Alla luce di tali considerazioni il Consiglio Stato ha pertanto proposto una nuova formulazione della citata disposizione in cui sostanzialmente si fa menzione non di un trasferimento degli alloggi, bensì di una assegnazione degli stessi in locazione al personale;

la disciplina di cui all'articolo 7, comma 12, dello schema di decreto, relativa alla vendita in blocco di interi stabili o comprensori abitativi, come rilevato dal Consiglio di Stato, poiché non chiarisce se tale modalità di vendita dipenda da una scelta discrezionale dell'Amministrazione ovvero se si possa procedere a tale soluzione solo se si sia dimostrata impraticabile la strada della vendita singola, po-

trebbe essere riformulata in termini più puntuali.

Segnala inoltre i seguenti refusi che emergono dal testo dello schema di regolamento in esame:

l'articolo 5, comma 4, nel disciplinare i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante concessione di lavori pubblici, anziché richiamare la lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo, che si riferisce alla realizzazione di alloggi mediante concessione, rinvia alla precedente lettera *a),* che invece si riferisce allo strumento della cooperazione;

il comma 6 dell'articolo 12, nel richiamare l'atto compromissorio stipulato con l'assegnatario dell'alloggio a riscatto, fa riferimento al comma 5, anziché al comma 4 del medesimo articolo;

il comma 8 dell'articolo 12, nel richiamare l'ipotesi di recesso dal vincolo da parte dell'assegnatario dell'alloggio a riscatto fa riferimento al comma 6, anziché al comma 7.

In conclusione, nel richiamare l'attenzione del Governo sui diversi profili problematici evidenziati nel corso della relazione, si riserva di formulare una proposta di parere sui provvedimenti in oggetto, anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel riservarsi di fornire nel prosieguo dell'esame puntuali risposte in merito alle osservazioni del relatore, sottolinea come la finalità generale che ha ispirato lo schema di regolamento in esame è stata quella di giungere rapidamente alla dismissione degli alloggi non più utili alla Difesa, onde poter incamerare le risorse necessarie alla costruzione di nuovi alloggi di servizio, ponendo in tal modo termine ad una spinosa vicenda che si protrae ormai da lungo tempo. Lo schema di regolamento rappresenta infatti il punto di equilibrio tra molteplici esigenze ed è stato il frutto di un attento studio e di una lunga mediazione a cui hanno preso parte anche le rappresentanze del personale del Ministero della difesa. Sottolinea, infine, che il citato dicastero sta attuando, attraverso il controllo interno di gestione, un monitoraggio su larga scala del patrimonio immobiliare della Difesa, da cui dovrebbero emergere i dati, al momento non conosciuti, sull'effettiva entità degli alloggi occupati *sine titulo*, sulle condizioni di reddito dei conduttori e sull'ammontare degli immobili invendibili.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario un rinvio del seguito della discussione sugli schemi di decreto in oggetto, al fine di acquisire attraverso un'apposita attività conoscitiva che coinvolga tutti i soggetti interessati (COCER, organizzazione di conduttori, eccetera) ulteriori elementi idonei a chiarire tutti i numerosi profili problematici evidenziati dal relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'associarsi alle richieste della deputata Villecco Calipari, ritiene che dopo la relazione introduttiva del relatore e l'intervento del Governo si imponga un momento di riflessione da parte della Commissione.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, nel condividere le finalità essenziali dello schema di regolamento segnalate dal sottosegretario Crosetto, sottolinea come i profili problematici evidenziati nella sua relazione introduttiva abbiano lo scopo di richiamare l'attenzione su alcune questioni di particolare rilevanza sociale e su possibili elementi di non conformità di talune disposizioni alla disciplina legislativa. Ritiene infatti che tali elementi potrebbero dare adito alla presentazione di ricorsi da parte degli interessati che finirebbero per pregiudicare i meccanismi di vendita e, in ultima analisi, le finalità stesse del provvedimento.

Il sottosegretario Guido CROSETTO dichiara la disponibilità del Governo a rece-

pire tutte le indicazioni volte al miglioramento del testo dei provvedimenti in oggetto che dovessero emergere nel corso dell'esame in Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rispondendo ai deputati Villecco Calipari e Di Stanislao, sottolinea che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nella giornata di domani, potranno essere assunte le opportune determinazioni in merito allo svolgimento dell'attività conoscitiva richiesta e al prosieguo dei lavori della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere su emendamenti)* 25

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere sugli emendamenti)* 26

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Rinvio dell'esame)* 27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 28

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 (Rilievi alla VI Commissione) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 30

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 30

COMITATO DEI NOVE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato e C. 659-A 32

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

C. 2766-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, avverte che talune delle proposte emendative

presentate per l'esame in Assemblea presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento all'emendamento Mantini 1.26, rileva che esso dispone che il Ministero della salute provveda all'istituzione dell'Agenzia nazionale di manager della sanità, senza prevedere la relativa copertura finanziaria. Circa l'emendamento Borghesi 1.35, segnala che esso modifica la clausola di copertura finanziaria prevista dal provvedimento in esame, disponendo l'utilizzo, per l'anno 2009, della riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C, e, per gli anni successivi all'anno 2009, rendendo indisponibili in maniera lineare una quota percentuale degli stanziamenti relativi agli acquisiti di beni e servizi del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa quindi presente che tale ultima copertura non appare formulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente e, prevedendo l'utilizzo di risorse di bilancio, non sembra potersi utilizzare per la copertura di oneri di carattere permanente. Anche con riferimento all'emendamento Borghesi 1.36, che modifica la clausola di copertura finanziaria prevista dal provvedimento in esame, disponendo l'utilizzo, per l'anno 2009, della riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C, e, per gli anni successivi, mediante rinvio alla legge finanziaria, ritiene che si possano riscontrare i medesimi profili problematici circa la modalità di copertura. Riguardo infine all'emendamento Favia 1.32, che prevede, per l'assunzione di personale dei Ministeri disposta nel provvedimento, l'attivazione di procedure di mobilità volontaria intercompartimentale e compartimentale, in particolare per l'assunzione nei ruoli ispettivi tecnici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, chiede il Governo chiarisca se l'attuazione della proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni formulate dal relatore, con riferimento a tutte le proposte emendative richiamate, confermando, con riferimento all'emendamento Favia 1.32 che è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2766-A, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.26, 1.32, 1.35, 1.36, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2836-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere sugli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* in sostituzione del relatore, con riferimento al testo del provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ricorda che esso è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 novembre 2009. Rammenta inoltre che, nella richiamata seduta, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando una condizione, motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a modificare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo la preventiva riassegnazione alle entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie ai fini della successiva riassegnazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le finalità previste dal provvedimento. Avverte che, in data 5 novembre 2009, le Commissioni riunite giustizia e affari esteri, hanno concluso l'esame del provvedimento, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Pur ritenendo quindi che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, chiede a riguardo, comunque, una conferma da parte del Governo. Con riferimento quindi agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, avverte che, in data 9 novembre 2009, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Rileva quindi che l'unica proposta emendativa che appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario è l'articolo aggiuntivo Compagnon 3.010, il quale prevede che i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività, siano tenuti a frequentare appositi percorsi formativi organizzati dai comuni, a collaborazione con le aziende sanitarie locali. Ritiene pertanto che tale proposta pare determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni formulate dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2836-A, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.010, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, ritiene che la com-

plessità della materia e delle proposte emendative presentate suggerisca un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di compiere i necessari approfondimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, acconsente alla proposta del relatore nel presupposto che l'Assemblea non proceda nella giornata odierna all'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
Atto n. 143.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, che reca attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 8 in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività di revisione legale e formazione potrebbero determinare oneri non quantificati in relazione ai diversi compiti attribuiti all'Autorità di vigilanza, cioè al Ministero dell'economia che opera d'intesa con il Ministero della giustizia, dal momento che tali funzioni appaiono del tutto nuove e mai esercitate da tale soggetto. Evidenzia, inoltre, che, per quanto riguarda il rinvio all'articolo 21, la relazione tecnica riferita a tale articolo si limita a quantificare gli oneri connessi all'effettuazione da parte dell'Autorità del controllo di qualità. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che le funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza siano finanziate dai contributi degli iscritti nel Registro e che il contributo stesso sia commisurato al « mero costo del servizio reso ». A suo avviso, andrebbe, quindi, chiarito se tale modalità di finanziamento riguardi anche le funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza per l'istituzione e la tenuta del Registro, oltre agli ulteriori adempimenti disciplinati dall'articolo 21 in materia di controllo della qualità. Ove gli oneri risultino così finanziati, andrebbe chiarito con quali modalità si intenda assicurare l'integrale copertura dei costi connessi alle attività previste dall'articolo in esame. Per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli da 20 a 22, con riferimento al finanziamento dell'attività dell'Autorità di vigilanza, segnala, preliminarmente, che la relazione tecnica si limita a proporre una quantificazione riferita alla sola attività di controllo della qualità senza fare alcun riferimento a tutte le altre attività attri-

buite a tale organismo dalle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 8 del provvedimento. Al riguardo, segnala che un utile parametro di riferimento per una quantificazione preventiva dei costi connessi a dette attività potrebbe essere costituito dai dati di consuntivo riferiti alla gestione del Registro dei revisori contabili attualmente gestito parzialmente dal Ministero della giustizia. Per quanto riguarda, inoltre, la quantificazione proposta, non ritiene chiaro il motivo in base al quale il contributo ipotetico a carico dei revisori dovrebbe essere compreso fra i 50 e i 5.000 euro, dal momento che il costo medio annuo sostenuto dall'Autorità per effettuare il controllo della qualità su ciascun revisore risulta quantificato in 250 euro. Si evidenzia, peraltro, che nella quantificazione proposta vengono considerati solo i revisori contabili persone fisiche e non anche le società di revisione. Con riferimento, infine, al finanziamento delle attività svolte dalla Consob segnala che, in tal caso, la norma non prevede esplicitamente il versamento di un contributo annuo finalizzato all'effettuazione del controllo della qualità, si può, peraltro, ipotizzare che tale quota sia ricompresa nelle contribuzioni versate dai soggetti vigilati da tale organismo. Sul punto richiede, comunque, una conferma da parte del Governo.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, dovrebbe, a suo avviso, valutarsi l'opportunità di integrare il comma 8 al fine di prevedere che i contributi concernenti le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro siano comunque stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. In ogni caso, con riferimento al comma 6, si osserva che al fine di garantire che i contributi degli iscritti al Registro coprano effettivamente il costo delle attività svolte dall'Autorità di vigilanza, sembrerebbe necessario che il decreto con cui viene stabilita la misura dei contributi sia adottato in tempi congrui rispetto alla data fissata per la corresponsione dei contributi per il medesimo anno di vigenza del decreto.

Con riferimento all'articolo 30, comma 1, in materia di cooperazione internazionale, segnala che la norma potrebbe determinare oneri aggiuntivi a carico dell'Autorità di vigilanza con riferimento ai compiti che questa dovrebbe svolgere per conto degli altri Stati membri dell'Unione europea. Detti costi, infatti, non sembrano essere ricompresi in quelli indicati al comma 7 dell'articolo 21, precedentemente richiamato. Anche su questo punto giudica opportuno un chiarimento del Governo.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 39, segnala che la norma prevede che agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Al riguardo, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria per il 2008. In proposito, segnala che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della predetta legge, nell'attuazione delle direttive comunitarie le amministrazioni interessate possono far fronte alle eventuali spese non contemplate a legislazione vigente e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, qualora alle predette spese non possa farsi fronte con i fondi assegnati alle competenti amministrazioni. Al riguardo, giudica quindi opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, possa intendersi alla stregua di un ricorso a risorse già assegnate alle amministrazioni competenti. Giudica, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se le risorse del fondo da ultimo citato possano essere utilizzate per far

fronte agli interventi del presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a valere sulle medesime risorse. Ritiene, inoltre, che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare nel testo che la facoltà di conferire gli incarichi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze debba essere esercitata entro il limite di spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2010, come indicato nella relazione tecnica. Rileva, infine, l'opportunità che il Governo confermi che allo scopo si debbano utilizzare le risorse del fondo destinate agli interventi di competenza dell'Amministrazione economico-finanziaria valutando anche l'eventualità di modificare la norma al fine di specificare tale utilizzo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Atto n. 148.
(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 97/7/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 97/5/CE. Nel ricordare che tale direttiva era inserita nell'elenco B allegato alla legge comunitaria per il 2008, segnala che l'articolo 23 non sembra suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. In merito agli effetti indiretti, ritiene che questi andrebbero valutati anche in relazione all'eventuale minore redditività del sistema bancario. Per quanto attiene all'articolo 33, il quale prevede l'istituzione, da parte della Banca d'Italia dell'albo degli istituti di pagamento,osserva che la norma non sembra presentare profili problematici nel presupposto che le spese per l'istituzione e la tenuta dell'Albo non gravino sul sistema della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 33 non gravano sul sistema della finanza pubblica e che eventuali effetti indiretti dell'articolo 23, qualora esistenti, sarebbero di entità irrilevante.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 131.
(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* in sostituzione del relatore, illustra lo schema di regolamento, che disciplina la struttura

e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, vi è l'esigenza di chiarire se l'importo di 5.000 euro per le spese del Comitato di selezione sia da considerare complessivo o riferito a ciascun componente del Comitato, dovendo altresì essere confermato che gli stanziamenti di bilancio cui fa riferimento la relazione tecnica presentino la necessaria capienza, considerate anche le altre finalità di spesa gravanti sui medesimi stanziamenti. Segnala, inoltre, che non risulta quantificato l'onere relativo ai rimborsi, espressamente previsti dall'articolo 14, comma 3, per le spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo dai Presidenti dei due Comitati soppressi, CNVSU e CIVR, durante il primo anno di attività dell'Agenzia. Sul punto andrebbe acquisito un ulteriore chiarimento.

Per quanto attiene all'articolo 11, osserva che la relazione tecnica fa riferimento ad una spesa minima pari a 75.000 euro, e non alla spesa massima: tale ultimo dato è invece rilevante ai fini dell'incidenza del costo sugli oneri di funzionamento dell'Agenzia. Segnala, inoltre, che non risultano verificabili, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, le ipotesi poste alla base della quantificazione, quali, in particolare, il numero annuo di sedute, l'importo unitario relativo ai rimborsi spese e il numero di soggetti cui sono riferiti i rimborsi.

Con riferimento alle disposizioni in materia di organizzazione e risorse dell'Agenzia, contenute negli articoli 12 e 14, segnala la necessità di acquisire elementi di valutazione in merito a taluni profili problematici, che emergono dal rapporto tra i costi indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame e quelli esposti nella relazione tecnica riferita alla precedente disciplina di organizzazione e funzionamento dell'ANVUR contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008. Tali chiarimenti appaiono, a suo avviso, necessari al fine di verificare la praticabilità dell'assetto organizzativo prefigurato rispetto al ridimensionamento degli stanziamenti intervenuto. In primo luogo, per quanto riguarda il costo del personale non dirigente, rileva che la relazione tecnica indica un costo medio annuo dell'ordine di circa 35.000 euro per ciascuna delle 12 unità dell'area III. Tale dato appare in linea con quello utilizzato dalla relazione tecnica allegata al precedente regolamento. Quest'ultima, tuttavia, considerava un ulteriore onere connesso all'anzianità di servizio del personale dei Comitati (CNVUR e CIVR) che gode del diritto di opzione al transito. Di tale onere aggiuntivo non fa menzione la relazione tecnica in esame. Quanto alla spesa per consulenti, rileva che la relazione tecnica riferita al precedente regolamento quantificava una spesa complessiva di 700.000 annui, mentre la relazione tecnica allegata al testo in esame, da un lato ipotizza un costo unitario di 5.000 euro per un massimo di 50 consulenti, con un onere massimo pari, quindi, a 250.000 euro, dall'altro indica – in corrispondenza di tale voce di costo – un importo complessivo inferiore, pari a 150.000 euro. In merito alle spese di funzionamento, rileva come si passi da una quantificazione riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008 di 800.000 euro annui ad un'altra di entità inferiore e differenziata nei tre esercizi del periodo di riferimento, circa 320.000 euro per il 2009, 694.000 euro per il 2010 e 760.000 euro per il 2011. Oltre alla differenza rispetto alla precedente quantificazione, ritiene che non siano chiare le ragioni della modulazione annua dell'onere previsto. Osserva, inoltre, che le spese di missione passano da 400.000 euro annui a 100.000 nel 2009 e nel 2010 e a 75.000 euro nel 2011, senza che si conoscano gli elementi posti alla base di tali previsioni di spesa.

Quanto ai rapporti giuridici instaurati dai soppressi Comitati, andrebbe, a suo avviso, fornito il dettaglio degli impegni di ordine finanziario attualmente in essere, cui subentrerebbe l'Agenzia. Segnala, inol-

tre, che l'articolo 12, comma 3, consente – nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia – di modificare con decreto ministeriale la dotazione organica della stessa. Andrebbe chiarito con quali modalità possa essere esercitata, in tale eventualità, la verifica parlamentare della compatibilità finanziaria delle nuove dotazioni organiche rispetto alle risorse previste. Quanto, infine, alla possibilità che i regolamenti adottati dal Consiglio direttivo deroghino alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, giudica necessario acquisire precisazioni anche al fine di verificare se siffatte deroghe siano suscettibili di incidere sui tendenziali di spesa della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 12, comma 7, dispone che l'Agenzia provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537 del 1993, e sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. Al riguardo, osserva che la disposizione in esame riproduce il testo dell'articolo 13, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, recante il vigente regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, con l'aggiunta della previsione della possibilità di riservare all'ANVUR ulteriori risorse a valere sui due suddetti fondi. A tale ultimo riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se le risorse dei predetti Fondi possano essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione dell'Agenzia senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sui Fondi medesimi, anche tenuto conto del fatto che il testo non stabilisce una percentuale massima di utilizzo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2009.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato e C. 659-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 13.20 e dalle 19.20 alle 19.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo *(Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine)* 33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) *(Svolgimento e conclusione)* 34

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 34

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 ed abbinate (Parere alla XII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 46

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo *(Esame e rinvio)* 50

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

(Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine).

Gianfranco CONTE, *presidente,* avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 ottobre 2009, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, relativamente alla proroga di un mese del termine di svolgimento dell'indagine conoscitiva, ed all'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva, al fine di procedere anche alle audizioni dei rappresentanti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e del-

l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della proroga del termine ed alla suddetta integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 11.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD), Marco PUGLIESE (PdL), Cosimo VENTUCCI (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), Franco CECCUZZI (PD), e Gianfranco CONTE, *presidente,* ai quali replica Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana.*

Dopo ulteriori considerazioni di Gianfranco CONTE, *presidente,* riprende la sua replica Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone ulteriori domande, alle quali rispondono Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana*, e Massimo ROCCIA, *Direttore centrale area retail dell'Associazione bancaria italiana*.

Gianfranco CONTE, *presidente,* ringrazia il dottor Sabatini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009 — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate.
(Parere alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore,* rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sulla proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, alla quale sono state abbinate le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè.

In primo luogo sottolinea come il provvedimento, incidendo profondamente sulla condizione di libertà morale delle vittime di usura, oltre che sul loro patrimonio individuale, debba essere esaminato con particolare attenzione dalla Commissione.

In linea generale il testo trasmesso dal Senato, che è stato approvato all'unanimità, con una sola astensione, non si limita a modificare la normativa vigente in favore delle vittime dell'usura, ma opera nell'ordinamento una vera e propria rivoluzione relativamente al rapporto tra creditore e debitore, introducendo un nuovo procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. In sostanza, si crea una procedura, alla quale possono accedere i soggetti non assoggettabili alle procedure fallimentari, finalizzata a definire un concordato tra la persona che si trova in una condizione di sovraindebitamento ed i suoi creditori. Si tratta, quindi, di uno strumento volto a sostenere in particolare le famiglie, creando i presupposti idonei ad evitare che soggetti, anche non imprenditoriali, finiscano per cadere nella morsa dell'usura.

Passando ad analizzare il contenuto del provvedimento, esso si articola in tre capi: il primo, costituito dagli articoli da 1 a 12, relativo alle modifiche alla legislazione in materia di usura e di estorsione; il secondo, costituito dagli articoli da 13 a 27, relativo alla disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, ed il terzo, costituito dal solo articolo 28, relativo all'entrata in vigore.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche alla legge n. 108 del 1996 in materia di usura.

In particolare il comma 1, lettera *a),* aggiunge due nuovi commi dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 108, che ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-*racket* il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, al quale è affidato il compito di erogare mutui senza interesse a favore dei soggetti che esercitino attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero arti o professioni, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Il nuovo comma 2-*bis* consente l'erogazione di mutui da parte del predetto Fondo anche in favore di imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato. La disposizione precisa che il mutuo non è concedibile all'imprenditore indagato, imputato o condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti da parte del fallito, fallimento, nonché per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio (a meno di riabilitazione) e che, se il mutuo è già concesso a favore dell'imprenditore indagato o imputato per i citati reati, ne è comunque sospesa l'erogazione fino al termine del relativo procedimento penale.

Il nuovo comma 2-*ter* prevede invece la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare e alle successive attività dell'imprenditore individuale fallito ed il vincolo di destinazione delle somme alle finalità di reinserimento della vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale.

La lettera *b)* sostituisce il comma 3 del predetto articolo 14, al fine di prevedere la possibilità che il mutuo sia concesso anche nel corso delle indagini

preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti durante le indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato di usura nel registro delle notizie di reato.

La norma ha evidentemente la finalità di rendere più rapida l'erogazione del mutuo da parte del Fondo.

La lettera *c)* novella il comma 5 dell'articolo 14, prevedendo, anche in questo caso per accelerare l'erogazione del mutuo, che la relativa domanda possa essere presentata al Fondo entro sei mesi dalla presentazione della denuncia per il delitto di usura oltre che – come attualmente stabilito – dalla data in cui la vittima dell'usura ha notizia dell'inizio delle indagini.

La lettera *d)* sostituisce il comma 7 dell'articolo 14, restringendo sostanzialmente l'ambito dei soggetti ai quali può essere concesso il mutuo, che non potrà essere erogato né in caso di condanna per il « tentativo » del delitto di usura né ai condannati per una serie di reati consumati o tentati di particolare allarme sociale individuati dagli articoli 380 e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale: si tratta dei delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, quali quelli di associazione mafiosa, strage, terrorismo, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione.

Analogo impedimento è introdotto per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali e nei confronti di chi è stato temporaneamente sospeso dall'amministrazione dei beni per finalità antimafia ai sensi dell'articolo 3-*quater* della legge n. 575 del 1965.

La lettera *e)* sostituisce la lettera *a)* del comma 9 dell'articolo 14, la quale, attualmente, prevede la revoca, da parte del Fondo, dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed il recupero delle somme già erogate se il procedimento penale per usura (in relazione al quale i benefici economici sono stati concessi) si conclude con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.

Ferma restando tale ipotesi, il testo novellato esclude esplicitamente la revoca nel caso di archiviazione del procedimento penale per prescrizione del reato, per amnistia o morte dell'imputato ovvero nel caso in cui il giudice debba emettere sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, qualora sussistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine al danno subito dalla vittima dell'usura.

Inoltre la lettera *e)* inserisce una nuova lettera *a-bis*) nel predetto comma 9, ai sensi della quale il mutuo è revocato anche nel caso in cui il procedimento penale non possa proseguire ulteriormente per prescrizione del reato, per amnistia o morte dell'imputato e il giudice debba emettere il provvedimento di archiviazione o la sentenza, qualora allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti tali da dimostrare che la vittima del reato ha subito danni per effetto degli interessi usurari o di altri vantaggi usurari.

In merito alla nuova lettera *a-bis*) non ritiene chiaro come possano sussistere ipotesi nelle quali la vittima è stata costretta corrispondere interessi o altri vantaggi usurari senza subire danno.

Il comma 2 modifica la composizione della Commissione che gestisce il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, novellando l'articolo 15, comma 8, della legge n. 108 del 1996.

In dettaglio, la disposizione amplia da 6 a 8 il numero dei componenti della Commissione, prevedendo che, oltre ai due componenti nominati ciascuno dal Ministero dell'economia, dal Ministero dello sviluppo economico, e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, due componenti sono nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno è il Commissario straordinario antiracket). La norma, confermando la gratuità dell'incarico dei commissari, stabilisce, inoltre,

la qualifica minima (dirigenti di seconda fascia) dei funzionari membri della Commissione e detta i criteri di validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo.

Il comma 3 trasforma in delitto l'attuale reato contravvenzionale di cui all'articolo 16, comma 9, della legge n. 108, previsto per colui che – nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia – indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato. Alla pena attuale, consistente nell'arresto fino a due anni o nell'ammenda da 2.065 a 10.329 euro è sostituita la reclusione da due a quattro anni.

Il comma 4 aggiunge all'articolo 17 della legge n. 108, un nuovo comma 6-*ter* in materia di riabilitazione del debitore protestato, in forza del quale si prevede la possibilità di presentare un'unica domanda di riabilitazione anche per più protesti, ove compresi nell'arco temporale di tre anni, purché il protestato abbia adempiuto alla relativa obbligazione e non abbia subìto ulteriore protesto trascorso un anno dal precedente.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 44 del 1999, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, la quale ha, tra l'altro unificato in un unico Fondo i due Fondi di solidarietà antiusura e antiracket.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, sostituisce il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che l'evento lesivo il quale costituisce il presupposto per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di estorsioni, prevista dalla legge n. 44, ricorre in presenza di un danno a beni mobili o immobili, o di lesioni personali o di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

La lettera *a-bis*) aggiunge inoltre nel medesimo comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 44 due nuovi commi.

Il nuovo comma 1-*bis*, in analogia con quanto previsto dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della proposta di legge, consente, con riferimento ai soggetti vittime di usura, l'elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999 anche in favore di imprenditori individuali dichiarati falliti, su parere favorevole del giudice delegato. La disposizione precisa che il mutuo non è concedibile all'imprenditore indagato, imputato o condannato per bancarotta semplice e fraudolenta, nonché per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio (a meno di riabilitazione) e che, se il mutuo è già concesso a favore dell'imprenditore indagato o imputato per i citati reati, ne è comunque sospesa l'erogazione fino al termine del relativo procedimento penale.

Il nuovo comma 1-*ter* prevede, in analogia con quanto disposto dal nuovo comma 2-ter dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della proposta di legge, che l'elargizione non è imputabile alla massa fallimentare né alle successive attività dell'imprenditore individuale fallito e può essere destinata solo ad attività economiche di tipo imprenditoriale. La disposizione precisa inoltre che il ricavato netto è destinato per metà all'attivo fallimentare e per metà a fini produttivi e di investimento.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la lettera *b-bis*), la quale introduce nella legge n. 44 del 1999 un nuovo articolo 18-ter, ai sensi del quale gli enti locali possono disporre l'esonero parziale o totale, ovvero il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, nonché tariffe e canoni locali in favore dei soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero arti o professione, che subiscono un danno o lesioni personali, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive.

Tale previsione riprende sostanzialmente il contenuto della risoluzione 7-00085 Causi, esaminata dalla Commissione Finanze.

La disposizione precisa che gli oneri derivanti dal riconoscimento di tali be-

nefici rimane a carico dei bilanci degli enti locali che li hanno disposti, senza modificare gli obiettivi di finanza pubblica assegnati agli stessi nel quadro del Patto di stabilità interno.

La lettera *c)* sostituisce la lettera *d)* dell'articolo 19 della legge n. 44, in materia di composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura presso il Ministero dell'interno, prevedendo la nomina dei tre rappresentanti delle associazioni antiracket, avvenga su designazione da parte delle associazioni più rappresentative a livello nazionale, e stabilendo che i criteri di rappresentatività siano proposti dal Commissario straordinario e dettati con decreto dal Ministro dell'interno.

La lettera *d)* introduce numerose modifiche all'articolo 20 della legge n. 44, in materia di sospensione di termini in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione per gli eventi estorsivi.

In dettaglio, attraverso l'integrale sostituzione del comma 1, il numero 1) prevede la proroga di 12 mesi, invece che di soli 300 giorni come attualmente previsto, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo, che ricadano entro l'anno dall'evento lesivo determinato dall'estorsione; è prevista, inoltre, la possibilità di un'ulteriore proroga annuale nel caso in cui il termine si esaurisca prime della conclusione del procedimento di accesso all'unificato Fondo di solidarietà, nonché per la durata del procedimento stesso, quando questa sia inferiore a 12 mesi.

Il numero 3) modifica il comma 7, prevedendo che, ai fini dell'efficacia delle sospensioni dei termini, sia necessario il parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini sull'estorsione, piuttosto che, come nel testo attuale, del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del tribunale. Si precisa, inoltre, che, in presenza di una pluralità di procedimenti penali riguardanti la medesima persona offesa, la competenza spetta al Procuratore della Repubblica competente sul procedimento iniziato per primo.

Il numero 4) introduce nell'articolo 20 due commi aggiuntivi: il nuovo comma 7-*bis* prevede che il Prefetto, dopo aver ricevuto la domanda di elargizione, compili l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente, informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, il quale trasmette entro sette giorni il proprio parere al giudice dell'esecuzione.

Attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze anche il nuovo comma 7-*ter* dell'articolo 20, il quale prevede che, per i soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione, in caso procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti dell'erario non possano essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto oggetto dell'esecuzione, a partire dal giorno d'inizio dell'evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in materia di consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), il quale ha previsto che i predetti confidi, provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici, le quali sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

In tale contesto la disposizione integra la formulazione del predetto comma 881, prevedendo che i vincoli di destinazione, soppressi da tale disposizione con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L'articolo 4 novella l'articolo 629 del codice penale, relativo al delitto di estorsione, incrementando la multa prevista, la cui entità passa da un ammontare compreso tra 516 e 2.065 euro ad un ammontare compreso tra 1.000 e 4.000 euro, nonché, per la fattispecie aggravata, da un ammontare compreso tra 1.032 e 3.098 euro ad un ammontare compreso tra 5.000 e 15.000 euro.

Gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi durante l'esame in sede referente presso la II Commissione.

Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per le competenze della Commissione Finanze, l'articolo 11 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, il quale disciplina i casi in cui gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno l'obbligo di segnalare le operazioni finanziarie sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia.

In tale contesto la novella stabilisce che tale obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie vige anche quando si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.

L'articolo 12 novella l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio (oltre che per frode) comporta l'obbligo, per il responsabile del procedimento, di proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Come ricordato in precedenza, il Capo II della proposta di legge introduce nell'ordinamento italiano uno speciale procedimento volto a comporre le cosiddette « crisi da sovraindebitamento », ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.

Tale tematica assume particolare rilevanza per la Commissione Finanze, in particolare in considerazione del fatto che il livello di indebitamento delle famiglie italiane, tradizionalmente molto basso, ha registrato nel corso degli ultimi anni un incremento, pur rimanendo molto al di sotto della media degli altri Paesi avanzati, in particolare degli Stati Uniti degli altri Paesi anglosassoni, ponendo conseguentemente problemi in precedenza estranei al Paese.

In tale contesto è evidente come le misure in materia di sovraindebitamento recate dalla proposta di legge rivestano specifico interesse, in quanto arricchiscono l'ordinamento nazionale di uno strumento finalizzato a far fronte a tale nuovo scenario.

Inoltre segnala come l'individuazione di modalità più snelle, rispetto alle vigenti procedure fallimentari, per tutelare i diritti dei creditori, possa costituire un elemento molto utile al fine di agevolare l'erogazione del credito nei confronti delle famiglie e degli operatori produttivi di minori dimensioni, la quale trova invece un elemento di ostacolo proprio nella farraginosità delle procedure per il recupero dei crediti, soprattutto in una fase, come quella attuale, caratterizzata da una diffusa crisi economica che sta aggravando la percentuale di incagli e sofferenze bancarie.

Al riguardo ricorda che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sul credito al consumo, nel corso della quale tali problematiche sono state evidenziate da alcuni dei soggetti auditi, i quali hanno evidenziato la rilevanza delle norme in materia di sovraindebitamento contenute nel provvedimento in esame.

In particolare, l'articolo 13, comma 2, reca la definizione di sovraindebitamento, che viene qualificato come « una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte », nonché come definitiva incapacità del debitore a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Si tratta, in pratica, della mancanza – protratta nel tempo – di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

Per porre rimedio a tale situazione di crisi, il comma 1 prevede la possibilità, per il debitore, di giungere ad un accordo con i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti, la cui procedura di concordato è modellata sul concordato fallimentare, il quale è ritenuto atto a soddisfare i creditori in misura maggiore rispetto alle ordinarie procedure esecutive.

L'articolo 14, comma 2, individua i presupposti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, che consistono:

nella non assoggettabilità a fallimento del debitore (non deve dunque trattarsi di imprenditori che esercitano una attività commerciale);

nel fatto che il debitore deve percepire un reddito o essere titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti: qualora tali beni o redditi non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, sarà necessario l'intervento di un garante;

nel fatto che il debitore non deve aver fatto ricorso – nei precedenti tre anni – alla medesima procedura di composizione della crisi.

Qualora ricorrano i predetti requisiti, il comma 1 prevede che il debitore possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un apposito piano. La proposta potrà essere formulata con il supporto degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale competente, e dovrà comunque garantire il regolare pagamento dei creditori che rimangano estranei alla procedura. Il piano dovrà inoltre stabilire le scadenze e modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie e le modalità di eventuale liquidazione dei beni; esso può inoltre prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario, ai fini della liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato tra i creditori.

L'articolo 15 definisce il contenuto della proposta di accordo, che dovrà essere formulata, ai sensi del comma 1, in modo da consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti eventualmente anche attraverso redditi futuri.

Qualora i beni e i redditi del debitore non siano tali da garantire tale risultato, il comma 2 prevede che egli potrà ricorrere ad uno o più garanti, che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo e conferire, anche in garanzia, redditi o beni sufficienti per attuare il piano.

In base al comma 3 nella proposta di accordo il debitore potrà impegnarsi a non indebitarsi ulteriormente mediante credito al consumo, utilizzo di carte di credito, sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Il comma 3-*bis* contempla l'ipotesi che il piano preveda una moratoria non superiore ad un anno dei pagamenti ai creditori estranei al piano stesso, nel caso in cui sussistano tutte le seguenti condizioni: il piano sia idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza della moratoria; l'esecuzione del piano sia affidato ad un liquidatore nominato dal giudice; la moratoria non riguardi crediti impignorabili.

L'articolo 16 disciplina le modalità di presentazione della proposta di accordo, che, in base al comma 1, deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o la sede del debitore.

Ai sensi del comma 2 il debitore, oltre alla proposta di accordo, dovrà depositare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

l'elenco dei beni di cui dispone e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

l'attestazione sulla fattibilità del piano, resa dall'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia.

Se il debitore svolge attività d'impresa – pur non essendo assoggettabile a fallimento – ai sensi del comma 3 egli deve altresì depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, allegando una dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

L'articolo 17 delinea il procedimento che segue al deposito della proposta di accordo, stabilendo innanzitutto, al comma 1, che il giudice, dopo aver verificato i presupposti di ammissibilità della proposta di accordo, fissa con decreto l'udienza e comunica ai creditori la data della stessa, i contenuti della proposta di accordo, ed il decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti di sospensione delle azioni esecutive che egli può adottare ai sensi del comma 3.

Il comma 2 prevede che, con il decreto di cui al comma 1, sia disposta idonea forma di pubblicità della proposta di accordo; nel caso in cui il debitore proponente svolga attività d'impresa la proposta è pubblicata inoltre in un'apposita sezione del registro delle imprese.

In base ai commi 3 e 4, nel corso dell'udienza il giudice dispone, per un periodo non superiore a 120 giorni dall'udienza stessa, che nei confronti del debitore non possano essere avviate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul suo patrimonio; tale sospensione non si applica tuttavia ai titolari di crediti impignorabili. Per lo stesso periodo le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno.

Il comma 5 specifica che le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 solo una volta.

Il comma 6 richiama inoltre, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, i quali disciplinano i procedimenti in camera di consiglio.

L'articolo 18 prevede, al comma 1, che i creditori devono comunicare all'organismo di composizione della crisi il proprio assenso o dissenso alla proposta di accordo, come eventualmente modificata.

Il comma 3 specifica che la proposta di accordo, per essere omologata ai sensi dell'articolo 19, deve essere accettata da creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti. In ogni caso, in base al comma 3-*bis*, l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei soggetti coobbligati dei fideiussori del debitore e di coloro che siano obbligati in via di regresso.

Il comma 4 precisa che, in caso di approvazione, l'accordo non determina, di regola la novazione, dei crediti, mentre il comma 5 prevede che il debitore possa presentare anche una proposta di transazione fiscale, ai sensi dell'articolo 182-*ter* della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942.

L'articolo 19 disciplina il procedimento di omologazione dell'accordo, prevedendo, al comma 1, che l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi in merito all'accordo stesso e sulla percentuale di accettazione dell'accordo, allegando il testo dello stesso. La disposizione stabilisce inoltre che, entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, i creditori possano sollevare eventuali contestazioni. Decorso tale termine l'organismo di composizione trasmette al giudice la relazione, allegando le eventuali contestazioni dei creditori ed un'attestazione circa la fattibilità del piano.

Il comma 2 stabilisce che il giudice, qualora verifichi il raggiungimento dell'adesione all'accordo da parte dei creditori nella percentuale del 70 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 17, verifichi altresì l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, e sia stata risolta ogni altra contestazione, omologa l'accordo, disponendone l'immediata pubblicazione. An-

che in questo caso si richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura penale, e si prevede che il reclamo avverso le decisioni del giudice in tale sede si propongono al Tribunale.

In base al comma 3, a partire dalla data di omologazione dell'accordo, e per un periodo massimo di un anno, l'accordo prevede gli effetti di inibizione o sospensione delle azioni esecutive e dei sequestri conservativi sul patrimonio del debitore previsti dall'articolo 17, comma 3. Tuttavia, in base al comma 4, tali effetti vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei, il cui accertamento può essere chiesto al giudice con ricorso in camera di consiglio.

Il comma 6 specifica altresì che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

L'articolo 20 disciplina l'ipotesi in cui per dar corso all'accordo sia necessario procedere alla cessione di beni già sottoposti a pignoramento, stabilendo, in tal caso, al comma 1, che il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, proceda alla nomina di un liquidatore, il quale dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate.

Ai fini della nomina del liquidatore la disposizione richiama le previsioni di cui all'articolo 28 della legge fallimentare, relative alla nomina del curatore fallimentare, il quale può essere scelto tra avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, studi professionali associati o società tra professionisti.

Il comma 2 prevede che l'organismo di composizione della crisi risolva le eventuali difficoltà sorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sul suo adempimento, comunicando ai creditori le eventuali irregolarità; la disposizione specifica che le eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti soggettivi ed alla sostituzione del liquidatore saranno decise dal giudice investito della procedura.

In base al comma 3 il giudice, dopo aver sentito il liquidatore ed aver verificato la conformità dell'atto dispositivo all'accordo ed al piano, autorizza lo svincolo delle somme ed ordina la cancellazione del pignoramento, delle iscrizioni relative a prelazioni o di ogni altro vincolo sul bene oggetto dell'atto di disposizione.

Il comma 4 precisa che i pagamenti e gli atti di disposizione dei beni assunti in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

L'articolo 21 disciplina le ipotesi di annullamento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, prevedendo, al comma 1, che esso sia disposto dal tribunale, su istanza di qualsiasi creditore, solo nell'ipotesi in cui sia stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate dolosamente attività inesistenti.

Il comma 2 disciplina invece il caso di risoluzione dell'accordo, che può essere disposto dal tribunale, previo ricorso di un creditore, nelle ipotesi in cui:

il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo;

le garanzie promesse non vengono costituite;

l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Ai sensi del comma 3 il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

Il comma 3-*bis* specifica che l'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano comunque i diritti dei terzi in buona fede.

Anche in questo caso si richiamano, al comma 4, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura penale, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

L'articolo 22 disciplina gli organismi di composizione della crisi da sovrain-

debitamento, i quali, in base al comma 1, possono essere costituiti *ad hoc* da enti pubblici e devono assicurare adeguate garanzie di indipendenza e professionalità. Tali organismi devono inoltre essere iscritti, secondo il comma 2, in apposito registro presso il Ministero della giustizia

Ai sensi del comma 3 il predetto registro è disciplinato con regolamento emanato con decreto ministeriale, il quale regola la formazione dell'elenco, la sua revisione, le modalità di iscrizione e le cause di sospensione e cancellazione degli iscritti. A tale riguardo il comma 4 specifica che le camere di conciliazione presso le Camere di commercio, nonché i segretariati sociali per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, previsti dalla legge quadro sui servizi sociali, a domanda, sono iscritti di diritto nel registro, analogamente agli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili.

I commi 5 e 6 precisano che la costituzione degli organismi dovrà avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica, che i componenti non hanno diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità e che le relative attività saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 23 stabilisce che, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 22, comma 3, gli organismi di composizione della crisi devono depositare presso Ministro della giustizia il proprio regolamento di procedura e devono comunicare le eventuali variazioni.

L'articolo 24, comma 1, precisa che gli organismi di composizione delle crisi, oltre alle funzioni indicate negli articoli 18, 19 e 20 in merito alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, svolgono anche attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori.

Il comma 2 prevede che l'organismo verifichi la fattibilità del piano, previa verifica della veridicità dei dati comunicati dal debitore, e trasmetta al giudice la relazione sui consensi dei creditori alla proposta di accordo e sull'eventuale raggiungimento della maggioranza dei consensi in merito.

Il comma 3 prevede inoltre che l'organismo esegua la pubblicità della proposta e dell'eventuale accordo ed effettui le comunicazioni disposte dal giudice in merito.

Con specifico riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 25, comma 1, consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, nel rispetto del codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle previsioni del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui al provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004.

Per quanto riguarda l'anagrafe tributaria ricorda che essa raccoglie e ordina i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce fiscali presentate all'Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie rilevanti a fini tributari. Sui dati e le notizie raccolti nell'anagrafe tributaria vige, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, il segreto d'ufficio, e l'accesso agli archivi in essa contenuti è specificamente disciplinata da disposizioni dell'Amministrazione finanziaria che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi, anche alla luce delle prescrizioni fornite in merito dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Rammenta inoltre che i sistemi di informazioni creditizie sono costituiti da banche dati, concernenti richieste o rap-

porti di credito, gestite da persone giuridiche, enti, associazioni o organismi privati, consultabili solo dai soggetti che comunicano le informazioni registrate presso di esse e partecipano al relativo sistema informativo.

Le centrali rischi cui fa riferimento la disposizione dovrebbero invece intendersi come la Centrale rischi della Banca d'Italia, il Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC) e la Centrale d'allarme interbancaria (CAI).

In merito a tali ultime banche dati ricorda che:

nella Centrale rischi della Banca d'Italia sono archiviate le informazioni sull'indebitamento dei clienti delle banche e degli intermediari vigilati dalla stessa Banca d'Italia, relativamente alle esposizioni nei confronti del singolo cliente che superino un determinato limite;

il Servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC), che è gestito dalla società SIA-SSB in accordo con Banca d'Italia e l'ABI, ha l'obiettivo di censire gli affidamenti di tutto il sistema bancario e finanziario di importo inferiore al limite minimo previsto per la Centrale rischi di Banca d'Italia e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo;

nella Centrale d'allarme interbancaria (CAI) sono contenuti sostanzialmente i dati relativi alle persone fisiche o agli enti traenti assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista nonché ai titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, nonché i dati relativi agli elementi identificativi dei predetti assegni o carte.

In merito alle norme del comma 1 sottolinea in primo luogo l'estrema delicatezza della previsione che consente l'accesso, senza alcuna forma di autorizzazione, controllo o limitazione, ai dati dell'anagrafe tributaria. Ciò appare problematico in particolare per quanto riguarda gli organismi di conciliazione, costituiti da soggetti privati e da categorie professionali, le quali potrebbero trovarsi in una condizione di conflitto di interesse tra l'utilizzo di tali dati nell'esercizio dei compiti e delle attività proprie degli organismi di conciliazione e lo svolgimento delle proprie attività professionali di patrocinio ed assistenza ai clienti.

Al riguardo segnala pertanto l'opportunità di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria al solo giudice della procedura, ovvero di prevedere che il giudice stesso, in presenza di specifiche condizioni, possa, di volta in volta, autorizzare con proprio provvedimento l'organismo di conciliazione ad accedere ai dati dell'anagrafe, nonché, comunque, di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti indicati dall'articolo 25-*bis* siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, con specifico riferimento ai dati contenuti nelle cosiddette « centrali rischi », segnala l'opportunità di specificare a quali banche dati faccia riferimento la disposizione, nonché prevedere che l'utilizzo dei dati contenuti preso di esse avvenga nel rispetto anche delle previsioni di cui alle « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela » stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2007, in quanto applicabili.

Il comma 1-*bis* precisa che i dati personali acquisiti ai sensi del comma 1 possono essere trattati e conservati esclusivamente per i fini della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e solo per la durata della stessa, al termine della quale essi dovranno essere distrutti. L'avvenuta distruzione è comunicata dal titolare dei dati non oltre 15 giorni dalla stessa, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Rileva altresì direttamente per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 25-*bis*, il quale prevede che la stipula dell'accordo consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e che le operazioni e gli atti della procedura sono esenti da imposte e tasse.

In merito alla previsione relativa alla deducibilità delle perdite su crediti, rileva innanzitutto come la disposizione non indichi esplicitamente che la predetta deduzione si applica alle sole perdite relative ai crediti oggetto dell'accordo.

Inoltre segnala come il richiamato comma 5 dell'articolo 101 del TUIR subordini, al primo periodo, la deducibilità delle perdite su crediti alla condizione che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (tra le quali il medesimo comma 5, secondo periodo, annovera il fallimento), laddove invece, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), la possibilità di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è esclusa per i debitori assoggettabili alle procedure fallimentari. A tale riguardo sarebbe pertanto opportuno specificare che la deducibilità è consentita in deroga al requisito indicato dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR.

Sottolinea inoltre, più in generale, come le agevolazioni fiscali appena descritte siano passibili di determinare minori entrate erariali, per le quali non si indica alcuna forma di copertura finanziaria.

L'articolo 26, comma 1, punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il debitore che:

al fine di ottenere l'accesso alla procedura, aumenta o diminuisce il passivo, sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero simula dolosamente attività inesistenti;

al fine di ottenere l'accesso alla procedura, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

dopo il deposito della proposta di accordo, aggrava la sua posizione debitoria;

non rispetta intenzionalmente i contenuti dell'accordo.

Il comma 2 stabilisce che sia punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo, ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, ovvero ancora in ordine alla fattibilità del piano stesso. Ai sensi del comma 3 la medesima pena si applica al componente dell'organismo di composizione che cagioni danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

L'articolo 27, comma 1, dispone che il Ministro della giustizia, con propri decreti, stabilisca la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva, eventualmente anche fissando date diverse in ragione dei diversi circondari di tribunale.

In base al comma 2, prima di tale data, tali compiti possono essere svolti da un professionista, che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato; il predetto professionista è a tal

fine equiparato dal comma 3, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

Il comma 4 prevede che annualmente il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Il Capo III, costituito dall'articolo 28, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Ritiene quindi opportuno dare il tempo alla Commissione di approfondire le complesse tematiche coinvolte dal provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di parere anche alla luce del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Testo unificato C. 799 ed abbinate.
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore,* rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 799 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante i principi fondamentali in materia di Governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 1 stabilisce, ai commi 1 e 3, che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali indicati dall'intervento legislativo, al fine di garantire un modello organizzativo idoneo a rispondere alle esigenze degli utenti e dei professionisti impegnati nel Servizio sanitario nazionale, salvaguardando il miglioramento della qualità ed il rispetto dei principi di equità e di universalità nell'accesso ai servizi. La disposizione precisa, al comma 3-*bis*, che restano comunque salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità della legge ai sensi dei rispettivi statuti.

In tale contesto il comma 2 specifica che il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali o ospedaliere e degli istituti di ricovero o cura a carattere scientifico (IRCCS) è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione dell'azienda sanitaria.

L'articolo 2, comma 1, modificando il comma 1-*quater* dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, inserisce il Collegio di direzione tra gli organi delle aziende sanitarie.

Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, stabilendo che il predetto Collegio di direzione concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi dell'azienda sanitaria, oltre che alla valutazione dei risultati conseguiti. Al Collegio è inoltre attribuito il potere di esprimere un parere obbligatorio sull'atto aziendale, sui programmi di ricerca, sugli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e sul piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.

Il comma 3 sostituisce il comma 2 del predetto articolo 17, stabilendo che le Regioni disciplinino l'attività e la composizione del Collegio di direzione, al quale partecipano di diritto il Direttore sanitario ed il Direttore amministrativo, nonché due rappresentanti delle unità

operative, un rappresentante dei Direttori di dipartimento ed un rappresentante delle professioni sanitarie.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502, relativamente ai requisiti e criteri di valutazione dei Direttori generali delle aziende sanitarie.

In particolare si prevede che le procedure di selezione dei Direttori generali siano rese pubbliche anche attraverso i siti *internet* delle Regioni. Inoltre si definiscono i requisiti dei candidati alla carica di Direttore generale, i quali saranno valutati da una Commissione nominata da ogni singola Regione.

Si stabilisce altresì che le Regioni determinino preventivamente criteri e sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei Direttori, in coerenza con le linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. In tale contesto si prevede che la conferma o la mancata conferma in carica del Direttore generale sia disposta con provvedimento motivato, pubblicato sui siti *internet* della Regione e dell'azienda sanitaria interessata.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei Direttori generali, esso è stabilito in misura pari al trattamento massimo comprensivo previsto per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 20 per cento ed eventualmente integrabile di un'ulteriore quota del 20 per cento in ragione dei risultati ottenuti. Il trattamento economico del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo dell'azienda sanitaria non può superare l'85 per cento di quello spettante al Direttore generale.

L'articolo 3-*bis*, comma 1, inserisce un nuovo comma nell'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 502, relativamente all'organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. In particolare si stabilisce che i dirigenti ingegneri del Dipartimento che esplichino in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute e della sicurezza, sono inquadrati nel ruolo sanitario e parificati ai veterinari di pari posizione funzionale.

Il comma 2 precisa che il nuovo inquadramento opera dal 1° gennaio 2009 e che al personale interessato è riconosciuta a fini giuridici l'anzianità effettivamente prestata.

L'articolo 4 modifica l'articolo 15-*ter* del già citato decreto legislativo. n. 502 del 1992, relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura semplice e complessa all'interno del Servizio sanitario nazionale. La disposizione precisa, peraltro, che le modifiche operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, senza nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare il nuovo comma 1 del predetto articolo 15-*ter* stabilisce che gli incarichi di natura professionale sono attribuiti, a tempo determinato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti numerici e strutturali stabiliti nell'atto aziendale. Viene inoltre stabilito che i compiti e le funzioni professionali anche di alta specializzazione, di consulenza, studio ed ispettive, siano attribuite dal Direttore generale, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa con il Collegio di direzione, conformemente alla contrattazione collettiva e tenendo conto delle valutazioni del Collegio tecnico.

Inoltre si prevede che gli incarichi di struttura semplice sono attribuiti dal Direttore generale, su proposta del dirigente di struttura complessa, sentito il collegio di dipartimento, a un dirigente con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico, mentre che gli incarichi di struttura semplice a livello dipartimentale sono attribuiti dal Direttore generale, su proposta del Comitato di dipartimento, previo parere favorevole del Collegio di direzione e del Direttore sanitario, secondo modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale.

Gli incarichi di funzioni hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o uno più breve.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 15-*ter* interviene invece sulle modalità di conferimento degli incarichi di struttura complessa, sottolineando, in particolare, che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal Direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La norma prevede altresì che il giudizio motivato su ciascun candidato sia formulato da una commissione nominata dal Direttore generale, costituita di tre membri individuati mediante pubblico sorteggio da un elenco regionale. Nel formulare i giudizi la commissione deve considerare, distintamente, i titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, nonché i risultati di eventuali prove d'esame.

Al comma 4 dell'articolo 15-*ter* sono altresì aggiunti alcuni periodi, con i quali si specifica che al dirigente responsabile di struttura semplice sono attribuite risorse umane e tecnologiche, al fine di espletare le funzioni di direzione ed organizzazione, della struttura medesima, che si esplicano anche attraverso direttive al personale ed ai dirigenti con funzioni professionali.

L'articolo 5 stabilisce che le regioni definiscano gli strumenti per la valutazione dei Direttori di struttura sanitaria complessa e dei Direttori di Dipartimento delle aziende sanitarie, prevedendo che essi indichino la quantità di prestazioni sanitarie da erogare e contemplino anche indici di soddisfazione degli utenti.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 502, in materia di organizzazione dei dipartimenti delle aziende sanitarie.

In particolare si prevede che l'organizzazione dipartimentale costituisca il modello ordinario di gestione operativa, non solo di tutte le attività delle aziende sanitarie locali, ma anche delle aziende ospedaliere.

Inoltre si stabilisce che la nomina del Direttore di dipartimento è effettuata dal Direttore generale dell'azienda, sentito il Collegio di direzione, su proposta del comitato di dipartimento tra una terna di dirigenti con incarico di struttura complessa.

In tale contesto si prevede altresì che le Regioni disciplinino le competenze dei dipartimenti, nonché le modalità assegnazione e gestione delle relative risorse, e che le aziende adottino l'organizzazione dei dipartimenti stessi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, decorsi i quali il Direttore generale dell'azienda è privato della quota variabile della sua retribuzione.

L'articolo 7 inserisce un nuovo articolo 17-*ter* nel decreto legislativo n. 502, il quale introduce disposizioni volte a statuire le responsabilità dei direttori di dipartimento.

In particolare ai direttori sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie, volte a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni in base alle evidenze scientifiche, e di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini. In tale contesto si prevede inoltre l'attribuzione al direttore del dipartimento dei compiti di organizzazione e gestione flessibile dei posti letto.

L'articolo 8, comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 15-*novies* del già citato decreto legislativo n. 502, dispone che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, compresi i direttori di struttura complessa, è fissato in 70 anni.

Per i professori universitari che siano impegnati in progetti di ricerca clinica il comma 2 prevede la possibilità di continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista dal progetto anche oltre il limite di età per il collocamento a riposo.

Il comma 2-*bis* interviene sulla formulazione dell'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge n. 112 del 2008, il quale sancisce la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente che abbia maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, al fine di escludere dall'applicazione di tale previsione anche tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, oltre che, come già previsto, i magistrati, i professori universitari ed i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

L'articolo 9 individua i principi fondamentali cui le regioni dovranno attenersi nella disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

In particolare si stabilisce che il rapporto di lavoro del dirigente medico e sanitario è incompatibile con ogni altro lavoro indipendente e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario nazionale, e che il rapporto stesso può svolgersi nelle seguenti forme: rapporto non esclusivo; rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria; rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria allargata.

Si prevede altresì che le regioni definiscano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale in termini tali che i volumi di queste ultime non siano superiori, per ciascun dipendente, alle prestazioni assicurate per i compiti istituzionali, al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra le due tipologie di attività.

Inoltre si stabilisce che l'azienda sanitaria possa decidere se attivare o meno la libera professione intramuraria, la quale sarà gestita dall'azienda sanitaria in modo distinto dall'attività istituzionale, e secondo tariffe professionali definite dal singolo dirigente sanitario, d'intesa con l'azienda sanitaria, previo accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sanitarie.

Per quanto riguarda l'attività libero-professionale effettuata all'esterno delle strutture aziendali, essa sarà regolata dal Direttore generale dell'azienda sanitaria con apposito regolamento, e potrà essere svolta presso studi professionali privati o presso strutture private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e comunque senza oneri né per l'azienda né per il professionista.

La disposizione specifica inoltre che ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività, la quale non è revocabile, salvo il caso di successiva opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di esercizio della libera professione intramuraria da parte degli operatori sanitari non medici.

A tale proposito si prevede che tali operatori, legati con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le strutture sanitarie pubbliche, hanno il diritto di esercitare attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, salvo che non sussista conflitto di interessi con le attività istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale attività libero-professionale può essere svolta anche in forma intramuraria ed allargata presso le aziende sanitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende ospedaliero-sanitarie e le strutture sanitarie convenzionate, secondo le modalità stabilite da tali enti con specifici regolamenti.

L'articolo 10-*bis* prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinino l'attivazione, presso le aziende sanitarie ed ospedaliere e gli IRCCS, di servizi di ingegneria clinica, i quali hanno il compito di garantire l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici, la manutenzione e le verifiche periodiche di tali dispositivi nonché di contribuire alla programmazione delle nuove acquisizioni ed alla formazione del personale in materia.

L'articolo 11 precisa l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, il quale si estende anche all'Ospedale Galliera di Genova, all'Ordine Mauriziano, agli enti di ricerca, agli istituti ed enti

ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, agli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto, e Torre Pellice, all'Ospedale Israelitico di Roma, nonché alle aziende ospedaliero-universitarie ed agli IRCCS pubblici.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'articolo 10 del testo unificato in esame, il quale introduce, anche per gli operatori sanitari non medici che operino con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, la possibilità di esercitare attività libero-professionale, sottolinea l'esigenza di chiarire il regime tributario applicabile in materia, specificando che anche i redditi derivanti da tali attività sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi. Rileva infatti come, stante il carattere tassativo dell'elencazione dei redditi assimilati di cui al predetto articolo 50 del TUIR, in mancanza di tale chiarimento potrebbero sorgere dubbi riguardo al trattamento fiscale di tali compensi, che finirebbero in tal caso per essere qualificati quali redditi da lavoro autonomo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, condivide i rilievi espressi dal Sottosegretario circa l'esigenza di specificare meglio il regime tributario dei redditi derivanti dalle attività libero professionali svolte dal personale sanitario non medico del Servizio sanitario nazionale, formulando una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato)*.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) sottolinea, in via generale, come l'aspetto più rilevante del provvedimento in esame riguardi le procedure di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, per le quali si prevede di mantenere la competenza degli organi politici; non ritiene pertanto che l'intervento legislativo presenti caratteri particolarmente innovativi, e che sia invece necessario porsi degli interrogativi circa l'opportunità di tale scelta legislativa nell'attuale momento sociale e politico.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato D'Antoni rileva come le competenze in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie spettino alle regioni.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.
C. 2426 Golfo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia preliminarmente come la Commissione Finanze e Tesoro del Senato dovrebbe avviare, nella seduta odierna, l'esame di due proposte di legge aventi oggetto identico a quello del provvedimento che la Commissione si accinge ora ad esaminare. Ritiene pertanto opportuno stabilire, attraverso le intese tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato previste dall'articolo 78 del Regolamento, quale ramo del Parlamento debba procedere prioritariamente nell'esame dell'intervento legislativo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2426 Golfo, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Evidenzia quindi come la ragione fondamentale che ha spinto i presentatori a formulare una proposta di legge volta a favorire un maggiore equilibrio tra i generi sessuali nella partecipazione agli organi di amministrazione delle società quotate sia il bassissimo numero di donne presenti negli organi di amministrazione delle società italiane, in particolare per quanto riguarda le società quotate in borsa.

Secondo i dati richiamati dalla relazione illustrativa della proposta, le statistiche della Commissione europea indicano infatti che l'Italia è ventinovesima (su 33 Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate (e conta solo il 4 per cento di amministratori di sesso femminile, contro una media dell'Unione europea a 27 membri dell'11 per cento) seguito solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo.

Dati ancora più preoccupanti emergono qualora si considerino i consigli di amministrazione delle prime trecento società europee, di cui 23 italiane: in tale contesto, infatti, la *European Professional Women Network* indica che, in seno a tali 23 società italiane, su 375 posti negli organi di amministrazione, solo 8 sono occupate da esponenti del sesso femminile, inchiodando l'Italia al sedicesimo posto, su 17, della relativa classifica.

Tale situazione, oltre a segnalare i ritardi nel raggiungimento di un'effettiva parità tra i generi, costituisce un elemento di ritardo culturale che pregiudica il grado di internazionalizzazione delle imprese italiane e rischia di allargare la distanza del nostro sistema economico rispetto al contesto internazionale, nel quale si osserva la tendenza delle società più importanti sul mercato ad aprire in misura sempre maggiore i propri organi di amministrazione a professionisti di nazionalità diversa da quella della società, in particolare di sesso femminile.

Rileva quindi come il tema affrontato dalla proposta di legge non costituisca solo un problema di « genere », di tutela, cioè, dei diritti delle donne, ma rappresenti soprattutto un problema di modernizzazione e di rafforzamento del tessuto economico e professionale del Paese, il quale deve potersi avvalere, per sostenere le sfide poste dalla concorrenza internazionale, delle risorse umane, intellettuali ed imprenditoriali delle donne, anche attraendo le migliori intelligenze manageriali femminili presenti sul mercato europeo e internazionale.

Inoltre, il superamento di questa situazione di grave squilibrio tra generi rappresenta un elemento fondamentale per migliorare la mobilità sociale del Paese, la quale costituisce a sua volta una delle molle fondamentali per lo sviluppo, non solo economico, dell'Italia.

Evidenzia infatti come la sostanziale marginalità delle risorse professionali femminili costituisca la spia di incrostazioni storiche e culturali che rischiano di condannare il Paese, nel lungo periodo, alla stagnazione, e come un maggiore coinvolgimento delle donne all'interno delle imprese potrebbe rappresentare uno stimolo potente all'innovazione del sistema.

Inoltre, una partecipazione più attiva a qualificata dell'universo femminile ai segmenti elevati della vita professionale ed imprenditoriale potrebbe favorire il superamento dell'attuale crisi delle classi dirigenti, contribuendo ad eliminare meccanismi familistici o di cooptazione e ad orientare i processi di selezione verso logiche improntate maggiormente al merito.

In tale contesto sottolinea come le norme recate dalla proposta di legge trovino interessanti precedenti in altri ordinamenti europei, nei quali sono state già adottate misure positive, in alcuni casi ben più incisive, per incentivare la partecipazione delle donne alla vita so-

cietaria. In particolare, la Norvegia ha approvato nel 2003 una legge in materia che impone alle aziende una presenza minima del 40 per cento di donne negli organi esecutivi, a pena di scioglimento, che ha comportato in quel Paese un drastico incremento della percentuale dei dirigenti di sesso femminile, che è passata dal 6 per cento del 2001 al 33 per cento.

In tale contesto evidenzia peraltro come un intervento di sostegno alla presenza delle donne nei settori « alti » del mondo imprenditoriale dovrebbe accompagnarsi ad una riflessione, più ampia e generale, sulle tematiche della partecipazione femminile al mondo del lavoro legale, che tuttavia esulano dall'ambito della proposta di legge in esame e dalle stesse competenze della Commissione Finanze. A tale proposito ricorda infatti come il livello di occupazione femminile in Italia risulti ancora particolarmente basso rispetto alla media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea, e costituisca, com'è noto, uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro nazionale.

Passo quindi ad analizzare il contenuto della proposta di legge, essa si compone di soli 2 articoli.

L'articolo 1 inserisce due nuovi commi nell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale detta disposizioni in materia di elezione e composizione del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate.

In particolare il nuovo comma 1-*bis* stabilisce che gli statuti delle società quotate prevedano che il riparto degli amministratori da eleggere è effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. La disposizione specifica che tale equilibrio si intende raggiunto quando almeno un terzo dei componenti eletti dell'organo amministrativo della società appartiene al genere meno rappresentato all'interno dell'organo stesso.

La norma sembra doversi intendere nel senso che l'introduzione negli statuti delle società quotate di criteri per l'equilibrio tra i generi sessuali nella composizione degli organi di amministrazione è obbligatorio, e non rappresenta una mera facoltà per le società; ciò risulta del resto confermato dal tenore della relazione illustrativa allegata alla proposta di legge.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della previsione, dal momento che la novella è riferita al solo articolo 147-*ter* del TUF, il quale regola l'elezione e composizione del consiglio di amministrazione, essa si estende solo alle società quotate che utilizzino il modello societario cosiddetto « tradizionale », che prevede la presenza dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Viceversa, il tenore letterale della disposizione indica che essa non si applicherebbe alle società che utilizzino il sistema cosiddetto « duale », articolato in un consiglio di sorveglianza ed in un consiglio di gestione, la cui composizione è oggetto di specifica previsione da parte dell'articolo 147-*quater* del TUF, né alle società che, ai sensi degli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, adottino il sistema « monastico », basato sul consiglio di amministrazione e su un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Tale scelta normativa può essere certamente oggetto di ulteriore riflessione.

Quanto al merito della nuova previsione, essa è formulata in termini neutri, in quanto la riserva di un terzo dei posti in consiglio non si applica in riferimento al genere maschile o a quello femminile, ma al genere che risulti meno rappresentato nel consiglio: pertanto la norma si applicherebbe anche qualora la componente meno rappresentata risultasse quella maschile.

Tale formulazione è evidentemente finalizzata a definire una norma di generale applicazione, nonché ad evitare, come indicato dalla relazione illustrativa, che essa possa risultare discriminatoria e dunque passibile di sollevare rilievi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza dei sessi dinanzi alla legge, sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

Inoltre la previsione, come ricordato in precedenza, si riferisce alle sole società quotate: si tratta, evidentemente, di una delle opzioni che sarebbero state tecnicamente percorribili, e che risponde a diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, in tal modo si circoscrive l'impatto cogente, e, dunque, dirigistico della norma, al fine di realizzare un equilibrio rispetto alla salvaguardia della libertà di iniziativa economica, anch'essa costituzionalmente riconosciuta dall'articolo 41 della Carta fondamentale.

In secondo luogo, previsioni che impongano limiti minimi all'equilibrio tra i generi nell'ambito degli organismi societari meglio si inseriscono nella realtà delle società quotate, le quali, proprio in quanto strutturalmente aperte alla partecipazione del pubblico al capitale, dovrebbero impiegare modelli di gestione più strutturati ed « oggettivi », che meglio si prestano ad una regolamentazione analitica sulla composizione degli organi di amministrazione.

Ben più problematico risulterebbe invece sottoporre a tali regole le società non quotate, in particolare le società di persone e quelle a responsabilità limitata, caratterizzate molto spesso da assetti di controllo prevalentemente familiare e da una struttura organizzativa più semplice, le quali rappresentano una quota molto ampia del panorama imprenditoriale italiano, e che mal si attaglierebbero ad un siffatto, penetrante intervento pubblicistico.

Inoltre tale opzione consente di ancorare le nuove previsioni al quadro normativo, ricco ed articolato, del TUF, in cui gli interventi pubblicistici nella sfera organizzativa delle società trovano fondamento nell'esigenza di garantire la tutela costituzionale del risparmio, e che già detta disposizioni specifiche in materia di composizione dei consigli di amministrazione.

In merito alla previsione del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del TUF ritiene comunque opportuno approfondire la sua compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, e, soprattutto, di libertà dell'iniziativa economica di cui all'articolo 41.

Il nuovo comma 1-*ter* demanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il compito di stabilire, con proprio regolamento che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-*bis*.

A tale proposito rileva come la definizione delle sanzioni, soprattutto penali, ma anche solo amministrative, applicabili in caso di violazione dell'obbligo di cui al nuovo comma 1-*bis*, non possa essere lasciato ad una fronte normativa secondaria quale l'atto regolamentare, per di più in assenza di ogni indirizzo da parte del legislatore circa gli elementi essenziali della sanzione stessa, in considerazione della riserva di legge vigente in materia ai sensi degli articoli 23 e 25 della Costituzione.

Possono inoltre sollevarsi dubbi circa l'opportunità di introdurre sanzioni in materia, le quali potrebbero risultare sproporzionate rispetto alla violazione.

L'articolo 2 disciplina gli aspetti temporali relativi alle nuove norme introdotte dall'articolo 1, prevedendo che le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del TUF si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Rammenta infine che al Senato sono state presentate le proposte di legge A.S. 1719 Germontani e A.S. 1819 Bonfrisco, di contenuto quasi identico a quello della proposta di legge in esame, le quali saranno anch'esse esaminate dalla 6ª Commissione del Senato a partire dalla seduta odierna.

A tale proposito condivide l'esigenza, già sottolineata dal Presidente, di promuovere le opportune intese tra il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato al fine di coordinare i lavori delle due Commissioni.

Ritiene quindi utile procedere ad una serie di audizioni per approfondire le tematiche coinvolte dall'intervento legislativo.

Lella GOLFO (PdL) ringrazia il relatore per l'esauriente illustrazione della sua proposta di legge, la quale trae spunto dall'esperienza da lei stessa maturata all'interno della Fondazione Bellisario relativamente alle problematiche concernenti la partecipazione delle donne al mondo delle imprese italiane.

A tale proposito sottolinea il dato, estremamente significativo, secondo cui, su un numero totale di circa 2.800 posti nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane, solo 167 sono attualmente occupati da persone di sesso femminile, rilevando come tale semplice elemento di fatto sia sufficiente a giustificare l'esigenza di rafforzare la presenza femminile degli organi di amministrazione di tali società.

Ricorda quindi che il testo della proposta di legge è stato inviato a tutte le società italiane quotate, molte delle quali (circa 67) hanno espresso su di essa una valutazione sostanzialmente positiva e che, nel medesimo contesto, si è proceduto, nei giorni scorsi, alla costituzione di un comitato di sostegno al provvedimento legislativo. Ritiene quindi che tanto il mondo imprenditoriale quanto l'opinione pubblica italiana abbiano raggiunto un'adeguata consapevolezza in ordine a tale problematica, e che sia pertanto maturo un intervento del legislatore in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente,* condivide la proposta del relatore di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, ad una serie di audizioni, le quali saranno precisate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, della Commissione, quando saranno state raggiunte le intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Testo unificato C. 799 ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il Testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 10, il quale reca disposizioni in materia di esercizio di attività libero-professionale da parte degli operatori sanitari non medici che operino con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, provveda la Commissione di merito a specificare che i redditi derivanti dallo svolgimento della libera professione intramuraria da parte dei predetti operatori sanitari non medici, sono qualificati, a fini tributari, come assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *e),* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01708 Caparini: Iniziative del MiBac sulla conclusione dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valcamonica 57

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 63

5-01755 Picierno: Sulle prove di accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia del 2 e 4 settembre 2009 57

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 64

5-01764 Mancuso: Questioni correlate all'eventuale abolizione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento e al problema dei precari nella scuola 58

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 66

5-01777 Pes: Questioni relative al personale precario della scuola e agli studenti con disabilità in Sardegna 58

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 68

5-01779 Mario Pepe (PD): Sul precariato del personale della scuola 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 70

5-01795 Ceccuzzi: Iniziative preparatorie alla nomina di una città italiana a « Capitale europea della cultura » nel 2019 58

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 72

5-01811 Ciccanti: Sulla valutazione di un'alunna della scuola media statale « Luciani » di Ascoli Piceno 59

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 73

5-01837 Frassinetti: Sulla scelta del titolo del cineforum organizzato presso il liceo classico Manzoni di Milano 59

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 76

5-01843 Capitanio Santolini: Sulla indizione di un nuovo concorso ordinario per dirigenti scolastici 59

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 77

5-01847 Ciocchetti: Assegnazione di un termine per la risposta del MiBac alle richieste di prestito di beni culturali statali per mostre ed esposizioni 60

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 78

5-01860 Reguzzoni: Iniziative per il libero accesso degli studenti del corso di laurea in Medicina e per l'ampliamento dei posti disponibili 60

ALLEGATO 11 (Testo della risposta) 79

5-01868 Centemero: Sull'attribuzione di un nuovo codice meccanografico alle scuole di Monza e della Brianza 60

ALLEGATO 12 (Testo della risposta) 80

5-01888 Ghizzoni: Modalità di reclutamento dei ricercatori universitari 61
ALLEGATO 13 (Testo della risposta) 81
5-01915 Giulietti: Sul conflitto di funzioni cumulate dal dottor Mario Resca 61
ALLEGATO 14 (Testo della risposta) 82
5-01942 Garagnani: Sul caso della scuola Longhena di Bologna 62
ALLEGATO 15 (Testo della risposta) 84
5-01986 Zazzera: Questioni inerenti la Fondazione Orchestra di Roma e del Lazio 62

INTERROGAZIONI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, e il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 11.35.

5-01708 Caparini: Iniziative del MiBac sulla conclusione dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valcamonica.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, in quanto il Governo si è impegnato al finanziamento del Museo Nazionale della preistoria della Valle Camonica, che racchiude le testimonianze di una delle più antiche civiltà che hanno popolato il territorio italiano, orgoglio della Valle Camonica.

5-01755 Picierno: Sulle prove di accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia del 2 e 4 settembre 2009.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pina PICIERNO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, in quanto ricorda che l'argomento era stato già trattato in Commissione, tramite la presentazione di interrogazioni e l'approvazione all'unanimità di una risoluzione, nella quale si chiedeva di operare scelte chiare per quello che riguardava l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, ai fini di uno svolgimento corretto dei test d'ingresso. Lamenta che anche quest'anno, come si evince da varie testimonianze, si sono verificate gravi irregolarità quali: apertura dei plichi precedentemente allo svolgimento delle prove, ingresso di persone estranee nei locali sede d'esame, uso di cellulari. Rileva inoltre che sono state fornite due risposte errate a due quesiti oggetto del test. Ribadisce, quindi, che ci si trova di fronte ad una ennesima beffa e che ancora una volta si assiste alla lesione del diritto di questi ragazzi ad essere giudicati per le competenze e per il proprio merito. Per quello che riguarda inoltre la questione delle due risposte errate ai test n. 54 e n. 72, sottolinea si trova di tratta di domande alle quali era impossibile rispondere e che, sicuramente, provocheranno ricorsi al TAR. Nella risposta, infatti, gli stessi esperti del Ministero riconoscono, dopo aver fatto le loro contro deduzioni, che vi possono essere stati dei risultati errati a causa di refusi. Inoltre, nella risposta fornita, si afferma che per i test di accesso la competenza è esclusiva dell'università: ciò non corrisponde a verità, poiché come noto all'interno del Ministero stesso vi sono commissioni deputate alla stesura dei test di ingresso. Ritiene che occorra « mettere mano » ad una normativa che garantisca il diritto ad essere selezionati in base al proprio merito.

In conclusione, ribadisce, di dichiararsi assolutamente insoddisfatta, in quanto ritiene che un Governo che fa della meritocrazia una propria bandiera debba prendere atto degli indirizzi espressi da questa Commissione, al fine di selezionare i nuovi aspiranti medici in base alle proprie competenze e al loro merito.

5-01764 Mancuso: Questioni correlate all'eventuale abolizione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento e al problema dei precari nella scuola.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA. risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta anche per la tempestività con la quale si risponde all'interrogazione, pur condividendo il progetto generale di riforma dell'accesso alla docenza e il coraggio con cui si vuole mettere mano a un settore rilevante della pubblica amministrazione. Fa peraltro rilevare che, da una parte, nel settore in questione vi sono risorse umane che si sono andate formando nel tempo – anche acquisendo attestati da parte delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario(SSIS)- e che dall'altro si verificano inserimenti a pettine di colleghi di altre province. Occorre quindi, al di là del caso specifico, un ripensamento generale della materia che metta ordine al di là delle abilitazioni ottenute attraverso le SSIS.

5-01777 Pes: Questioni relative al personale precario della scuola e agli studenti con disabilità in Sardegna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD) replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta. Ritiene l'interrogazione ancora utile, anche se in parte superata dagli eventi, in quanto è stato già esaminato in prima lettura il decreto-legge n. 134 a cui si fa riferimento. Rileva che non si è ancora addivenuti alla conclusione di accordi regionali per il precariato con il mantenimento di criteri d'intervento e di applicazione unitaria discussi in un tavolo di confronto con la Conferenza unificata Stato-regioni.

Esprime inoltre la propria insoddisfazione per quello che riguarda l'attuazione del diritto allo studio di persone con disabilità, in quanto il rapporto di un docente ogni 1,7 allievi, affermato dal Governo non corrisponde ai dati in suo possesso, sottolineando inoltre, come i 5 mila docenti di sostegno in più sono in realtà docenti transitati dall'organico di fatto all'organico di diritto e quindi non possono essere considerati come aggiuntivi.

5-01779 Mario Pepe (PD): Sul precariato del personale della scuola.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mario PEPE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, in quanto il passo avanti messo in atto con il decreto-legge n. 134 non può recuperare la situazione di disagio che si è venuta a creare per le famiglie, per i giovani e per i docenti con l'introduzione del decreto-legge n. 112. Evidenzia quindi che occorre dare ristoro alla situazione dei precari. Ritiene inoltre assurdo e contraddittorio che con il decreto-legge n. 134 si siano disciplinate ipotesi di supplenze per tipologie di precariato, mentre dall'altra parte si sono messi fuori servizio un numero notevole di precari con il decreto-legge n. 112.

5-01795 Ceccuzzi: Iniziative preparatorie alla nomina di una città italiana a « Capitale europea della cultura » nel 2019.

Il sottosegretario Francesco Maria Giro risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Franco CECCUZZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, sia per i tempi che per il contenuto della risposta fornita dal Governo. Apprezza nella risposta che il Governo abbia dato attenzione all'alto profilo culturale che si è voluto addurre con la candidatura della città di Siena. Ferma restando la validità delle altre candidature, ritiene peraltro che la città di Siena per proprie peculiarità possa ricoprire in maniera più che degna il ruolo di « capitale europea della cultura ». Si dichiara inoltre soddisfatto per la riunione tenutasi presso il Comune di Siena il 6 ottobre scorso, alla quale sono intervenuti i sovrintendenti del Ministero, i quali hanno aderito alla richiesta dell'amministrazione comunale di far parte del comitato promotore.

5-01811 Ciccanti: Sulla valutazione di un'alunna della scuola media statale « Luciani » di Ascoli Piceno.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto, in quanto nella risposta si danno solo delle valutazioni tecniche, senza avere svolto le dovute verifiche ispettive in merito ai fatti denunciati. Stigmatizza, come un' alunna sia stata respinta al secondo anno di scuola media, a fronte di un percorso scolastico soddisfacente fino al primo quadrimestre, senza che di questo venisse avvisata la famiglia – anche in merito a supposti comportamenti della ragazza – che avrebbero portato alla decisione di bocciatura da parte del consiglio di classe. Auspica che il ricorso straordinario al Capo dello Stato riesca a risolvere la situazione e sottolinea ancora una volta che prima di procedere alla bocciatura dell'alunna non sono stati messi in campo dalla scuola i doverosi interventi di possibile recupero.

5-01837 Frassinetti: Sulla scelta del titolo del cineforum organizzato presso il liceo classico Manzoni di Milano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Paola FRASSINETTI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta e ribadisce contemporaneamente la giustezza e l'importanza dell'interrogazione da lei presentata. Ricorda che i fatti si sono svolti in un liceo storico di Milano e che il titolo dato al cineforum era: « io non mi sento italiano », titolo tratto da un noto monologo di Giorgio Gaber. Rileva che una cosa è il titolo di un'opera teatrale e diversa cosa è usarlo per un cineforum scolastico a carattere educativo. Rileva, infatti, che questa scelta non ha mancato di suscitare diversi malumori nella scuola: il titolo scelto sta a ribadire come si cerchi di sfruttare personaggi importanti e di valore come Gaber per fini non corretti, usando titoli che in una sede, come quella scolastica sono mal posti e scarsamente educativi. Concludendo, auspica che il rinnovamento dell'insegnamento dell'educazione civica, con la materia Costituzione e cittadinanza, non venga poi messo a repentaglio, nei suoi fini educativi dalle attività ricreative espletate nell'ambito dell'autonomia scolastica.

5-01843 Capitanio Santolini: Sulla indizione di un nuovo concorso ordinario per dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Ricorda come la scuola nel suo complesso sia oggi in grande fermento; vi sono grandi novità che si affacciano, come la riforma degli istituti d'istruzione superiore, per la quale il Parlamento è chia-

mato a dare solo dei pareri. Per entrare nel merito del testo dell'interrogazione, ricorda che il problema dei dirigenti è molto importante in quanto essi sono il fulcro della scuola, poiché se è vero che al centro dell'istituzione scolastica è posto lo studente, il dirigente scolastico riveste una funzione essenziale. Evidenzia come nella risposta ricevuta il Ministero stesso riconosca che, pur assumendo i 647 dirigenti scolastici non sono esaurite tutte le « code concorsuali », infatti vi sono candidati che sono in attesa e che hanno diritto alla dirigenza. Rileva inoltre che nella risposta si fa riferimento alla legge n. 43 del 2005 che, a suo giudizio, non può essere applicabile alla fattispecie contenuta nel suo atto ispettivo. Ribadisce che vi sono 150 candidati in attesa di nomina a fronte di 150 posti scoperti; a questo riguardo, la ventilata emanazione di un prossimo bando di concorso per dirigenti, di cui si stanno effettuando gli adempimenti preliminari la lascia perplessa. Per quello che riguarda il « Master Mundis » si ritiene soddisfatta della risposta in quanto, vi si afferma che questo master, di secondo livello, sarà valutato, con particolare rilevo per il profilo professionale del dirigente scolastico.

5-01847 Ciocchetti: Assegnazione di un termine per la risposta del MiBac alle richieste di prestito di beni culturali statali per mostre ed esposizioni.

Il sottosegretario Francesco Maria Giro risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto, in quanto la risposta data è una risposta tecnica, stilata dagli uffici che difendono il loro operato. Ricorda come nel prestito di opere d'arte per mostre ed esposizioni sia in territori nazionale che internazionale i quattro mesi previsti non vengano nei fatti mai rispettati. Sottolinea come questa incertezza dei tempi tecnici configuri un aggravio nell'organizzazione di mostre di livello, nelle quali i tempi sono importanti per la realizzazione e il disbrigo di tutte le incombenze necessarie. Ritiene, inoltre, opportuno segnalare al sottosegretario che da parte degli uffici non vi è questa affermata solerzia nel rispondere affermativamente o negativamente alla richiesta di prestito di beni culturali. Ritiene, quindi, necessario un provvedimento di tipo amministrativo che nel dettaglio e nel merito espliciti le modalità di rilascio dei beni culturali richiesti sia per quello che riguarda il territorio italiano sia per quello che riguarda il territorio estero.

5-01860 Reguzzoni: Iniziative per il libero accesso degli studenti del corso di laurea in Medicina e per l'ampliamento dei posti disponibili.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, nella quale ha avuto assicurazioni su una possibile riconsiderazione della possibilità di aumentare l'offerta formativa in oggetto, rispondendo in questo modo a istanze provenienti da varie parti del mondo accademico.

5-01868 Centemero: Sull'attribuzione di un nuovo codice meccanografico alle scuole di Monza e della Brianza.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Paola FRASSINETTI (PdL) replicando in qualità di cofirmataria si dichiara soddisfatta, ricordando che si tratta di una riorganizzazione meccanografica di cui è competente il Ministero, resasi necessaria con l'istituzione delle nuove province di Monza e Brianza. Si dichiara inoltre soddisfatta per la risposta ricevuta, in particolare, per quello che riguarda il tavolo

tecnico costituito dalle nuove province per una rivalutazione complessiva anche a livello normativo del problema.

5-01888 Ghizzoni: Modalità di reclutamento dei ricercatori universitari.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ricorda come anche per precedenti atti di sindacato ispettivo si sia dichiarata insoddisfatta; oggi non può che dirsi allibita dalla risposta ricevuta. Rileva come nella risposta del Governo in sostanza le venga data ragione in quanto si ammette che le risorse, già messe a bilancio, riferentesi alle cosiddette « quote Mussi »sono di fatto subito utilizzabili. Ricorda come in proposito al Senato è stato presentato un emendamento del Senatore Valditara, poi bloccato in Commissione. Rammenta che un analogo emendamento è stato presentato dal Governo al progetto di legge n.1167, collegato alla finanziaria 2009, e che il provvedimento sta seguendo il suo *iter* parlamentare e quindi non potrà essere approvato prima della fine dell'anno. Ricorda come gli 80 milioni di euro sono disponibili sul capitolo 1714, piano di gestione 2 e che l'autorizzazione alla spesa di questi fondi è contenuta nella stessa legge finanziaria del 2007, che non le risulta essere abrogata. Afferma che, a suo giudizio, la possibilità di procedere in via amministrativa per l'utilizzo di tali somme, come sostenuto nella risposta del Governo, non sia possibile per quello che riguarda questa fattispecie. Chiede al Governo quando intenda rendere disponibili i fondi e raccomanda al Sottosegretario un supplemento di intervento per questa delicata questione che interessa molti ricercatori in attesa del bando di concorsi già finanziati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, afferma di conoscere bene il problema e che si tratta di una situazione che crea imbarazzo, nella quale vi è stato un incidente di percorso e ritiene che possano esserci degli spiragli positivi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5-01915 Giulietti: Sul conflitto di funzioni cumulate dal dottor Mario Resca.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 14*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto, assicurando innanzitutto che per quello che riguarda il merito dell'interrogazione, è escluso ogni personalismo sia nei confronti di Mario Resca sia nei confronti di chiunque altro. Rileva che nell'interrogazione ha posto una questione di interesse generale, che riguarda il cumulo delle cariche afferenti ad una sola persona. , ricordando inoltre come nella sua interrogazione non si fa nessuna contestazione o rilievo in merito al *curriculum* di Resca o ai suoi emolumenti. Ribadisce che la questione che gli preme sottolineare, che travalica il momento contingente, questa persona, e questo Governo, riguarda l'opportunità che uno stesso dirigente, pur altamente qualificato, possa ricoprire contemporaneamente più incarichi e che a fronte di questo possa espletare bene il mandato per ogni incarico ricoperto. Nella risposta del Governo si fa presente che non c'è incompatibilità tra la posizione attualmente ricoperta da Mario Resca in quanto direttore generale alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e l'essere presidente della finanziaria Finbieticola, che ha l'incarico di dismettere impianti ed aree fabbricabili di ex zuccherifici. Sottolinea come il problema si pone in quanto alcuni di questi zuccherifici sono sottoposti ai vincoli della soprintendenza e che, a questo proposito, sono sorti già comitati di difesa e di tutela di questo patrimonio. Nella risposta viene evidenziato come per

evitare ogni possibile strumentalizzazione il dottor Resca abbia espresso la sua disponibilità alla propria sospensione dall'incarico di presidente della società Finbieticola. Rileva come, a suo giudizio, tale gesto pur ampiamente apprezzabile, non possa essere configurato come un gesto di grande sensibilità istituzionale, cosa che si sarebbe configurata se il dottor Resca si fosse sospeso al momento della nomina. Inoltre, sottolinea come sia intervenuto successivamente un fattore, a suo giudizio, ancora più grave della Finbieticola e degli zuccherifici, in quanto il dottor Resca è nel consiglio d'amministrazione della Mondadori. Risulta chiaro con riferimento alle varie attività della Mondadori connesse con i musei, ad esempio i *book shops* e, in particolare, la possibile nomina a responsabile del « Centro per il libro e la lettura » di un alto dirigente della Mondadori, che si tratti di fattispecie che avrebbero veramente avuto bisogno di garbo e sensibilità istituzionale. Riterrebbe opportuno procedere ad un'audizione per quello che riguarda gli intendimenti circa il nuovo responsabile del Centro per il libro e la lettura e conclude affermando che l'interrogazione è volta proprio ad evitare strumentalizzazioni, che di fronte ad una situazione di questo genere non possono che venire fuori ripetutamente.

5-01942 Garagnani: Sul caso della scuola Longhena di Bologna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 15*).

Paola FRASSINETTI (PdL) replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta per l'articolata e approfondita risposta in cui sono stati evidenziati in tutta la loro complessità i diversi passaggi della vicenda che ha interessato la scuola Longhena di Bologna.

5-01986 Zazzera: Questioni inerenti la Fondazione Orchestra di Roma e del Lazio.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che su richiesta del presentatore dell'interrogazione in titolo, lo svolgimento della stessa verrà rinviata ad altra seduta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO 1

5-01708 Caparini: Iniziative del MiBac sulla conclusione dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valcamonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Caparini con la quale vengono richieste informazioni sullo stato degli interventi finanziari finalizzati alla conclusione, nei tempi previsti, dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica.

A tal proposito sono lieto di comunicare che, a fronte della richiesta di finanziamento di 1 milione e 50 mila euro presentata dalla Direzione Regionale per i beni e le attività culturali della Lombardia per gli interventi di completamento del Museo da finanziare con le risorse del programma ARCUS s.p.a. relativo all'anno 2009, sarà assegnata, con il relativo decreto interministeriale Mibac/Mininfrastrutture di prossima emanazione, la somma di 1 milione di euro.

Tale somma, integrata dal finanziamento di 400 mila euro effettuato dalla Fondazione Cariplo, permetterà quindi di coprire quasi interamente il costo previsto per il completamento del progetto in argomento.

In questo modo intendo confermare la costante attenzione del Ministero e mia personale per il rilevante patrimonio archeologico della Valle Camonica – oggetto, come noto, di un vasto e articolato piano di interventi – anche in relazione agli impegni che avevo assunto in occasione della risposta alla precedente interrogazione n. 5-00046 svoltasi in questa Commissione in data 11 giugno 2008.

ALLEGATO 2

5-01755 Picierno: Sulle prove di accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia del 2 e 4 settembre 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione illustrata dall'onorevole Picierno riguardante irregolarità che si sarebbero verificate durante lo svolgimento dei test di accesso al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009-2010, premesso che tale materia è competenza esclusiva delle Università, si precisa che il decreto annuale con il quale vengono definite le modalità di partecipazione ed i contenuti delle varie prove fa specifico riferimento alla necessità che i bandi di concorso prevedano disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indichino i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Come per ogni prova concorsuale, viene anche disposto che gli stessi bandi definiscano le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel caso gli Atenei non dispongano diversamente.

Il Ministero ha assunto l'onere di porre in essere accorgimenti organizzativi per assicurare la riservatezza delle prove, nonché una informazione puntuale ai candidati; è stato, infatti, previsto che le scatole contenenti i plichi (materiale per la prova) fossero collocate, ancora sigillate, nelle aule, il CINECA ha provveduto a sigillare ciascuna scatola, oltre che con il nastro adesivo anche con le reggette, nastri per imballaggi, chiuse con apposto sigillo riportante, peraltro, un codice numerico che era possibile eliminare soltanto tagliando con le forbici le medesime.

In tal modo era impossibile manomettere la scatola prima dell'inizio della prova.

Per offrire un'informazione quanto più completa e specifica ai candidati delle singole fasi della prova e anche al fine di richiamare le conseguenze di un comportamento non corretto durante lo svolgimento della stessa, è stato realizzato un video, pubblicato sul sito del Ministero, messo in linea anche su quello dei vari Atenei e proiettato nella maggior parte dei casi nell'aula di svolgimento della prova. Una comunicazione vocale richiamava l'attenzione su alcuni aspetti e comportamenti fondamentali, compreso il divieto di far uso di cellulari o strumentazioni similari, richiamando le relative sanzioni.

I candidati sono stati, peraltro, protagonisti della verifica della correttezza delle procedure atte a garantire la riservatezza della prova.

L'integrità delle scatole doveva, infatti, essere verificata, prima dello svolgimento della prova, da due studenti tra i presenti in aula che hanno sottoscritto una dichiarazione, unitamente al Presidente o responsabile d'aula, dalla quale sono risultati l'integrità delle scatole; il numero dei plichi distribuiti; il numero di quelli eventualmente non utilizzati.

I medesimi studenti hanno anche assistito alla chiusura dei contenitori in cui, al termine della prova, sono state inserite le

buste contenenti il modulo di risposte di ciascun candidato ed hanno apposto la loro firma sui lembi di chiusura unitamente al Presidente della Commissione d'esame.

Ogni candidato ha ricevuto, tra il materiale per la prova, un foglio sul quale erano prestampati il codice identificativo della medesima, l'indirizzo del sito web del MIUR (*www.accessoprogrammato.miur.it*); le chiavi personali (username e password): tali chiavi hanno consentito ai partecipanti di verificare sull'area riservata del sito pubblico l'immagine del modulo con le risposte rese, l'ordine dei quesiti e delle risposte della propria prova, il punteggio complessivo conseguito, distinto per singolo argomento d'esame.

Attraverso tale sistema la quasi totalità dei candidati ha avuto accesso al sito.

Relativamente all'anno accademico 2009-2010, l'Allegato n. 1, parte integrante del decreto del 18 giugno 2009 « Adempimenti e Note tecniche per le prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ed ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto », al punto 8 stabilisce che il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula al termine di ciascuna prova, doveva provvedere a confezionare dei contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione, la dichiarazione comprovante l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati ed il numero di quelli eventualmente non utilizzati, sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati, la copia del o dei verbali d'aula solo nel caso in cui, nel corso della prova, si fossero verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario, sostituire dei plichi.

La lettura di tali dichiarazioni o dei verbali in cui sono state rinvenute le motivazioni relative alla sostituzione di plichi, non ha fatto riscontrare situazioni anomale, né le gravi irregolarità richiamate dall'interrogante.

Per quanto attiene ai quesiti che si ritengono « dubbi », si chiarisce che tutte le contestazioni pervenute all'attenzione del Ministero sono state sottoposte alla Commissione che ha avuto l'incarico di definirli e che ha fornito le proprie controdeduzioni confermando la validità della risposta ritenuta corretta.

Riguardo in particolare i quesiti nn. 54 e 72, si comprende che la simulazione del proprio punteggio operata dagli interessati può aver prodotto un risultato errato a causa di un refuso, come successivamente chiarito con apposito avviso pubblicato sul sito l'11 settembre scorso.

Comunque, la determinazione ufficiale del punteggio finale è stata effettuata considerando le risposte indicate come corrette dalla Commissione e cioè, per il quesito n. 54 la lettera D) e per il n. 72 la lettera B).

Si fa presente, infine, che in considerazione della necessità di una revisione in materia di prove di ammissione alle facoltà in parola, sono già stati avviati incontri al fine di formulare proposte innovative in termini di modalità di partecipazione alle prove da parte degli studenti interessati.

ALLEGATO 3

5-01764 Mancuso: Questioni correlate all'eventuale abolizione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento e al problema dei precari nella scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione, si afferma di condividere il progetto generale di riforma del sistema scolastico che si intende realizzare in questa legislatura; inoltre, partendo dalla considerazione del fallimento dell'esperienza della scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), si pone contestualmente l'esigenza di tenere presente il problema del precariato evitando soluzioni che possano determinare una sorta di « guerra tra poveri ».

Trattasi, come è noto, di un annoso problema, generato ed alimentato da provvedimenti adottati da precedenti gestioni, che il Governo ha ben presente e al quale si sta cercando di dare soluzioni equilibrate, contemperando l'irrinunciabile principio del buon andamento delle istituzioni scolastiche, di cui la continuità didattica e la gestione efficace ed efficiente delle stesse istituzioni costituiscono un esplicazione, con le esigenze di carattere sociale sottese al tema del precariato.

Prime risposte in tal senso sono state date con il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, che è stato già esaminato dalla Camera ed è ora all'esame del Senato per la conversione in legge (AS n. 1835).

Non mi soffermerò sui temi di carattere generale riguardanti le linee di riforma scolastica e sulle connesse problematiche – con riferimento, in particolare, ai temi della formazione iniziale, del reclutamento e del precariato – in quanto in proposito il Governo ha già riferito in questa stessa sede, da ultimo ha riferito il Ministro Gelmini in occasione dell'audizione del 7 ottobre scorso. Rimando, pertanto, a quanto già comunicato dal Ministro il 7 ottobre facendo presente quanto segue.

In relazione a quanto ipotizzato nelle premesse dell'interrogazione circa la possibilità che il personale provvisto di abilitazione conseguita presso le S.S.I.S., senza esperienza professionale, possa superare in graduatoria persone che operano nella scuola da anni e che sono, però, sprovviste degli attestati di abilitazione conseguita presso le S.S.I.S., va rilevato che il possesso dell'abilitazione – pur conseguita secondo un sistema attualmente sospeso perché ritenuto non più idoneo ad assicurare una adeguata formazione dei docenti della scuola secondaria – costituisce comunque, secondo la normativa vigente, il requisito indispensabile per accedere all'insegnamento, cui solo in via residuale, in assenza di personale abilitato, possono aspirare anche coloro che ne sono sprovvisti.

A tal proposito, relativamente all'affermazione secondo cui il decreto ministeriale n. 42 del 2009, nella parte in cui prevede la possibilità di mettersi in coda anche in province diverse da quella prescelta nel 2007, sarebbe di pregiudizio per i precari che operano da tempo nella scuola, va fatto presente che la possibilità dell'inserimento in coda in province diverse da quella di originaria appartenenza è stata offerta agli interessati in considerazione che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente vacanti e disponibili ed in

considerazione, altresì, della necessità di garantire in tempi brevi l'esaurimento delle graduatorie stesse favorendo la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato di tutto il personale interessato, in vista della prevista riforma del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente.

Ricordo che in materia sono intervenuti provvedimenti cautelari dei giudici amministrativi, secondo i quali l'inserimento nelle graduatorie di province diverse da quella originariamente prescelta deve avvenire non in coda bensì « a pettine », cioè secondo il punteggio attribuito agli interessati.

Una specifica disposizione interpretativa sulla questione è contenuta nel citato decreto-legge n. 134 dello scorso 25 settembre. Va aggiunto che, in sede di conversione del decreto-legge, la Camera, mentre ha confermato l'impianto « delle province di coda » introdotto con il decreto ministeriale n. 42 del 2009, ha inserito una disposizione (comma 4-*ter*) in base alla quale il decreto ministeriale che disporrà l'integrazione, e, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011-2012 e 2012-2013 « è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria. »

Quanto alla richiesta di « riconoscere l'abilitazione agli insegnanti di sostegno che abbiano svolto almeno 3 anni di lavoro in tale ruolo, con modalità rapide che consentano l'inclusione nelle graduatorie senza dover attendere 2 anni », va ricordato che l'abilitazione all'attività di sostegno, riservata al personale abilitato all'insegnamento su posto comune, viene conseguita, secondo la vigente normativa, a seguito di un periodo di formazione, che varia da 400 a 800 ore, e del superamento di uno specifico esame.

Sempre a proposito del titolo di specializzazione per il sostegno, giova fare presente che, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 134 da parte della Camera dei Deputati, è stato introdotta una disposizione in base alla quale restano validi l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con il decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005, i quali sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Per quel che concerne, poi, la richiesta relativa alla continuità didattica, la rilevata esigenza è condivisa. Le disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 134 sono proprio ispirate all'esigenza di garantire la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo e tengono altresì conto delle esigenze del personale precario. È infatti stabilito che l'amministrazione scolastica assegna le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fine al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato.

È parimenti condivisa l'esigenza di potenziamento dell'attività laboratoriale; di tale esigenza tengono conto, in particolare, sia lo schema di regolamento sul riordino degli istituti tecnici sia lo schema di regolamento sul riordino degli istituti professionali, che sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 ed inviati alla Conferenza unificata il 29 maggio 2009 e sono stati poi trasmessi al Senato lo scorso 23 ottobre per l'acquisizione del prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ALLEGATO 4

5-01777 Pes: Questioni relative al personale precario della scuola e agli studenti con disabilità in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le questioni riguardanti la determinazione degli organici del personale della scuola per l'anno scolastico 2009-2010 e il precariato sono state più volte oggetto di discussione in questa sede in occasione dello svolgimento di analoghe interrogazioni.

Ribadisco che il Governo ha assunto l'impegno di mettere in ordine i conti pubblici e di restituire qualità, efficacia ed efficienza al sistema scolastico in modo da allinearlo agli standard europei ed internazionali e ciò senza tuttavia trascurare o sottovalutare il rilevante problema del precariato, per il quale con gradualità e tenendo conto del prevedibile rilevante numero di pensionamenti si procederà al progressivo riassorbimento.

Del resto, l'esigenza di razionalizzazione era già stata prevista dalla legge n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007. dove al comma 605 dell'articolo 1 veniva precisato tra l'altro che, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione dovevano essere adottati interventi di revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione degli organici e delle classi in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Analogo intervento di razionalizzazione doveva, inoltre, riguardare il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA).

In questa prospettiva, si collocano, dunque, le disposizioni introdotte dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 in materia di organizzazione scolastica e i conseguenti criteri adottati per la determinazione degli organici del personale della scuola.

Gli interventi di razionalizzazione adottati, che hanno riguardato 42.000 unità di personale docente e n. 15.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, sono stati in gran parte compensati dai pensionamenti avvenuti al termine dell'anno scolastico 2008-2009; pertanto si è notevolmente ridotto il numero di docenti e di personale ATA già destinatari di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2008-2009 a cui non si è potuto confermare il contratto per l'armo scolastico in corso.

Per venire incontro alle esigenze di questo ultimo personale il decreto ministeriale del 29 settembre 2009, n. 82, in attuazione del decreto legge n. 134 del 25 settembre 2009, ha previsto misure urgenti nei confronti del personale docente inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009-2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007. Il suddetto personale deve aver conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 una nomina a pieno titolo di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche e deve essersi trovato nelle condizioni di non poter ottenere nell'anno scolastico in corso nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra relativamente alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio nazionale, per le quali è in corso il pro-

cesso di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2009.

Con tali disposizioni si è inteso sopperire alle esigenze del personale docente precario assicurando l'acquisizione di punteggio di servizio utile ai fini del mantenimento di posizioni valide nelle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre il disegno di legge di conversione del suddetto decreto legge n. 134, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, estende la priorità, nell'assegnazione di supplenze temporanee, ai docenti che nell'anno scolastico 2008-2009 hanno insegnato per n. 180 giorni.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare la regione Sardegna, l'Ufficio scolastico regionale ha fatto presente che nella Regione la popolazione scolastica è diminuita di n. 2.000 allievi, nessun plesso o scuola è stato chiuso, sono state autorizzate diffusamente in deroga circa 500 classi con meno di 15 o 10 alunni e sono state attivate 200 classi a tempo pieno in più rispetto al decorso anno scolastico; inoltre il rapporto docenti/alunni disabili nella Regione è di un docente ogni 1,7 allievi ancora lontano, quindi dal rapporto di un docente per n. 2 allievi previsto a livello nazionale dalla legge n. 244 del 2007, finanziaria per il 2008.

Con riguardo ai docenti precari, sulla base delle più recenti rilevazioni all'ufficio scolastico regionale risultano circa 1.200 i posti interi conferiti o conferibili per supplenze a personale docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Tenuto conto che nel decorso anno scolastico sono stati stipulati contratti per n. 1.691 supplenze riguardanti l'intero anno scolastico e nella Regione per l'anno scolastico 2009-2010 sono stati nominati in ruolo n. 242 docenti precari, il numero dei docenti al quale non potrà essere rinnovata la supplenza annuale si è considerevolmente ridotto.

Lo stesso ufficio scolastico regionale ha anche precisato che la regione Sardegna ha stanziato 20 milioni di euro per la realizzazione di un piano di interventi che mira a favorire il processo di crescita qualitativa del sistema regionale dell'istruzione. L'assessore alla pubblica istruzione con apposita direttiva ha fornito indicazioni per la progettazione di azioni relative a detti finanziamenti, che prevedono anche l'utilizzazione di personale non di ruolo per una quota di almeno il 60 per cento del finanziamento previsto.

ALLEGATO 5

5-01779 Mario Pepe (PD): Sul precariato del personale della scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Correttamente l'Onorevole Interrogante definisce la situazione della scuola complessa ed insostenibile. Meno correttamente però individua le cause nell'applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008.

È noto che tale articolo riguarda la tematica degli organici del personale scolastico, tematica più volte affrontata in questa sede e sulla quale non ritengo opportuno soffermarmi ulteriormente, se non per rammentare come da tempo vi sia la consapevolezza della mancanza di un adeguato livello qualitativo del sistema di istruzione sia in senso assoluto sia in relazione ai costi sostenuti.

Per questi motivi il Governo ha avviato un profondo processo di riforma che mira a realizzare il riordino complessivo del sistema attraverso il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed un più efficiente utilizzo delle risorse.

Le difficoltà di portare a termine questa riforma sono numerose e sono rese ancor più impegnative dalla presenza di un numero estremamente rilevante di personale precario che vive in questi giorni una situazione di disagio. Le cause del descritto disagio risalgono nel tempo e sono riconducibili alle aspettative ingenerate da un sistema di reclutamento non fondato sulle reali capacità di assorbimento del sistema scolastico.

È opinione diffusa quanto infondata che la situazione verificatasi possa essere risolta solo con un allentamento dei vincoli posti dalla recente normativa in materia di costituzione dei posti.

Ritengo invece che il problema debba essere affrontato contemperando le esigenze della finanza pubblica e di riforma del sistema scolastico, da un lato, e la tutela di quanti non hanno avuto il rinnovo dell'incarico a tempo determinato, dall'altro.

Sotto il primo profilo sono state soddisfatte le esigenze organizzative e didattiche delle scuole attraverso l'autorizzazione di 16.647 immissioni in ruolo, di cui 647 dirigenti scolastici, 8.000 docenti e 8.000 amministrativi, nella piena compatibilità con la finanza pubblica.

Sotto il secondo profilo, le proiezioni effettuate autorizzano a ritenere come già nell'anno scolastico 2010/2011, a seguito dei pensionamenti del personale in servizio, si verificheranno le condizioni per un sostanziale riassorbimento delle attuali posizioni a tempo determinato.

Nell'immediato invece, pur in presenza di una difficile situazione economica, il Governo ha predisposto una serie di azioni strettamente collegate tra loro che consentono di venire incontro alle esigenze del personale rimasto senza nomina nel corrente anno scolastico.

In questo contesto, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, attualmente all'esame delle assemblee parlamentari, prevede per il corrente anno scolastico l'assegnazione delle supplenze temporanee, con precedenza assoluta, al personale docente ed ATA già destinatario nel precedente anno di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Al riguardo, le disposizioni applicative sono già state diramate e sono in corso di attuazione sul territorio.

Preme sul punto sottolineare come il testo del decreto legge licenziato dalla Camera dei deputati estenda la precedenza assoluta nelle nomine anche a coloro che nello scorso anno scolastico hanno conseguito una supplenza di centottanta giorni.

Il medesimo decreto prevede inoltre che l'Amministrazione scolastica possa promuovere accordi con le Regioni attraverso i quali attivare progetti per attività di carattere straordinario o di arricchimento dell'offerta formativa.

Si consente così il recupero delle professionalità acquisite dal personale a tempo determinato e si offrono alle scuole ulteriori strumenti per il rafforzamento delle competenze di base degli alunni previste per l'obbligo di istruzione, dell'integrazione e del sostegno dei soggetti svantaggiati o disabili, del contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica nonché dell'allungamento del tempo scuola.

In tale direzione sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la Sardegna, la Sicilia, ed analoghi accordi sono in fase di conclusione con altre regioni.

In ultimo, nei periodi di eventuale discontinuità lavorativa l'indennità di disoccupazione garantirà comunque una continuità di reddito.

ALLEGATO 6

5-01795 Ceccuzzi: Iniziative preparatorie alla nomina di una città italiana a « Capitale europea della cultura » nel 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'On.le Ceccuzzi ed altri con la quale vengono richieste informazioni circa le iniziative assunte dal Governo e dai Ministeri competenti per la presentazione delle candidature per la nomina della Capitale europea della cultura per l'anno 2019.

A tal proposito rappresento, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Generale per l'integrazione Europea del Ministero degli affari esteri, che nessuna specifica e formale iniziativa è stata ad oggi attuata.

Ciò in quanto la fase di preparazione prevede che sei anni prima dell'anno della manifestazione ciascuno Stato membro inviti le città del proprio Paese che potrebbero essere interessate a presentare candidature.

Tutto ciò in relazione alle procedure previste per concorrere al programma comunitario « Capitale europea della cultura » allegate alla Decisione del Consiglio Europeo n. 1622 del 24 ottobre 2006, nonché della Decisione n. 342 del 7 maggio 2007.

Conseguentemente il Governo italiano pubblicherà nel 2012 un annuncio in tale senso, dopo il quale, trascorsi 10 mesi, la commissione selezionatrice italiana, composta da sei esperti nominati dall'Italia e da sette nominati dalle istituzioni europee, si riunirà per decidere la città candidata secondo le procedure indicate nelle Decisioni sopra riferite.

Ciò premesso, prendo atto con interesse ed attenzione delle argomentazioni storiche e culturali addotte dagli interroganti a sostegno di un'eventuale candidatura della Città di Siena.

Rappresento inoltre che, in data 6 ottobre 2009, si è tenuta una prima riunione presso il Comune di Siena tra esponenti di istituzioni pubbliche, di realtà bancarie e universitarie locali, a cui hanno partecipato anche i Soprintendenti del Ministero i quali hanno formalmente aderito alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di far parte del Comitato Promotore.

ALLEGATO 7

5-01811 Ciccanti: Sulla valutazione di un'alunna della scuola media statale « Luciani » di Ascoli Piceno.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'allieva, alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, nell'anno scolastico 2008/2009 ha frequentato la prima classe – sezione D – della scuola media statale « Luciani » di Ascoli Piceno.

In sede di valutazione finale l'allieva medesima non è stata ammessa alla classe successiva (seconda media) con decisione adottata a maggioranza dal consiglio di classe. Avverso il giudizio di non ammissione i genitori hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, chiedendo l'annullamento del documento di valutazione.

Al riguardo faccio presente che l'esito complessivo della valutazione di un alunno è prerogativa del consiglio di classe; il criterio della collegialità costituisce una importante garanzia a tutela dell'alunno.

La valutazione del consiglio di classe, in sede di scrutini scolastici, è insindacabile nel merito mentre è sindacabile, in sede di legittimità, per difetto di motivazione, di istruttoria e sotto il profilo dell'illogicità manifesta.

L'ufficio scolastico regionale per le Marche ha fatto presente che il giudizio finale del consiglio di classe della prima D risulta essere stato espresso in modo corretto, coerente con le risultanze degli atti scolastici, e adottato a maggioranza con sette voti favorevoli e tre contrari.

Il voto del dirigente scolastico, presidente del consiglio di classe non avrebbe potuto modificare l'esito finale.

Nel caso in esame, ad avviso dell'ufficio scolastico regionale, non emergono vizi logico-giuridici che evidenzino la contraddittorietà o l'incongruenza dell'atto impugnato rispetto all'obiettiva situazione di fatto dell'alunna. I voti di grave insufficienza conseguiti dall'alunna in sede di scrutinio finale sono inequivocabili in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici minimi, indispensabili per il passaggio di classe.

In sede di valutazione finale il consiglio di classe ha tenuto conto del generale andamento scolastico dell'alunna. Il negativo giudizio scaturisce dalle gravi lacune presenti in diverse discipline, dalle difficoltà di comunicazione ed espositive dell'alunna, dal metodo di apprendimento superficiale e dagli atteggiamenti evasivi dell'alunna di fronte all'impegno scolastico e alle proprie responsabilità di allieva; in conclusione il consiglio di classe ha osservato che « .. L'alunna non ha fatto registrare significativi progressi specie nelle aree teoriche e cognitive nonostante le attività di recupero proposte quotidianamente nelle ore curricolari ».

« I docenti affermano che la non ammissione darà l'opportunità all'alunna di colmare le carenze, sviluppare il senso di responsabilità e di orientamento all'interno dell'organizzazione scolastica ».

Aggiungasi che il medesimo consesso ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di criteri già precedentemente fissati quali il processo di maturazione dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, la partecipazione, l'interesse, l'impegno, il metodo di lavoro, il livello delle conoscenze, le abilità e competenze acquisite, le attività curricolari e/o extra curricolari di recupero.

Con riferimento ai detti criteri, il consiglio ha quindi deliberato a maggioranza di non ammettere l'alunna alla classe

successiva esprimendosi con una esauriente motivazione nella seduta del 4 giugno 2009 dalla quale emerge in modo chiaro il percorso seguito dai docenti.

Per quanto attiene al voto di condotta il consiglio di classe ha seguito, per tutti gli alunni, gli indicatori contenuti in una griglia che costituiscono un punto di riferimento per assegnare il voto al singolo studente.

L'ufficio scolastico regionale ha evidenziato anche che nella scuola media in questione, di norma con cadenza mensile, oltre alla ordinaria attività di insegnamento-apprendimento, i docenti nel corso dell'anno scolastico 2008/2009, hanno effettuato – per tutti gli alunni, compresa l'allieva in questione, innumerevoli prove di verifica, relative ai diversi insegnamenti (36 prove scritte oltre alle prove orali, osservazioni sistematiche, annotazioni varie riportate sui documenti agli atti dell'istituto).

Gli stessi docenti hanno anche partecipato alla realizzazione di molteplici iniziative educativo/didattiche deliberate dai competenti organi collegiali, appositamente predisposte, da più anni, allo scopo di favorire l'iniziale migliore inserimento degli alunni delle classi prime al momento del passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado.

Tutto ciò in ottemperanza alle vigenti disposizioni che prevedono che siano effettuate verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità dell'offerta formativa, che, per quanto riguarda la scuola in questione, è stata ampliata anche mediante la realizzazione di attività non curricolari quali ad esempio, il « Progetto Accoglienza » e il « Progetto Lettura ».

Il primo progetto, ha visto coinvolti tutti gli alunni del primo anno in attività formative con uscite nel territorio allo scopo di promuovere lo sviluppo di ulteriori, significative competenze sul piano « sociale/interpersonale » attraverso un percorso di educazione ambientale.

Il secondo progetto, sempre rivolto alle classi prime, è stato adottato proponendo percorsi educativo/didattici sia nel contesto classe che a classi aperte anche con la presenza di allievi delle locali scuole primarie al fine di accrescere le conoscenze, le abilità e le competenze di tutti e di ognuno, tramite un percorso formativo appositamente progettato nell'ottica della « Continuità Verticale » tra i due diversi ordini di scuola interessati.

Ulteriori, efficaci iniziative sono state proposte agli allievi sia nell'ambito della frequenza scolastica obbligatoria che in quella relativa all'ampliamento dell'offerta formativa, in linea con il piano dell'offerta formativa, ricco e ampiamente articolato, atto ad offrire ai giovani utenti interessati le migliori occasioni per trovare nella scuola un « ambiente sereno di apprendimento », un « luogo di promozione culturale » e di « crescita integrale della persona umana ».

I docenti della classe prima D hanno curato i rapporti con i genitori dell'alunna in questione in modo regolare, costante, in linea anche con le modalità decise, per quanto di competenza, dal collegio dei docenti, informando gli stessi genitori sui risultati qualitativi e quantitativi dell'apprendimento dell'allieva e fornendo, pure, all'occorrenza, in molteplici occasioni, opportuni, idonei suggerimenti, indicazioni e pareri per l'auspicabile, migliore condivisione di intenti educativi tra Scuola e Famiglia.

Nella scuola risulta essere operante, da più anni, anche un servizio di consulenza psico-pedagogica al quale possono accedere, in ogni caso, le diverse componenti scolastiche (alunni, genitori, docenti). Appare evidente che il servizio in parola, rappresenta, per gli utenti, un valido elemento di supporto per affrontare le eventuali problematiche che possono presentarsi nel corso della vita scolastica.

Tra l'altro, l'istituzione scolastica si è adoperata a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità, strumento attraverso il quale le due parti (Scuola-Famiglia) si impegnano a condividere diritti e doveri per realizzare una efficace formazione degli studenti.

Nel piano dell'offerta formativa della scuola sono contenuti progetti/attività di recupero.

In particolare, l'alunna ha avuto, nelle ore di insegnamento curricolari, non pochi percorsi personalizzati per richiami e recuperi, organizzati di volta in volta, di concerto, dai rispettivi insegnanti. Tra tali interventi, riportati sui registri, figurano:

attività guidate a crescente livello di difficoltà;

inserimento in gruppi di lavoro motivati;

allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti;

controllo sistematico dei compiti svolti a casa e del materiale;

esercitazioni per migliorare metodo di lavoro;

iniziative di recupero/consolidamento delle conoscenze e delle abilità.

Si ritiene che i metodi seguiti dagli insegnanti non possono essere in alcun modo contestati anche perché all'alunna è stato concesso di potersi applicare in un clima sereno e favorevole, anche mediante le periodiche, opportune e necessarie informazioni alla famiglia.

Pertanto gli insegnanti del consiglio di classe della prima D hanno espletato la loro funzione nel rispetto delle disposizioni riguardanti l'ordinamento proprio della scuola secondaria di grado.

ALLEGATO 8

5-01837 Frassinetti: Sulla scelta del titolo del cineforum organizzato presso il liceo classico Manzoni di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Interrogante lamenta l'organizzazione presso il Liceo classico Manzoni di Milano di un cineforum dal titolo « Io non mi sento italiano » tratto da un monologo di Giorgio Gaber. L'ambiguità del titolo avrebbe un contenuto provocatorio e offensivo per l'Italia e gli italiani ed un effetto diseducativo in un pubblico giovane e facilmente influenzabile come quello degli studenti di un liceo.

Al riguardo, il dirigente scolastico competente afferma di non aver in alcun modo voluto attribuire alla rassegna cinematografica un contenuto politico, ma l'intenzione di perseguire esclusivamente una finalità civica ed etica.

Il medesimo dirigente sottolinea come il titolo del cineforum, in modo incompleto riportato in alcuni quotidiani, sia « Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono » e debba essere riferito al contenuto del programma del cineforum con il quale si vuole favorire la presa di coscienza di alcune modalità comportamentali, talvolta diffuse e comunque censurabili, presenti nel nostro Paese.

In sostanza scopo della rassegna non è indurre gli studenti a sviluppare un sentimento antinazionale ma sottolineare che vi sono delle buone ragioni per « continuare » ad essere italiani. In tutti i film proposti il protagonista è un personaggio di assoluta normalità, il quale, dando prova di dignità e senso civico, si riscatta dai difetti per luogo comune attribuiti all'italiano medio.

Nelle intenzioni della scuola il messaggio che si intende trasmettere è che per diventare italiani migliori occorre reagire.

Al dirigente scolastico preme in particolare evidenziare come tra le opere proposte ed i tragici fatti che hanno recentemente colpito i nostri soldati in Afghanistan non vi sia alcun collegamento. Al contrario, ciò su cui si vuole concentrare l'attenzione sono le piccole furberie, l'egoismo meschino ed irresponsabile, l'arte di arrangiarsi spinta sino alla truffa.

In tale prospettiva l'istituzione scolastica ritiene di non aver dato alcuno spazio ad opere di carattere o contestazione politica.

Pertanto, il docente responsabile del progetto nell'introduzione di ogni proiezione espliciterà l'intento civico ed etico dell'iniziativa.

Infine, sulla base di quanto risulta al dirigente responsabile, il contenuto della rassegna, nei termini appena esposti, è condiviso da un'elevata percentuale di studenti e docenti, oltre ad essere stata fatta propria dal Consiglio di istituto.

Lo stesso dirigente ritiene che l'iniziativa di rivolgersi alla stampa, senza chiedere chiarimenti nelle sedi opportune, sia stata presa a titolo individuale da un singolo studente.

ALLEGATO 9

5-01843 Capitanio Santolini: Sulla indizione di un nuovo concorso ordinario per dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al reclutamento dei dirigenti scolastici confermo preliminarmente quanto riferito dall'Onorevole interrogante nell'interrogazione in discussione, ed in particolare, che per l'anno scolastico 2009-2010 sono stati assunti ed entrati in servizio il 1° settembre 2009 n. 647 dirigenti scolastici.

Tali assunzioni, tuttavia, non hanno esaurito « tutte le code concorsuali dei concorsi per dirigenti scolastici indetti negli ultimi anni » in quanto nelle more di emanazione del prossimo bando di concorso – per il quale si stanno predisponendo gli adempimenti preliminari – circa 150 candidati sono ancora in attesa di nomina.

Per quanto concerne la proposta di reintegrare gli incarichi di presidenza, rammento che l'articolo 1-*sexies* della legge n. 43 del 2005 ha abolito, dall'anno scolastico 2006/2007, il conferimento degli incarichi di presidenza, legittimando esclusivamente l'adozione dei provvedimenti di conferma degli incarichi già conferiti e, in mancanza di aspiranti, il ricorso alle reggenze. Pertanto, stante la normativa sopra citata, tale richiesta non può essere accolta se non mediante la proposizione di eventuali iniziative legislative in tal senso.

Quanto alla proposta di conferire una prevalente e specifica valutazione al master di secondo livello « Master Mundis » nel contesto del prossimo bando di concorso, si precisa che nel decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante il nuovo Regolamento dei concorsi per dirigenti scolastici, è già prevista, nella parte che concerne la valutazione dei titoli, l'attribuzione di una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da università statali o equiparate.

ALLEGATO 10

5-01847 Ciocchetti: Assegnazione di un termine per la risposta del MiBac alle richieste di prestito di beni culturali statali per mostre ed esposizioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'On.le Ciocchetti con la quale viene richiesta al Ministero per i beni e le attività culturali la fissazione, anche in via amministrativa, di un termine per il rilascio dell'autorizzazione al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni richiesta ai sensi dell'articolo 48 del Codice.

A tal proposito faccio presente che, con il Decreto Ministeriale n. 495 del 13 giugno 1994, sono state emanate le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 241 del 1990 che fissano i termini ed individuano i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dettagliatamente elencati nella Tabella A allegata al Decreto, tra i quali sono inclusi anche quelli relativi alle autorizzazioni al prestito di opere e documenti per mostre ed esposizioni in Italia e all'estero riportati tra la pagina 24 e la pagina 35 della predetta tabella.

Tali termini, peraltro, permangono in vigore fino al momento in cui andrà a regime la nuova disciplina sulla conclusione del procedimento amministrativo ridisegnata dell'articolo 7 comma 1, lettera *b),* della legge n. 69 del 2009 che ha sostituito l'articolo 2 della legge 241 del 1990.

Voglio infine evidenziare che le varie Direzioni Generali del Ministero hanno rappresentato che, nella prassi, i predetti termini vengono ampiamente rispettati anche nei frequentissimi casi in cui la richiesta di autorizzazione per il prestito dei beni appartenenti allo Stato o sottoposti alla sua tutela viene presentata dagli organizzatori in ritardo rispetto al termine di « ... almeno 4 mesi prima dell'inizio della manifestazione ... » prescritto dell'articolo 48, comma 2 del Codice.

ALLEGATO 11

5-01860 Reguzzoni: Iniziative per il libero accesso degli studenti del corso di laurea in Medicina e per l'ampliamento dei posti disponibili.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla problematica del possibile ampliamento del numero dei posti per l'iscrizione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, si riferisce quanto segue.

La disciplina relativa agli accessi sancita con la legge 2 agosto 1999 n. 264 ed in particolare, gli *standard* formativi richiesti dalle direttive europee, impediscono allo stato attuale la liberalizzazione delle immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Per quanto concerne le modalità di selezione finalizzate all'accesso per il prossimo anno accademico 2010/2011, le stesse saranno oggetto di attento studio da parte di un Gruppo di lavoro dedicato, allo scopo di ottimizzarne la programmazione e le procedure, anche alla luce delle esperienze pregresse.

Per quel che attiene alla determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in parola, definita con Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, si precisa che sono state considerate le proposte formulate da un apposito Tavolo di lavoro che ha considerato i dati relativi al fabbisogno sanitario delle singole Regioni e Province Autonome, acquisiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base ai quali è stato possibile confermare la potenziale offerta formativa deliberata dai competenti organi accademici dei singoli Atenei ad eccezione di quello di Salerno.

Tale eccezione è derivata dall'assenza di elementi da valutare circa il volume di attività in sostituzione della presenza del necessario rapporto 3:1 relativo allo standard posti-letto/immatricolati, fissato dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.

Si informa, peraltro, che su segnalazione del citato Dicastero in merito ad una maggiore esigenza di medici, gli Atenei sono stati recentemente invitati a considerare la possibilità di aumentare la predetta offerta formativa per il corrente anno accademico, nel rispetto dei requisiti previsti.

In relazione alle risposte ricevute, è stato predisposto il relativo decreto che modifica il decreto ministeriale 3 luglio 2009 ed amplia il numero dei posti per le immatricolazioni: il decreto medesimo è attualmente in fase di perfezionamento.

ALLEGATO 12

5-01868 Centemero: Sull'attribuzione di un nuovo codice meccanografico alle scuole di Monza e della Brianza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ricordo che le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani sono state istituite rispettivamente con le leggi 11 giugno 2004, n. 146, n. 147 e n. 148.

Dette leggi hanno previsto per queste nuove province processi di formazione graduale che si perfezionano all'atto di insediamento degli organi elettivi.

Le prime elezioni per la costituzione dei consigli provinciali delle province in questione si sono svolte nel giugno scorso e, pertanto soltanto a fine giugno con l'insediamento degli organi elettivi le province medesime sono entrate nel pieno delle loro funzioni.

Ciò premesso si fa presente che il regolamento di riordino degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 all'articolo 8, comma 3, prevede che gli uffici scolastici regionali presso il Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio.

A seguito della istituzione delle nuove province verrà istituito entro il mese di novembre un tavolo tecnico tra i Direttori generali interessati dalle istituzioni delle nuove province per addivenire a soluzioni tecnico-amministrative per la gestione del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ALLEGATO 13

5-01888 Ghizzoni: Modalità di reclutamento dei ricercatori universitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come risulta all'On. interrogante, per risolvere il problema del finanziamento del reclutamento dei ricercatori universitari per l'anno 2009, era stato presentato un apposito emendamento al Disegno di Legge Finanziaria 2010 che, purtroppo, non è stato approvato.

Tuttavia, si fa presente che il Governo ha presentato un analogo emendamento all'Atto Senato 1167, collegato alla Finanziaria 2009, già approvato dalla Camera, ed attualmente all'esame delle Commissioni riunite I ed XI.

Sono, comunque, condivisibili le considerazioni dell'On. interrogante relative al fatto che si siano realizzate le condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge Finanziaria 2007 per l'utilizzazione delle somme relative al 2009, ai fini del reclutamento dei ricercatori.

Ciò in considerazione del fatto che sono stati emanati i Decreti Ministeriali del 23 luglio del 2009 e n. 89 del 28 luglio del 2009, entrambi in attuazione del decreto-legge n. 180/2008, convertito dalla legge n. 1/2009, concernenti, rispettivamente, le nuove procedure di formazione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi dei ricercatori ed i nuovi parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Conseguentemente, non si esclude che si possa prendere in esame la possibilità di procedere in via amministrativa per l'utilizzo di tali somme, ovviamente d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 14

5-01915 Giulietti: Sul conflitto di funzioni cumulate dal dottor Mario Resca.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione indicata in oggetto, rappresento quanto segue.

Le linee strategiche di azione del Ministero per i beni e le attività culturali sono prioritariamente indirizzate verso una gestione dinamica del patrimonio e delle attività culturali, anche al fine di sviluppare sinergie con altri settori produttivi del Paese.

In tale ambito sono già state poste in atto alcune proficue iniziative di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per l'attuazione di nuovi modelli di gestione e di valorizzazione del ricco patrimonio culturale ed artistico italiano, secondo metodologie sperimentate con successo in altri paesi.

Per perseguire con maggiore incisività, efficienza ed efficacia questa linea d'indirizzo e d'azione, il Ministro Sen. Sandro Bondi ha individuato in particolare, quale precipua priorità politica del Ministero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale italiano, anche all'estero.

Lo sviluppo di tale settore è volto da un lato a garantire, quale servizio ai cittadini, una maggiore conoscibilità e fruibilità dei beni, e dall'altro ad attrarre, quale strumento di sviluppo economico, investimenti da parte dell'imprenditoria culturale.

Nell'ottica di accrescere e di sviluppare coerentemente su tutto il territorio nazionale le potenzialità, anche economiche, del sistema museale nazionale, il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009 n. 91, ha istituito la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

A tale Direzione sono attribuite competenze trasversali in materia di promozione della conoscenza, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo agli istituti ed a luoghi della cultura di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato, ferme restando le competenze in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio stesso attribuite alle strutture che svolgono funzioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la direzione di tale struttura il Ministro ha ritenuto di avvalersi dell'apporto professionale del dott. Mario Resca, in un primo tempo nominato a titolo gratuito Consigliere per la valorizzazione dei musei.

Difatti l'esperienza e la professionalità altamente qualificate e le specifiche capacità manageriali del dott. Resca rappresentano un indubbio valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati che il Ministero intende perseguire nel settore in stretta sinergia con le eccellenti professionalità tecniche e scientifiche da sempre presenti nel Ministero, che costituiscono la più illustre tradizione in materia di attività di tutela e di restauro del patrimonio culturale, riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

L'incarico dirigenziale al dott. Resca è stato conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2009, registrato dalla Corte dei conti il 14 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che prevede espressamente la possibilità di avvalersi delle competenze professionali e manageriali di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.

Il trattamento economico correlato all'incarico è del tutto identico a quello percepito dalle altre figure dirigenziali di pari livello ed è reso pubblico sul sito del Ministero, in ossequio alle note disposizioni in materia di trasparenza.

Quanto, infine, ai profili di asserita incompatibilità con la carica di Presidente di Finbieticola S.p.A., rilevo che, nei fatti, tale incompatibilità non si verifica in alcun modo in quanto le funzioni concretamente esercitate dal Dott. Resca non si pongono per nulla in conflitto con le attività attualmente svolte, che, come è noto, attengono esclusivamente alla materia della valorizzazione dei beni culturali.

In ogni caso rendo noto alla Commissione che, proprio per evitare ogni possibile strumentalizzazione sul suo operato, il Dott. Resca – con grande senso istituzionale – comunicherà, nei prossimi giorni, la sua disponibilità agli azionisti della società in questione a sospendere il proprio mandato di Presidente.

ALLEGATO 15

5-01942 Garagnani: Sul caso della scuola Longhena di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione fa riferimento alla vicenda verificatasi presso la Scuola primaria « Longhena » di Bologna, dove alcuni insegnanti, in segno di dissenso avverso le modifiche al sistema di valutazione degli apprendimenti introdotte dalla legge n. 169 del 30 Ottobre 2009 su iniziativa del Governo, hanno proceduto alla valutazione degli alunni nel primo quadrimestre assegnando voti numerici uguali per tutti gli allievi di ciascuna classe.

In primo luogo, vorrei fare presente che il Governo è aperto al confronto dialettico e all'ascolto delle diverse posizioni, anche critiche, che sui provvedimenti proposti si possono avere. Quando, però, i provvedimenti sono legge dello Stato dobbiamo tutti osservarli e l'eventuale dissenso va manifestato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Venendo alla specifica questione prospettata e ai connessi profili disciplinari, ricordo che il Governo ha già riferito in questa stessa sede il 30 aprile scorso rispondendo all'atto n. 5-01011 dell'Onorevole Garagnani e all'atto n. 5-01133 dell'Onorevole Zampa.

Nella precedente occasione, si è, fra l'altro, comunicato che sui fatti segnalati l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna aveva disposto accertamenti ispettivi e che, sulla base degli esiti ispettivi, si stavano attivando le consequenziali procedure di contestazione di addebiti nei confronti degli insegnanti coinvolti.

Il competente ufficio scolastico periferico ha poi formalizzato 27 contestazioni di addebiti, diversificate in relazione al diverso grado di coinvolgimento, ed ha convocato per il 22 giugno 2009 la Commissione di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il prescritto parere obbligatorio. Gli insegnanti coinvolti, assistiti dai rispettivi legali, hanno fornito per iscritto le proprie controdeduzioni.

Acquisito il prescritto parere del Consiglio di disciplina, ai docenti della scuola « Longhena » di Bologna, che nel primo quadrimestre dell'anno in corso avevano valutato gli alunni con un voto uguale per tutti, sono state irrogate sanzioni disciplinari consistenti in 24 avvertimenti scritti e 3 censure.

Per quel che riguarda, poi, l'entità delle sanzioni disciplinari, il competente ufficio scolastico ha ritenuto che l'avvertimento scritto sia stata un'adeguata misura per i 24 docenti cui è stato irrogato, considerando che gli stessi hanno successivamente mostrato ravvedimento e corretto i propri comportamenti professionali. Risulta infatti che, nel secondo quadrimestre, è stato opportunamente modificato il documento di valutazione; inoltre, gli insegnanti della scuola primaria « Longhena » hanno dato corso ad una valutazione degli alunni – numerica e corredata da giudizi verbali – in aderenza alle norme vigenti, dopo essersi impegnati, anche per impulso della direzione scolastica regionale e del dirigente scolastico, in una più puntuale messa a punto delle proprie competenze in materia di valutazione degli alunni.

Relativamente ai tre insegnanti cui sono state contestate anche l'organizzazione delle iniziative di protesta e le dichiarazioni rilasciate ai media, l'ufficio scolastico, anziché la censura poi irrogata, aveva invero chiesto la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a un mese; sanzioni, queste, per le quali il Consiglio di

disciplina ha espresso parere negativo, in considerazione del fatto che i docenti in parola, dopo le prime manifestazioni, hanno ripetutamente dichiarato e dimostrato con i fatti un « ravvedimento operoso » del quale occorreva tener conto.

I consequenziali provvedimenti sono stati adottati, quindi, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti. La valutazione finale è stata improntata a criteri di equilibrio, tenendo conto dei fatti contestati e delle controdeduzioni presentate dai docenti interessati.

Va aggiunto che, oltre che sul piano disciplinare, l'amministrazione scolastica periferica ha operato anche sul piano sostanziale, promuovendo e coordinando, d'intesa con il dirigente scolastico, un percorso di studio, riflessione e confronto sulle problematiche della valutazione, che ha indotto gli insegnanti della scuola « Longhena » a maturare un atteggiamento diverso nei confronti della materia.

Infatti, prima delle operazioni di valutazione finale degli alunni, il collegio dei docenti dell'Istituto ha deliberato all'unanimità i criteri di applicazione della nuova normativa – la legge n. 169 del 30 ottobre 2008 e le relative circolari ministeriali – così che in sede di scrutinio finale è stata consegnata agli alunni una pagella con una valutazione numerica differenziata, come in tutte le altre scuole di Bologna e provincia.

Va a quest'ultimo proposito rilevato che il descritto esito della vicenda non è stato messo in evidenza dai mezzi di informazione locali con la stessa attenzione mediatica che era stata inizialmente data al caso.

Infine, in merito alla richiesta di iniziative da assumere in relazione a comportamenti di inosservanza della legge, come nel caso della scuola « Longhena », è noto che sulla materia è in corso la discussione in questa stessa sede.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ENEA, dell'ENEL e di a2a, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile 86

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 86

DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 88

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 94

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800 approvata, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 95

AVVERTENZA 96

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti dell'ENEA, dell'ENEL e di a2a, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa.

Al riguardo, osserva che si tratta di un provvedimento importante e innovativo che, pur conservando ai citati trattamenti di sostegno al reddito l'irrinunciabile finzione di ammortizzatori sociali, li pone come base concreta per la creazione di nuove imprese e, in tal modo, di nuovo reddito e di nuova occupazione.

Osserva, al tempo stesso, che il complesso degli incentivi e degli sgravi introdotti dal provvedimento in esame, consente di limitare il rischio che i lavoratori, purtroppo usciti dal processo produttivo, finiscano per « rifugiarsi » nell'area del lavoro sommerso, con conseguenti effetti negativi sul piano delle entrate tributarie per lo Stato e della concorrenza del mercato, ma anche in termini di minori tutele e di minore sicurezza sul posto di lavoro.

Passando al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 individua le specifiche agevolazioni ai lavoratori che fruiscano di determinati strumenti di sostegno al reddito e abbiano l'intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale, prevedendo, in particolare, l'erogazione, in luogo delle singole tipologie di indennità, di un'unica indennità mensile, pari al 50 per cento del trattamento previsto per i lavoratori che accedono ai cosiddetti « ammortizzatori sociali in deroga ».

Lo stesso articolo 1, prevede, inoltre, agevolazioni previdenziali con l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel caso in cui nelle nuove imprese vengano assunti altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere tali lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 2, in tema di finanziamenti agevolati alle nuove imprese, stabilisce quindi che, dietro specifica richiesta, i lavoratori che avviano attività d'impresa possono ottenere in una unica soluzione la restante quota – 50 per cento – degli ammortizzatori sociali loro spettanti e che i medesimi lavoratori possano accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura.

L'articolo 3 reca agevolazioni fiscali, introducendo un regime agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, semplificazioni ed esoneri da adempimenti contabili e tributari e la deduzione dall'imposta sul reddito delle spese di formazione professionale.

L'articolo 3-*bis* introduce norme per il coordinamento normativo e finanziario del provvedimento, individuando nelle disposizioni di cui ai decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 78 del 2009 il quadro normativo di riferimento.

Osserva, quindi, che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che gli articoli 6 e 6-*bis* individuano, rispettivamente, le forme imprenditoriali ammesse ai benefici previsti dal provvedimento e le modalità di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana.

Quanto, invece, ai profili di più stretta connessione con le materie di competenza della VIII Commissione, rileva che l'articolo 5 prevede l'esonero, in via transitoria, per le nuove imprese, dagli obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vale a dire dal cosiddetto « *Codice ambientale* ».

Al riguardo, osserva che, fermo restando il giudizio positivo sugli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, l'attuale formulazione dell'articolo 5 del testo in esame desti talune perplessità.

Segnala, altresì, l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione

con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'esonero previsto potrebbe incidere in modo significativo sui rifiuti pericolosi, per i quali, peraltro, non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe più essere considerata « scarsa ».

In conclusione, si riserva di valutare gli elementi che scaturiranno nel corso del dibattito, con particolare attenzione a quanto dirà il rappresentante del Governo, al fine della predisposizione di una proposta di parere che possa dare risposta alle problematiche che emergeranno dalla discussione.

Alessandro BRATTI (PD) nel rinviare alla seduta di domani l'approfondimento di talune questioni, ritiene di dovere in ogni caso sottolineare l'inaccettabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento in esame. In tal senso, richiama l'attenzione della Commissione sul rischio concreto che l'esonero da taluni obblighi fissati dal *Codice ambientale*, e in particolare quello relativo all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, finisca per tradursi, soprattutto in alcune aree del Paese, in misure che favoriscono quella parte della criminalità organizzata legata al trasporto dei rifiuti.

Preannuncia, quindi, che il gruppo del partito democratico adotterà tutte le iniziative opportune affinché le norme contenute nell'articolo in questione siano espunte dal testo in esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime un giudizio di massima positivo sul provvedimento in esame, che consente di trasformare una spesa tradizionalmente improduttiva in opportunità per nuova imprenditorialità e dunque per nuovo reddito e nuova occupazione. Ritiene, tuttavia, che le disposizioni contenute nell'articolo 5 siano da eliminare dal testo in esame, formulando, in tal senso, l'auspicio che la Commissione esprima un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo in questione.

Ermete REALACCI (PD) rileva che quanto auspicato dal rappresentante del Governo coincide esattamente con quanto richiesto dal deputato Bratti.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, prende atto di quanto emerso dal dibattito e, in particolare, della posizione espressa dal rappresentante del Governo, ai fini della predisposizione del prescritto parere.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sul decreto-legge 25 settembre 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, già approvato, in prima lettura dal Senato.

Si tratta di un provvedimento di urgenza che risponde – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al testo originale- alla necessità di porre rimedio alle numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano avviate a causa del ritardo o del non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con il duplice effetto positivo di garantire il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria e di evitare aggravi di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna a pena pecuniaria da parte della Corte comunitaria o da contenzioso interno. Il decreto, inoltre, intende rendere effettivo l'adempimento, pur formalmente già avvenuto, di taluni obblighi comunitari

giunti in scadenza: si tratta di casi nei quali l'assenza delle necessarie norme di coordinamento ha reso, di fatto, inoperanti gli strumenti predisposti per l'adeguamento dell'ordinamento al diritto comunitario. Il provvedimento – che è stato arricchito da ulteriori disposizioni nel corso dell'esame presso il Senato – intende far fronte a situazioni eterogenee accomunate dalla identica necessità di garantire l'assolvimento degli impegni che l'Italia ha assunto con i *partner* europei.

Con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legge di esclusiva competenza della VIII Commissione, richiama l'attenzione sugli articoli 1,3, 3-*ter*, 3-quinquies, 4, 4-bis, 5, e 5-*bis*.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea in merito ad un possibile restringimento del campo di applicazione della direttiva. Nello specifico, la norma introduce due diverse modalità di consegna – da parte delle imprese di autoriparazione – dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli: direttamente ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali; avvalendosi, negli altri casi, di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per le quali è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

La disposizione inoltre prevede l'obbligo, per il produttore dei componenti del veicolo, di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, volte a limitare l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, in coerenza con i principi del diritto comunitario ribaditi con la recente sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 2009, causa C-538/07.

L'articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, in relazione al quale erano stati mossi specifici rilievi sia dalla Commissione europea, per violazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, sia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per violazione della libera concorrenza La disposizione è volta a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni, da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Vengono comunque, fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.

L'articolo 3-*quinquies* reca alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'*Expo* Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo. A tal fine, è affidato al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di

provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetto *white list*).

L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la *governance* del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento. A tal fine sono apportate alcune modificazioni al decreto legislativo 216/2006 al fine di un coordinamento con quanto introdotto nello stesso decreto legislativo n. 216 dall'articolo 27, comma 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha provveduto ad una ridefinizione, in senso restrittivo, delle funzioni del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, che viene, così, privato delle funzioni di gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. I successivi commi 3, 3-*bis*, 4 e 5 prevedono invece l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal D.Lgs. 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il comma 5-*bis* dell'articolo 4, introdotto dal Senato, modifica il comma 11 dell'articolo 30 della legge 99/2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007.

L'articolo 4-*bis* riscrive il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 182/2003 al fine di integrare le disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell'Italia (n. 2005/2015) per non aver provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/59/CE. A tale fine si prevede che il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, predisposto dall'autorità marittima, deve essere integrato, per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, con il piano regionale di gestione dei rifiuti che la regione predispone a norma dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006. La regione inoltre cura le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima, per i fini di interesse di quest'ultima; predispone lo studio per la valutazione di incidenza (VINCA) del piano sull'*habitat* naturale previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Circa il compito di predisposizione dello studio per la valutazione di incidenza (VINCA) del piano sull'*habitat* naturale previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, andrebbe chiarito quale ente è competente a effettuare la valutazione, posto che lo studio è redatto dalla regione e il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 prevede, per gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza regionale, la valutazione di incidenza da parte della regione.

L'articolo 5 – che riproduce l'articolo 7-*ter* del disegno di legge comunitaria 2009, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato – prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l'obbligo – da espletarsi entro il 31 dicembre 2009 – di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al

finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006.

L'articolo 5-*bis* reca al comma 1 una serie di modifiche alla Parte sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) al fine, dichiarato nello stesso comma, di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE. A tal fine, la lettera *a)* in esame novella quindi il comma 2 dell'articolo 311, innanzitutto chiarendo che il ripristino deve essere effettivo e a spese del danneggiante, introducendo, poi, quale alternativa da praticare prima del risarcimento per equivalente, l'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva ed entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, chiarendo, inoltre, che il risarcimento per equivalente patrimoniale rappresenta l'ultima ratio, cui è possibile ricorrere quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti. La lettera *b)* prevede che l'articolo 311, comma 3, venga integrato prevedendo che il Ministro dell'ambiente provveda alla definizione dei criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosità mediante apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Viene, altresì, disposto che la definizione di tali criteri avvenga in conformità al punto 1.2.3 dell'allegato II alla direttiva e avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. La lettera *c)* prevede che all'articolo 303, al comma 1, lettera *f)*, che esclude dall'applicazione della disciplina del danno ambientale, recata dalla parte sesta del decreto legislativo 152/2006, il danno causato da un evento verificatosi prima dell'entrata in vigore della medesima parte sesta, viene aggiunto un periodo finalizzato all'applicazione dei criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre, con esclusione delle pronunce passate in giudicato. La lettera *d)* prevede che il comma 5 dell'articolo 317 sia novellato al fine di modificare la collocazione in bilancio – senza tuttavia variarne le finalità – delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale. Rispetto al testo vigente, che prevede l'afflusso di tali somme ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, la novella in esame prevede l'afflusso di tali somme nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge. 5/2009 (convertito dalla legge 33/2009) per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili. Mi preme sottolineare che per tali somme, a differenza di quanto avviene per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 317 del Codice, come modificato, oltre alla sottrazione al Ministero dell'ambiente, non c'è più alcun vincolo al loro utilizzo.

Il comma 2 dell'articolo in esame interviene sulla disciplina delle transazioni globali per la bonifica ed il risarcimento del danno ambientale recentemente introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 208/2008, al solo fine di convogliare anche i proventi derivanti da tali transazioni introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale verso il fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 5/2009.

Per quanto riguarda invece le disposizioni del decreto legge che, pur riguardando ambiti di competenza diversi da quelli della VIII Commissione, hanno impatto anche sui settori di pertinenza della Commissione, segnalo gli articoli 7, comma 2-*bis*, 15 e l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

L'articolo 7, al comma 2-*bis*, prevede che il termine di cui all'articolo 27, commi 18 e 19, della legge 99/2009, concernente il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import, decorra dal 2012 anziché dal 2011.

L'articolo 15 modifica invece la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, la nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; stabilendo, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società « miste », purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento; introduce un silenzio assenso sul parere che l'Antitrust è chiamato a dare sulle ipotesi « straordinarie » di affidamento in house (vale a dire senza gara); detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo; stabilisce il principio della proprietà pubblica delle risorse idriche.

Con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 sulle risorse idriche, di interesse della Commissione, richiama l'attenzione sul comma 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che introduce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. La disposizione precisa che il governo del servizio idrico integrato spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal codice ambientale e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio. Ritiene particolarmente significativo anche il comma 2, non modificato dal Senato, che elimina – mediante la soppressione del quarto periodo dell'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 39/2009 – la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti « *in house* ». Segnala, inoltre, il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale proroga di ulteriori sei mesi, e quindi fino alla metà del mese di febbraio 2010, l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed il comma 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000/kg (il cosiddetto *fluff* di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo n. 36 del 2003. Rilevante risulta, inoltre, il comma 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che differisce il termine, fissato in 120 giorni dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 208/2008, entro il quale deve essere fissato l'importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Tale termine è ora spostato a 210 giorni.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta, nella quale si dà puntualmente conto delle disposizioni di interesse della Commissione. Per parte sua ritiene di soffermarsi su due questioni, a suo avviso particolarmente importanti: la prima relativa alla sostanziale soppressione, operata dall'articolo 3-*ter*, delle disposizioni sul cosiddetto « federalismo autostradale » introdotte dal precedente Governo e la seconda relativa al tentativo portato avanti dal Governo e

solo parzialmente sventato al Senato di privatizzare i servizi idrici e dunque la gestione di un bene assolutamente fondamentale come l'acqua.

In particolare, nel richiamare la positiva esperienza che nella passata legislatura aveva portato alla nascita delle società miste Anas-regioni in Lombardia e in Veneto, dove, ad esempio, la costituzione della CAV aveva posto in essere le condizioni per il reperimento e la erogazione delle risorse indispensabili al completamento del cosiddetto « *Passante di Mestre* ». Nel denunciare l'inaccettabile passo indietro compiuto dall'attuale maggioranza sul piano del rapporto fra lo Stato e gli enti e le istituzioni territoriali, con il ritorno a vecchie logiche centralistiche di gestione delle risorse finanziarie e con l'abbandono di ogni seria azione di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai concessionari autostradali e sugli investimenti effettivamente realizzati dagli stessi, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di adottare iniziative adeguate a contrastare l'approvazione delle disposizioni in questione.

Quanto alla questione della privatizzazione dei servizi idrici, denuncia l'inaccettabilità delle misure contenute nell'articolo 15 del provvedimento in esame, che testimoniano in maniera lampante, da un lato, l'incapacità della maggioranza di sviluppare la propria azione parlamentare secondo in coerenza con una visione di sistema, dall'altro, la sua ostinazione a procedere attraverso innovazioni legislative parziali, incoerenti, dettate da logiche contingenti e da spinte settoriali.

Nell'auspicare, tuttavia, che possano ancora trovarsi le condizioni politiche per un'ampia convergenza fra le forze parlamentari nella direzione del mantenimento nella mano pubblica della gestione di un servizio essenziale come quello idrico, richiama la maggioranza e il Governo a tenere nel dovuto conto l'ampio movimento popolare che nel Paese segnala l'esigenza di un servizio idrico pubblico, gestito senza sprechi, in modo economicamente efficiente e a costi contenuti per i cittadini. Conclude, preannunciando, su questa questione, la presentazione di specifiche proposte emendative per dare risposta ai bisogni che provengono dai territori e dai cittadini.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel rinviare alla seduta di domani l'approfondimento di talune questioni, sottolinea, preliminarmente, che il contenuto del provvedimento, con cui si introducono incisive innovazioni al quadro legislativo nazionale, appare – a suo avviso – in aperta contraddizione con le finalità del provvedimento stesso che dovrebbe perseguire esclusivamente l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Nell'associarsi, inoltre, a quanto detto dal deputato Viola, esprime, a nome del suo gruppo, una netta contrarietà sia nei confronti delle misure contenute nell'articolo 3-*ter*, le quali si risolvono in un'inaccettabile sottrazione di risorse a danno dei territori e alle comunità locali, che nei confronti delle misure contenute nell'articolo 15, le quali finiranno per produrre – a suo giudizio – una vera e propria posizione dominante dei soggetti privati in questo fondamentale settore dei servizi locali, con conseguente assoggettamento alla logica privatistica del profitto e aumento dei costi a carico dei cittadini.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo per una precisazione relativa al contenuto dell'articolo 15 del provvedimento in esame, rivolge un appello ai gruppi di maggioranza affinché si faccia ogni sforzo per delimitare con ragionevolezza il campo degli interventi, distinguendo la giusta esigenza di affrontare le problematiche derivanti dalla gestione inefficiente dei servizi idrici, dal rischio grave di innovazioni che stravolgerebbero la natura intimamente pubblica del bene in questione e che aprirebbero la strada a possibili interventi speculativi da parte di soggetti privati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, si articola in tre Capi.

Il Capo I, articoli 1-12, modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni.

Rileva, quindi, che l'articolo 1 consente, tra l'altro, l'erogazione dei mutui a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, prevedendo inoltre la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare ed il vincolo di destinazione alle finalità di reinserimento della vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale. Permette, inoltre, di anticipare i tempi di erogazione del mutuo ed introduce ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne per reati di particolare allarme sociale ovvero della sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali o alla sospensione dall'amministrazione dei beni prevista per finalità antimafia.

La medesima disposizione, inoltre, modifica la composizione della Commissione che gestisce il « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura », trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi – nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia – indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato; interviene, infine, in materia di riabilitazione del debitore protestato.

L'articolo 2 precisa il concetto di evento lesivo che costituisce presupposto per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di estorsioni, consente la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, attualmente causa di revoca del beneficio; e modifica le modalità di nomina dei rappresentanti delle associazioni antiracket nel Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. La medesima disposizione sostituisce, inoltre, il termine di 12 mesi all'attuale di 300 giorni, per la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo; prevede, inoltre, la sospensione delle procedure concorsuali che riguardino soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione, richiedendo, ai fini dell'efficacia delle sospensioni, il parere favorevole del pubblico ministero competente per le indagini sull'estorsione, piuttosto che, come nel testo attuale, del prefetto competente per territorio. Esclude, infine, che nelle procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni possano essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato a partire dal giorno d'inizio dell'evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, al fine di prevedere che i vincoli di destinazione, soppressi con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L'articolo 4 novella l'articolo 629 c.p., aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione e aggiungendo una nuova circostanza aggravante speciale consistente nell'avere commesso il fatto per assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.

Sulla base delle modifiche approvate dalla Commissione di merito risultano soppressi gli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della proposta di legge approvata dal Senato.

L'articolo 6, novellando l'articolo 392 c.p.p., contempla la possibilità che il pubblico ministero o la persona sottoposta alle

indagini chiedano con incidente probatorio l'assunzione della testimonianza della persona offesa o eventuali confronti.

L'articolo 11 è volto a modificare l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.

L'articolo 12, di particolare interesse per le competenze della Commissione Ambiente, novella l'articolo 135 del cd. Codice dei contratti pubblici, stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto; fa presente, al riguardo, che mentre per il reato di frode è prevista una connessione con l'appalto, i nuovi reati sembrano avere un ambito di applicazione generale legato alla persona dell'appaltatore.

Il Capo II (articoli 13-27) introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.

Il Capo III, infine, è costituito dal solo articolo 28 che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel riservarsi di valutare gli elementi che potranno emergere nel corso del dibattito, ritiene, comunque, sin d'ora di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo nei confronti del provvedimento in esame, tenuto anche conto che lo stesso è stato approvato all'unanimità dal Senato.

Rinvia, quindi, alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
C. 2800 approvata, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 ottobre 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 ottobre scorso la Commissione ha deliberato all'unanimità di elevare un conflitto di attribuzione nei confronti della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), al fine di ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite della proposta di legge C. 2800, recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale », approvata, in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato.

Informa, quindi, la Commissione che il Presidente della Camera, con lettera del 5 novembre 2009, ha espresso la seguente decisione, di cui dà lettura:

Onorevole Presidente,

mi riferisco alla deliberazione, adottata dalla Commissione da Lei presieduta, di sollevare conflitto di competenza per richiedere l'assegnazione alle Commissioni riunite VII e VIII, in sede referente, della proposta di legge n. 2800 (Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale), già approvata dalla 7a Commissione del Senato ed assegnata in sede primaria, presso questo ramo del Parlamento, alla VII Commissione.

Ricordo, in proposito, che la circolare del 16 ottobre 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti non reca previsioni specifiche direttamente applicabili all'oggetto della proposta

in questione. Peraltro, in sede di applicazione di alcune indicazioni contenute in tale atto, concernenti il riparto delle competenze in materia di immobili e di infrastrutture, si possono ricavare alcuni criteri, costantemente seguiti nella prassi. In virtù di essi, alla Commissione Ambiente spetta l'esame in via primaria dei progetti di legge riguardanti la disciplina degli appalti e l'urbanistica, nonché gli interventi concernenti la realizzazione di immobili e infrastrutture in generale; spettano invece alle Commissioni competenti per i singoli settori i provvedimenti concernenti la realizzazione di particolari categorie di infrastrutture, ovvero di immobili destinati a particolari finalità, a meno che non prevalgano gli aspetti concernenti la disciplina degli appalti o quelli di carattere urbanistico.

I suddetti criteri sono stati osservati non solo per l'assegnazione dei progetti di legge volti a realizzare impianti sportivi (attribuiti alla competenza della VII Commissione), ma anche per quelli in materia di edilizia penitenziaria (II Commissione), scolastica e universitaria (VII Commissione), nonché per quelli aventi ad oggetto la realizzazione di alloggi della Difesa (IV Commissione) o di impianti per la produzione di energia (X Commissione).

Nel caso di specie, va rilevato che la proposta di legge in esame non modifica la disciplina generale degli appalti e della materia urbanistica, aspetti che assumono rilievo prevalente solo con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, all'articolo 4 e, parzialmente all'articolo 6.

Nell'economia complessiva del provvedimento risultano quindi prevalenti gli aspetti – di competenza della Commissione Cultura – concernenti la realizzazione degli impianti sportivi, le loro caratteristiche ai fini della fruizione degli eventi sportivi in piena sicurezza e dello sviluppo di nuove attività complementari a quelle tradizionali, nonché il più diretto coinvolgimento delle società sportive nella costruzione o ristrutturazione e nella gestione degli impianti.

In questo contesto, il rilievo che assumono i profili di competenza della Commissione Ambiente appare quindi adeguatamente riconosciuto dalla previsione che il parere da essa reso sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento.

Alla luce di tali considerazioni, non posso che confermare l'assegnazione già disposta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONE

7-00206 Tommaso Foti: rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle vigenti norme in materia di acquisto di pneumatici di ricambio per le autovetture e gli autoveicoli di servizio.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 97

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009) 490 def.) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 101

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA sulle linee di sviluppo dell'attività del Gruppo 104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee », già approvato dal Senato.

Rileva che le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute agli articoli 2, 15 e 19-*ter*.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli di interesse della IX Commissione, fa presente che l'articolo 2, comma 1, è finalizzato a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora inviata al Governo italiano il 26 giugno 2008, nell'ambito della procedura d'infrazione 2008/2097, avente ad oggetto alcune norme del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante « Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria ». Osserva che le questioni sollevate dalla Commissione europea riguardano, in particolare, i requisiti di indipendenza del soggetto regolatore da ogni impresa ferroviaria nell'esercizio delle funzioni essenziali, il sistema di regolazione tariffaria dell'accesso ferroviario e le

funzioni attribuite all'organismo di regolazione. Sottolinea che il comma 1 interviene pertanto a modificare l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 188. In particolare evidenzia che la lettera *a)* modifica il comma 1 sopra illustrato, precisando che l'organismo di regolazione è funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. La lettera *b)* inserisce un comma 1-*bis*, con il quale si prevede che siano conferite all'ufficio del Ministero che svolge le funzioni di organismo di regolazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, tra cui i sistemi di tariffazione dell'accesso alla rete. Segnala infatti che la Commissione aveva rilevato, nella lettera di messa in mora, l'esigenza di dotare l'organismo di risorse adeguate all'adempimento delle funzioni ad esso assegnate. La lettera *c)* inserisce un comma 6-*bis* al medesimo articolo 37, al fine di integrare – come richiesto nelle lettera della Commissione europea – le competenze dell'organismo di regolazione, in materia di poteri sanzionatori. La lettera *d)*, sostituendo il comma 7 dello stesso articolo 37, prevede che le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 introduce norme concernenti il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita dal decreto legislativo n. 162 del 2007 in attuazione della direttiva 2004/49/CE. Fa presente che per il personale dell'Agenzia, l'articolo 4, comma 6, di tale decreto prevede che, alla definizione del comparto di contrattazione collettiva, si provveda con regolamento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 135 dispone che, fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva, al personale dell'Agenzia si applichi il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del medesimo decreto. Ricorda che il trattamento del suddetto personale è a sua volta equiparato a quello stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'ENAC.

Evidenzia che il comma 2-*bis* – introdotto dal Senato – modica l'articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, in materia di affidamento di servizi pubblici di trasporto. In proposito, ricorda che l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, poneva un divieto di partecipazione alle gare per i servizi di trasporto regionale a carico delle società già titolari di servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica. Ricorda che gli articoli 60 e 61 della legge n. 99 del 2009, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », hanno introdotto deroghe a questa disposizione, prevedendo, all'articolo 60, che la predetta esclusione non si applichi alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse. Tale esclusione, ai sensi dell'articolo 61, non viene inoltre applicata alle società che risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del regolamento n. 1370/2007 CE. Segnala che l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 – entrato in vigore pressoché contestualmente ai citati articoli 60 e 61 – ha peraltro previsto un ulteriore limite per le società aggiudicatarie di contratti di servizio di trasporto locale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, paragrafo 2, del citato regolamento n. 1370/2007 CE, facendo divieto a tali società di partecipare a procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

Fa presente che ora, con il comma 2-*bis* in esame, viene soppresso il riferimento al paragrafo 6 del citato articolo

5. Ricorda che tale paragrafo dispone che le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram e che la durata dei contratti non deve superare i dieci anni. Sottolinea pertanto che, per effetto di tale modifica, il divieto di partecipazione a gare in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio viene meno per le imprese aggiudicatarie dirette di contratti pubblici di trasporto per ferrovia, ai sensi del citato paragrafo 6.

Evidenzia che il predetto divieto resta invece operante per le imprese considerate ai paragrafi 2, 4, 5 dell'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2. Fa presente che in sostanza la norma in esame ripristina, per le imprese aggiudicatarie dirette di contratti pubblici di servizio, il quadro normativo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009, come determinato dall'articolo 61 della legge 99 del 2009.

Rileva che l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 interviene in materia di servizi pubblici locali, prevedendo rilevanti modifiche alla disciplina dettata, da ultimo, dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in particolare escludendo espressamente da tale normativa il settore del trasporto ferroviario regionale e limitando l'ambito di applicazione del nuovo assetto al solo trasporto su gomma e su rotaia.

Fa presente che l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 conferma il principio di cui al citato articolo 23-*bis*, secondo il quale l'ordinaria modalità di affidamento dei servizi locali consiste nella gara ad evidenza pubblica; l'affidamento « *in house* » può continuare ad essere consentito quando le caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, e comunque solo a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale. Sottolinea che l'articolo in esame circoscrive ulteriormente la possibilità di affidamenti « *in house* », specificando che le predette situazioni devono avere caratteristiche eccezionali, e prevedendo che tale affidamento sia possibile solo a favore di società totalmente partecipate dall'ente locale, che dette società debbano avere i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione « *in house* » e che siano comunque rispettati i principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Osserva che l'articolo 15 prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società « miste », purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette « a doppio oggetto », ossia sulla persona e sull'attività, con l'ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento. Rileva che viene inoltre introdotto il meccanismo del silenzio-assenso sulla richiesta di parere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è chiamato a dare sulle ipotesi di affidamento « *in house* » senza gara. Segnala inoltre che viene fissata al 31 dicembre 2011 la data di cessazione definitiva degli affidamenti « *in house* » conformi all'ordinamento comunitario; qualora entro tale data le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale, gli affidamenti si concluderanno alla scadenza prevista dal contratto di servizio. Sottolinea infine che si prevede che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possano comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante gara ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Segnala che il comma 1-*bis* – introdotto dal Senato – esclude dalla cessazione automatica i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma, affidati, ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con procedura diversa dalla gara, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Evidenzia inoltre che l'articolo 19-*ter* - introdotto dal Senato – interviene in relazione alla privatizzazione di Tirrenia S.p.A, disponendo, in primo luogo, il trasferimento a titolo gratuito delle società Saremar, Toremar e Caremar alle Regioni Sardegna, Toscana e Campania e prevedendo che entro i novanta giorni successivi al completamento di tale trasferimento, la Regione Campania dovrà cedere alla Regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale società costituito dal complesso delle attività utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. Rileva che a decorrere dal 1º gennaio 2010 le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, che si svolgono all'interno di una Regione, verranno esercitati dalla stessa Regione. Fa presente che i commi 8 e seguenti dispongono in ordine alla privatizzazione delle società trasferite alle Regioni, nonché di Tirrenia S.p.A. e di Siremar-Sicilia Regionale Marittima: la procedura di privatizzazione dovrà essere realizzata secondo la normativa comunitaria, attraverso procedure di gara aperte e non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato; i bandi di gara dovranno essere pubblicati entro il 31 dicembre 2009 e per la sola Caremar, entro il 28 febbraio 2010. Rileva che negli stessi termini temporali verranno approvati gli schemi delle nuove convenzioni, con le quali sono determinati le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza.

Sottolinea che le convenzioni vigenti vengono prorogate fino al 30 settembre 2010; le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base di tali convenzioni, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio, sono individuate dal comma 16 nel limite di complessivi 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, e ripartite in 72 milioni di euro per Tirrenia, 55 milioni per Siremar, 13 milioni per Saremar, 13 milioni per Toremar, 29 milioni per Caremar.

Ritiene infine opportuno segnalare il comma 2 dell'articolo 3-*bis* – introdotto dal Senato – con il quale si dispone l'avvio, a decorrere dall'esercizio 2009, di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Ricorda che tale ultima disposizione, per le predette finalità, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Fa presente che il comma 2 precisa che il programma ha lo scopo di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull'attività di pesca, attraverso l'accrescimento della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare.

In ultimo rileva che l'articolo 20-*bis* – anch'esso introdotto dal Senato – è volto al superamento della disciplina in materia di utilizzo di dati personali contenuti in elenchi telefonici pubblici nonché di comunicazioni indesiderate (*telemarketing*), introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 44 dell'ultimo decreto-legge « proroga-termini » (decreto-legge n. 207 del 2008). Fa presente che l'articolo in esame proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1º agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della *privacy*. Attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di

opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione della rilevanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge riconducibili a materie di competenza della IX Commissione, invita i rappresentanti dei gruppi a valutare l'opportunità di un ampliamento dei tempi che la Commissione dedicherà all'esame del provvedimento, eventualmente anche con la previsione di una seduta supplementare. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI COMUNITARI

Martedì 10 novembre 2009 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.55.

Piano d'azione sulla mobilità urbana. (COM(2009) 490 def.).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione inizia oggi l'esame del piano d'azione per la mobilità (COM(2009) 490), relativo al periodo 2009-2012, la cui adozione è stata giustificata con la necessità di favorire l'attuazione e rafforzare la coerenza delle iniziative dell'Unione europea in materia, al fine di affrontare i principali problemi del settore, resi ancora più complessi dalla crescente urbanizzazione (si calcola che la popolazione residente nelle aree urbane passerà dal 72 per cento nel 2007 all'84 per cento nel 2050) e dal conseguente impatto sul sistema dei trasporti con un aumento della congestione e dell'inquinamento. Fa presente che il piano d'azione tiene conto dei risultati della consultazione sul Libro verde in materia di mobilità urbana (COM(2007)551) dalla quale è emerso un ampio consenso delle parti interessate in relazione all'importanza ed al valore aggiunto dell'azione a livello comunitario al fine di integrare le iniziative adottate ad altri livelli.

Sottolinea che alla luce di tali risultati il piano d'azione fornisce un quadro di riferimento per futuri interventi a livello comunitario ed annuncia misure non legislative volte essenzialmente al perseguimento di due obiettivi: offrire incentivi e sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali affinché sviluppino e mettano in atto politiche di mobilità urbana per raggiungere obiettivi comuni quali la lotta al cambiamento climatico, la realizzazione di un mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori, la promozione di un sistema di trasporti efficiente, la coesione sociale ed il benessere dei cittadini; migliorare le conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino e mettano in atto politiche integrate, debitamente informate ed innovative necessarie per affrontare le questioni complesse e multidimensionali relative alla mobilità urbana.

Evidenzia che, al fine di raggiungere tali obiettivi, la Commissione europea invita le autorità locali, regionali e nazionali, nonché le altre parti interessate, i cittadini e le imprese, a cooperare, sulla base di impegni volontari, in determinati settori di interesse reciproco, con particolare attenzione alle esigenze in materia di mobilità dei gruppi vulnerabili come gli anziani, i gruppi a basso reddito e le persone con disabilità. Ritiene importante sottolineare che, sebbene i problemi della mobilità urbana abbiano un minimo denominatore comune a tutte le aree urbane nell'Unione europea quali l'inquinamento o la congestione, le città si trovano ad affrontare problemi diversi in funzione della posizione geografica e delle dimensioni.

Fa presente che le venti azioni individuate si articolano in sei settori di inter-

vento, che saranno oggetto di riesame nel 2012, al fine di valutare l'opportunità di ulteriori iniziative.

Osserva che, per il lungo periodo, la Commissione propone un approccio integrato che tenga conto di fattori quali la complessità dei sistemi di trasporto urbano e della loro gestione nonché il loro ruolo in un sistema di trasporto europeo, i rapporti tra le città e le periferie o le zone limitrofe, l'interdipendenza tra le varie modalità di trasporto, i limiti spaziali dell'ambiente urbano che richiederà una pianificazione strategica integrata dei trasporti unitamente alla creazione di appositi organismi preposti alla pianificazione della mobilità urbana ed alla definizione di obiettivi realistici, sviluppando nel contempo la cooperazione con e tra gli operatori del settore.

Sottolinea che la Commissione europea osserva che ciò è necessario oltre che per sviluppare le infrastrutture ed i servizi di trasporto, anche per creare il raccordo tra la politica dei trasporti ed altre politiche, con particolare riferimento alla politica industriale e a quella in materia di tutela ambientale e gestione del territorio nonché agli aspetti sociali dell'accessibilità e della mobilità.

Segnala che le azioni prospettate dalla Commissione europea in questo settore comprendono, in particolare: la rapida adozione, entro il 2009, di piani di mobilità sostenibile per il trasporto di merci e persone nelle zone urbane e periurbane; la pubblicazione, entro il 2011, di informazioni per fare conoscere le possibilità di finanziamento offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della Banca europea per gli investimenti. La Commissione intende prendere in considerazione il più ampio quadro per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché il collegamento tra il trasporto urbano e la rete transeuropea di trasporto e presenterà inoltre una lista delle opportunità di finanziamento, fornendo spiegazioni sulla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e appalti.

Desidera richiamare l'attenzione su un aspetto particolarmente rilevante per le nostre città, sul quale si sofferma opportunamente il documento della Commissione, ossia che la sostenibilità di un sistema urbano di trasporto passa anche attraverso la promozione di trasporti pubblici di qualità elevata e a prezzi contenuti, affidabili, sicuri e facilmente accessibili, basati su contratti trasparenti suscettibili di stimolare l'innovazione nei servizi e nelle tecnologie. Evidenzia che al fine di raggiungere tale obiettivo la Commissione prospetta diverse azioni, tra le quali il sostegno alla realizzazione di sistemi nazionali e regionali di pianificazione di itinerari multimodali e di collegamento tra i sistemi di pianificazione esistenti con l'obiettivo finale di offrire agli utenti un portale Internet sui tragitti dei mezzi pubblici a livello comunitario. Sottolinea che sarà prestata particolare attenzione ai principali nodi della rete transeuropea di trasporto ed ai loro punti di connessione locali e regionali. Rileva che, ad avviso della Commissione, un'azione a livello comunitario può servire a rafforzare il mercato delle nuove tecnologie per la produzione di veicoli puliti e di carburanti alternativi. Anche in tale ambito fa presente che si propongono azioni concrete sottolineando la particolare importanza dello scambio di informazioni tra esperti e responsabili politici sui meccanismi di fissazione dei prezzi per il trasporto urbano (da attuarsi entro il 2009), in particolare per quanto riguarda la concezione dei sistemi, i costi operativi, le entrate, l'informazione al pubblico, gli aspetti tecnologici e l'impatto ambientale. Ricorda che a tal fine la Commissione intende incoraggiare gli Stati membri ad istituire piattaforme inserendo, ad esempio, la dimensione della mobilità urbana nel « Patto dei sindaci »; avviando, entro il 2010, uno studio su come migliorare la raccolta dei dati in materia di trasporto e mobilità urbana; favorendo, entro il 2010, il dialogo con le regioni vicine ed i *partner* globali, il gemellaggio tra le città e lo scambio di informazioni sulla mobilità urbana.

Rileva che, al fine di promuovere una mobilità urbana sostenibile, ad avviso della Commissione, sono necessari investimenti in infrastrutture, veicoli, nuove tecnologie e servizi e, considerato che la maggior parte delle spese in questo settore è coperta dai bilanci locali, regionali e nazionali, la Commissione osserva che in seguito alla crescente necessità di finanziare sistemi di trasporto sempre più complessi ed alla diminuzione dei finanziamenti pubblici, il ricorso a fondi comunitari, in particolare a quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI), potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati. Segnala che la Commissione intende, pertanto, a breve termine (entro il 2009) ottimizzare le fonti di finanziamento esistenti, e in particolare: i fondi strutturali e i fondi di coesione che prevedono, nell'attuale periodo di programmazione, stanziamenti pari a più di 8 miliardi di euro per il trasporto urbano pulito; il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico che contiene una priorità specifica dedicata alla mobilità urbana sostenibile; il programma STEER per l'uso di fonti di energia rinnovabile nel settore dei trasporti e URBACT. Inoltre, al fine di sviluppare progetti pilota nel settore della mobilità urbana, la Commissione suggerisce di ricorrere al programma in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e di esaminare, entro il 2010, nel quadro della riflessione sulle prossime prospettive finanziarie, le necessità di futuri finanziamenti.

Osserva che in questo quadro complesso appare imprescindibile promuovere l'integrazione, l'interoperabilità e l'interconnessione tra le varie modalità di trasporto al fine di favorire il trasferimento verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente ed un'efficiente logistica del trasporto merci. Rileva che per conseguire questo obiettivo la Commissione sostiene la necessità di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi alle auto private – quali biciclette elettriche, *scooter*, motociclette e taxi – nuove forme di mobilità (*car-sharing, car-pooling e bike-sharing*) nonché la disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che rispondano alle esigenze delle famiglie. Inoltre la Commissione osserva che la gestione della mobilità da parte dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche può influire sulle scelte in materia di spostamenti, inducendo i dipendenti a scegliere soluzioni di trasporto sostenibili. Segnala che, per quanto riguarda tale settore di intervento la Commissione propone di ottimizzare, entro il 2012, l'efficienza logistica del trasporto urbano, concentrandosi sull'integrazione del trasporto merci nelle politiche e nei piani locali, nonché sulla gestione ed il controllo del flusso dei trasporti e sul miglioramento dei collegamenti tra i percorsi a lunga distanza, interurbani e del trasporto merci urbano, allo scopo di garantire un'efficiente consegna « ultimo miglio »; offrire assistenza, entro il 2012, sulle applicazioni relative ai sistemi di trasporto intelligenti (STI) per la mobilità urbana al fine di integrare il piano d'azione per i sistemi di trasporto intelligenti (COM(2008) 886). In una prima fase la Commissione europea si propone di avviare uno studio su come migliorare l'interoperabilità dei sistemi elettronici di biglietteria e pagamento nei servizi e nei modi di trasporto, compreso l'impiego delle smart card nel trasporto urbano.

Sottolinea che l'esame di tale documento riveste particolare importanza, rappresentando l'occasione per la IX Commissione e, quindi, per il Parlamento di esprimere il proprio parere e fornire il proprio contributo nell'ambito di un quadro complesso, ma ricco di azioni concrete e mirate.

Ritiene pertanto condivisibile la necessità di un intervento a livello comunitario, al fine di evitare i rischi connessi alla frammentazione degli approcci locali, regionali e nazionali, che aiuti a correggere le imperfezioni normative – favorendo lo scambio di dati e informazioni, offrendo supporto finanziario e promuovendo l'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche – nonché a favorire il funzionamento del mercato unico grazie all'elaborazione di norme comuni. Considera, inoltre, che le aree urbane sono molto attive sotto il

profilo dell'innovazione tecnologica e gestionale, del cambiamento dei modelli di mobilità e delle nuove soluzioni di finanziamento, e che quindi l'Unione europea ha interesse a condividere le soluzioni innovative delle politiche locali a beneficio degli operatori dei trasporti e dei cittadini, nonché ad assicurare l'efficacia del sistema dei trasporti europeo tramite un efficiente sistema di integrazione, interoperabilità ed interconnessione.

Alla luce della rilevanza e della complessità della materia in esame, ritiene opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni, in anche con riferimento alle regioni e agli enti locali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione di quanto proposto dal relatore, rinvia alla sede dell'ufficio di presidenza l'individuazione dei soggetti da invitare in audizione nell'ambito del dibattito sul Piano d'azione comunitario in esame. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA sulle linee di sviluppo dell'attività del Gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base)* 105

ALLEGATO (Testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come nuovo testo base) 116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 139 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 106

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 108

Sui lavori della Commissione 115

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stata elaborata una nuova versione del testo della proposta di legge C. 2624, che propone di adottare quale nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che, come deciso dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è fissato per le ore 12 di giovedì 12 novembre 2009. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 139.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, evidenzia come lo schema di decreto all'esame della X Commissione, trasmesso alla Camera il 23 ottobre 2009 per l'espressione del parere da parte della X Commissione, sia costituito da un articolo unico e sia corredato dalla relazione illustrativa nella quale si afferma che nel riparto della somma disponibile per l'anno 2009 si è cercato di tener conto delle indicazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi negli anni precedenti.

Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.

Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il medesimo articolo ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, « intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa ». Sul decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle suddette unità previsionali di base venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'anno 2009 le risorse iscritte nel cap. 2280 (UPB 3.1.2 – Trasferimenti correnti ad imprese) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, risultano complessivamente pari a 768.971 euro. Da tale somma occorre peraltro detrarre gli accantonamenti operati dall'Ispettorato generale del bilancio, a seguito dei quali la disponibilità da ripartire con il presente schema di decreto ministeriale risulta ridotta a 750.025 euro.

A tale proposito si ricorda che a più riprese da parte della X Commissione si è rilevata l'opportunità di incentivare progetti funzionali allo sviluppo del sistema produttivo nazionale e di evitare la dispersione delle risorse disponibili.

Diversamente a quanto avvenuto in passato, non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno precedente (anno 2008).

Si ricorda in proposito che l'invio alle commissioni dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma

40, della legge n. 549 del 1995, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (« collegato » 1996).

Rispetto ai dati relativi all'anno 2008 lo schema in esame presenta una diminuzione di 181.902,00 euro degli stanziamenti da ripartire tra le varie finalità (-19,52 per cento).

Ai sensi di quanto esposto nella tabella allegata alla relazione allo schema di decreto, tali contributi risultano così di seguito ripartiti.

Per quanto riguarda i fondi destinati alla promozione delle piccole e medie industrie (cui sono attribuiti 60.002 euro, pari all'8 per cento del totale), lo schema di decreto in esame non individua istituti o enti specifici. Nella relazione illustrativa si precisa che lo stanziamento per i contributi alle PMI è finalizzato « alla concessione di sussidi e premi volti alla promozione di iniziative da parte di PMI industriali, anche attraverso l'attuazione di convegni e studi ».

La seconda voce di riparto dei contributi riguarda le Stazioni sperimentali per l'industria, cui sono attribuiti 205.507 euro (27,4 per cento del totale). Nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea che la finalità dello stanziamento è quella di consentire alle stazioni sperimentali di utilizzare le risorse proprie (in gran parte derivanti dai contributi obbligatori delle imprese del settore) in modo mirato alla ricerca applicata.

Si tratta quindi in sostanza di un contributo che copre parte delle spese per il personale, ma che, indirettamente, incide sugli stanziamenti per la ricerca applicata nei settori produttivi di riferimento.

Agli enti di normalizzazione è destinata complessivamente la somma di 468.766 euro, così ripartita: 354.762 euro (47,3 per cento del totale) sono destinati sotto forma di contributo forfettario all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato elettrotecnico italiano) – gli organismi di normalizzazione italiani riconosciuti in sede comunitaria a partire dalla direttiva 83/189/CEE; 114.004 euro (15,2 per cento del totale) sono destinati alla stipula di convenzioni tra l'UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza (ai sensi dell'articolo 46, della Legge 128 del 1998).

Lo schema in esame attribuisce infine all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) la somma di 15.750 euro (2,1 per cento del totale) finalizzata alla divulgazione delle linee guida applicative volte ad una corretta attuazione della cosiddetta « direttiva macchine ».

Carlo MONAI (IdV), esprime alcune perplessità circa la ripartizione descritta dalla relazione. In particolare considera irrisorie le risorse finanziarie destinate, dallo schema di decreto in esame, alle piccole e medie industrie giudicando preferibili che tali somme siano destinate alle attività svolte dall'Ispesl in materia di linea guida della cosiddetta « direttiva macchine ».

Enzo RAISI (PdL), nel ringraziare la collega Mistrello Destro per la relazione svolta, esprime disagio per la mancanza della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese svolte nell'esercizio finanziario precedente, nonché per una conoscenza assai vaga delle assegnazioni da effettuare, conoscibili solo nei totali e non in dettaglio. Chiede quindi che il Governo fornisca tempestivamente i dati necessari per una adeguata valutazione della ripartizione prevista dal provvedimento in esame.

Ludovico VICO (PD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione, ritiene necessario che il Governo possa fornire la rendicontazione delle spese effettuate negli anni precedenti al fine di valutare l'adeguatezza delle risorse assegnate alle diverse finalità nonché la reale utilità che specifiche assegnazioni continuino a ripetersi nei vari schemi di decreto sottoposti al parere della Commissione, a volte anche con risorse finanziarie del tutto irrisorie come quelle destinate all'Ispesl per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Esprime inoltre perplessità per l'entità delle somme destinate agli organismi di certificazione, delle quali desidererebbe conoscere in concreto l'utilizzazione, e anche per i contributi destinati alle stazioni sperimentali per l'industria: sarebbe essenziale capire come sono stati impiegati i fondi stanziati negli anni precedenti.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), esprime forte disagio e perplessità circa i contenuti dello schema di riparto in esame. In particolare condivide la necessità di disporre di ulteriori elementi di valutazione e segnatamente sul versante della rendicontazione delle spese effettuate dai soggetti beneficiari negli esercizi finanziari precedenti e dei risultati raggiunti dai medesimi nell'esercizio delle loro competenze istituzionali. Considera quindi necessario che il Governo possa fornire, nell'ambito della prossima seduta utile, ulteriori elementi informativi e chiarimenti anche sullo stato di attuazione della delega relativa al riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud), esprime preoccupazione circa l'andamento in continua diminuzione dello stanziamento per l'anno 2009 rispetto agli ultimi due esercizi finanziari. Osserva peraltro che essendo lo schema di decreto pervenuto quasi al termine dell'anno 2009, non comprende se si tratta di risorse già erogate o se i soggetti beneficiari ne hanno semplicemente tenuto conto nelle decisioni assunte circa l'attività da svolgere. In particolare rispetto alle somme destinate alle Stazioni sperimentali per l'industria si chiede se la ripartizione sia effettuata per quote equivalenti fra le otto Stazioni esistenti ovvero segua altri criteri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, assicurando che si farà carico di richiedere al Governo le integrazioni ritenute necessarie ai fini dell'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, osserva che il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato: ulteriori 14 articoli sono stati aggiunti ai 21 articoli del provvedimento originario. Il decreto-legge in esame risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari giunti in scadenza, ovvero, quando dal ritardo o dal non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale sono derivate procedure di infrazione, a porre rimedio al contenzioso in essere, anche al fine di evitare aggravi di oneri a carico dello Stato derivanti da possibili sentenze di condanna della Corte di giustizia comunitaria.

Sottolinea che, per esigenze di sintesi, nella presente relazione darà conto sostanzialmente delle parti del testo rientranti nella competenza della Commissione attività produttive.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza (comma 1) e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (comma 2), attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili relative ai contributi per sviluppo dell'industria

aeronautica ad alta tecnologia disposti dall'articolo 1, comma 884, della legge finanziaria per il 2007 (comma 3).

L'articolo 3-*quater*, introdotto dal Senato, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, fa venir meno la pertinente disciplina di cui alla legge finanziaria 2008 rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa. Per quanto riguarda la commercializzazione dei menzionati prodotti, la norma subordina la loro immissione sul mercato italiano al rispetto dei requisiti minimi fissati dai pertinenti regolamenti della Commissione europea recanti le modalità applicative della direttiva 2005/32/CE, a decorrere: dal 1º gennaio 2011 per le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici (comma 1); dal 1º gennaio 2010, per i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e per gli elettrodomestici (comma 2).

Quanto alle disposizioni dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) di cui la norma in esame dispone ai commi 3 e 4 la soppressione (terzo periodo del comma 162) e l'abrogazione (intero comma 163), esse riguardano divieti relativi alla commercializzazione e all'importazione dei prodotti in questione, previsti a partire dal 2010 o dal 2011 a seconda della tipologia dei prodotti, che pertanto vengono meno.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 4, introdotto dal Senato, modifica il comma 11 dell'articolo 30 della legge 99/2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007. Il citato comma 11, articolo 30, legge n. 99/2009 specifica che il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 20/2007, è riconosciuto: per un periodo non inferiore a dieci anni limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, nonché ai rifacimenti di impianti esistenti; sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con la modifica disposta dalla norma in esame, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009 dovranno essere emanati due decreti: un decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui allo stesso comma 11; un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti.

L'articolo 7, come evidenziato dalla relazione governativa, reca norme che in primo luogo rispondono all'esigenza di porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale, riscontrate dalla Commissione europea che ha evidenziato come tali carenze costituiscono un ostacolo all'uso e alla commercializzazione di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma impiegati in campo industriale. La disposizione in esame è infatti diretta a risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4915 avviata dalla Commissione europea. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame è finalizzato a semplificare gli adempimenti

amministrativi relativi agli scambi commerciali di gas naturale in ambito nazionale ed internazionale, prevedendo che i sistemi di misura utilizzati nelle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas tramite la rete medesima, per l'interconnessione dei gasdotti della rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas e per la produzione nazionale di idrocarburi non siano soggetti all'applicazione delle norme in materia di metrologia legale. Il comma 1 dispone quindi che i predetti sistemi di misura – al fine di assicurare il livello di tutela garantito dalla normativa sulla misura del gas per il regolare funzionamento del sistema nazionale del gas – siano realizzati e gestiti in base ai criteri stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000, destinati a sostituire l'approvazione di modello e i controlli metrologici risalenti al regio decreto n. 7088/1890. Il decreto deve essere adottato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 2, al fine di garantire la tutela dei clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto del gas naturale, reca norme sui criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale ai medesimi clienti finali. I suddetti criteri saranno determinati attraverso uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. È stabilito inoltre un termine massimo di un anno per l'adeguamento dei sistemi di misura utilizzati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame ai nuovi criteri.

Infine, il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che il termine fissato dall'articolo 27, comma 19, della legge n. 99/2009, per l'attuazione delle disposizioni del comma 18 dello stesso articolo – concernenti il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import – decorra dal 2012 anziché dal 2011.

Il comma 18 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo. In sostanza la norma – motivata espressamente con la finalità « di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili » – dispone che la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sia calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto.

Il successivo comma 19 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità per procedere all'attuazione – con decorrenza dal 2011 e sulla base dell'energia prelevata l'anno precedente – delle disposizioni di cui al comma 18. Lo stesso decreto provvederà alla rimodulazione degli incrementi della quota minima di cui al citato decreto legislativo 79/1999, articolo 11, comma 2, sulla base del trasferimento dell'obbligo previsto dal precedente articolo e in coerenza con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.

L'articolo 16 reca disposizioni – come si legge nella relazione illustrativa – volte a « rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio ».

In primo luogo, i commi da 1 a 4 intendono introdurre una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia.

In particolare, il comma 1 individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come realizzati

interamente in Italia, prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Il comma 2 rinvia a successivi decreti ministeriali l'eventuale precisazione delle modalità applicative del comma precedente. Il comma 4 prevede quindi una sanzione penale per l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale « 100 per cento *made in Italy* », « 100 per cento Italia », « tutto italiano », o altra che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero per l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2. Per tale fattispecie, in particolare, vengono comminate le pene di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo. Il comma 3 chiarisce quindi che, ai fini della disposizione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione dei medesimi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

I commi da 5 a 8 dell'articolo 16 invece provvedono a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), come da ultimo novellato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99/2009. Le modifiche introdotte con i commi esame da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99/2009, mentre dall'altra si rendono necessarie per evitare possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria delle stesse disposizioni.

Occorre a proposito di queste disposizioni ricordare il lavoro che la Commissione sta portando avanti con l'esame delle proposte sul *made in Italy*. In particolare, sembrerebbe che le norme del decreto e quelle del testo della proposta assunta come testo base (C. 2624) divergano sul punto della qualificazione del prodotto come realizzato in Italia (per il decreto le fasi del disegno, della progettazione, della lavorazione e del confezionamento devono essere compiuti esclusivamente sul territorio italiano, mentre il progetto della Commissione prevede una realizzazione prevalente in Italia). Peraltro, tale sovrapposizione sembra marginale, riferendosi il testo del decreto ai soli prodotti *full made in Italy*; una riflessione sembra comunque opportuna.

L'articolo 19 interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società *ex*-municipalizzate risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate.

Una prima modifica interessa l'ammontare delle imposte da recuperare indicate negli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate; in particolare, si dispone che ai fini della determinazione della base imponibile non rilevano le plusvalenze realizzate nelle operazioni di trasformazione. Una seconda modifica è diretta a ridurre i termini per l'effettuazione del pagamento da parte delle società ex municipalizzate; in particolare, viene ridotto da 30 a 15 il numero dei giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta notifica entro i quali la società che riceve l'avviso di accertamento deve procedere al pagamento.

Il secondo comma l'articolo 19 reca norme di natura finanziaria disponendo che le entrate siano parzialmente (128,58 milioni per il 2010) destinate in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del sesto Censimento generale dell'agricoltura. La restante quota sarà riversata ad apposita contabilità speciale di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (scudo fiscale) e finalizzata all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

L'articolo 19-*quater*, al fine di dare attuazione ad una sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia a carico

dell'Italia apporta delle modifiche all'articolo 47 della legge 428/1990 (legge comunitaria per il 1990), concernente il trasferimento di azienda. In particolare, nell'articolo è introdotto un comma 4-*bis* finalizzato a prevedere che, qualora sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile (concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda) trovi applicazione qualora il trasferimento riguardi aziende: *a)* delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge n. 675/1977. Secondo l'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge n. 675/1977 il CIPI (comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, ora soppresso) su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (ora: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento di CIGS, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; *b)* per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

Infine, seppure non rientranti strettamente nelle competenze della Commissione, ritiene opportuno fare un breve cenno ad alcune altre disposizioni del decreto: l'articolo 3-*quinquies* reca alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo. A tal fine, è affidato al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetto *white list*); l'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la *governance* del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento. I successivi commi 3, 3-*bis*, 4 e 5 prevedono invece l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal Decreto legislativo 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); l'articolo 15 concerne l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La rubrica dell'articolo evidenzia l'intendimento di operare l'« adeguamento alla disciplina comunitaria » dell'attuale regolamentazione.

Sottolinea che, in base ad una sintesi certamente non esaustiva, la nuova disciplina esclude, oltre alla distribuzione del gas come previsto dalla normativa previgente, anche la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali di carattere economico; aggiunge, alla fattispecie di conferimento in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti, l'ulteriore fattispecie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società « miste », purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette « a doppio oggetto » (sulla persona e sull'attività), con l'ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento; introduce un silenzio assenso (che scatta decorsi sessanta giorni) sul parere che

l'Antitrust già oggi è chiamato a dare sulle ipotesi « straordinarie » di affidamento « *in house* » (vale a dire senza gara); detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede tre diverse scadenze per gli affidamenti « difformi » (gli affidamenti « *in house* » cessano il 31 dicembre 2011 ovvero alla scadenza del contratto se, a quella data, gli enti affidanti cedono ai privati il 40 per cento della proprietà; gli affidamenti a società quotate cessano alla scadenza del contratto se la quota pubblica scende, anche progressivamente, sotto il 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e sotto il 30 per cento entro il 31 dicembre 2015, altrimenti cessano il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015; in tutti gli altri casi la scadenza è al 31 dicembre 2010) mentre conserva le scadenze naturali per gli affidamenti già conformi; stabilisce il principio della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche.

Si riserva quindi di formulare, anche in relazione a ciò che emergerà nel corso del dibattito, una proposta di parere.

Federico TESTA (PD), esprime anzitutto soddisfazione in relazione all'impostazione della relazione del collega Vignali, che ha incluso nell'illustrazione l'articolo 15, relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; in realtà, senza voler fare polemiche, come tra l'altro più volte dichiarato dai componenti e dal Presidente della X Commissione, ritiene che la materia afferente ai servizi pubblici di rilevanza economica attenga pienamente alle competenze della nostra Commissione, mentre per prassi viene affidata all'esame della I Commissione.

Sulla materia in generale della liberalizzazione dei servizi pubblici, personalmente, e anche a nome del suo gruppo, dichiara una non contrarietà di principio, sottolineando però che ogni privatizzazione in questo campo (ed *in primis* la privatizzazione di un bene così necessario come l'acqua) deve essere fatta in maniera convincente, ovvero rendendo prima concorrenziale il relativo mercato, perché ove esiste un monopolio di base e tale monopolio permanga, la privatizzazione andrebbe a significare solo lo spostamento di una « rendita » dal pubblico al privato.

Inoltre, sul tema delle gare, rileva che se l'intenzione è davvero andare ad una liberalizzazione, esse devono essere gare vere, i criteri di valutazione delle offerte devono essere trasparenti e soprattutto il soggetto che bandisce le gare deve avere le risorse necessarie, intese nel senso delle capacità adeguate; segnala quindi che nel testo proposto vi è una sostanziale parificazione fra le gare finalizzate all'affidamento di un servizio e quelle destinate alla scelta del socio, mentre a tali gare presiedono criteri di valutazione completamente diversi.

Ritiene poi essenziale sottolineare il ruolo centrale svolto in tali materie dalle Autorità di regolazione di settore; occorre evitare l'errore di ritenere che basti l'intenzione di aprire il mercato alla concorrenza per ottenere il relativo risultato, poiché di base occorre smontare le strutture, spesso monopolistiche, preesistenti: questo è appunto il ruolo di una seria e competente, nonché autonoma, Autorità di settore. In questo senso, pur sottolineando la con divisibilità dell'emendamento approvato dal Senato che prevede la proprietà pubblica delle infrastrutture idriche, ritiene che non si possa neppure immaginare la liberalizzazione del mercato di un bene così delicato e prioritario come l'acqua senza prevedere l'esistenza di un'Autorità di settore dotata degli strumenti e dei poteri necessari.

Infine, una parola sugli affidamenti: ritiene razionale scaglionare le date della scadenza di alcuni, per non ingolfare il mercato con eccesso di offerta contemporanea; al contempo, occorre stare ben attenti che l'affidamento non vada a significare automaticamente il passaggio delle quote in mano ai comuni alle fondazioni bancarie (questa sarebbe solo una ripubblicizzazione strisciante e non cambierebbe nulla in termini di liberalizzazione del mercato).

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere alcune delle osservazioni del deputato Testa sui criteri di liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali, rileva che negli ultimi anni la globalizzazione dei mercati ha spesso prodotto effetti perniciosi su servizi nel passato affidati al pubblico. Ciò dispiega conseguenze tanto più allarmanti per servizi pubblici o *utilities* che devono essere garantiti ai cittadini. Ritiene altresì che la semplice previsione di Autorità di regolazione non possa essere sufficiente ad evitare problemi di fornitura, ad esempio del servizio idrico o energetico, qualora la società affidataria dichiarasse fallimento.

Andrea LULLI (PD) concorda con le osservazioni del collega Testa e preannuncia la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito. Nel prendere atto dei vigenti criteri di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni, rileva tuttavia che il testo in esame presenta numerose materie che coinvolgono direttamente le competenze della X Commissione.

Ritiene, in particolare, che l'articolo 16 non sia in contrasto con il testo sul *made in Italy,* attualmente in corso di esame presso la Commissione. Osserva tuttavia che una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino un prodotto come interamente realizzato in Italia non può prescindere dal riferimento a norme di sicurezza ambientale e del lavoro, indispensabili nel contesto europeo. Con riferimento all'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009, giudica erroneo continuare a non intervenire sulle aziende che, per così dire, regolarizzano la merce dal punto di vista dell'apposizione del marchio *made in* solo dopo che sia entrata sul territorio nazionale. Questa pratica arreca infatti gravi conseguenze sotto il profilo della falsificazione delle merci e della lotta alla contraffazione. In questo senso, l'attuale modifica apportata al citato comma 4 appare un passo indietro. Sottolinea altresì che l'industria italiana dovrebbe comprendere che la competizione sui mercati si può vincere solo con regole di trasparenza e legalità.

Relativamente all'articolo 15 del decreto-legge, ritiene che sulla materia dei servizi pubblici locali il dibattito abbia assunto connotazioni eccessivamente ideologiche, poiché nel processo di liberalizzazione non si può prescindere dalla concreta struttura produttiva esistente nei vari territori, ed occorre altresì tenere presente che, eliminando il vincolo esistente attualmente con le aziende cosiddette « municipalizzate » si rischia di formalizzare eccessivamente alcuni rapporti che attualmente sono estremamente flessibili. A suo parere, le imprese hanno necessità di avere rapporti diretti con la gestione dei servizi pubblici locali. Non si tratta di escludere a priori le *public companies* dalla gestione dei servizi pubblici locali, quanto piuttosto di prevedere un soggetto terzo che possa essere interlocutore sia degli enti locali che delle imprese. Ritiene infatti utopistico pensare di risolvere le questioni connesse alla gestione dei servizi pubblici locali con la modalità della gara. Rileva infine che particolarmente negativa si è rivelata l'esperienza delle regioni Sicilia e Toscana di affidare *public utilities* a società straniere.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL) ritiene che le esperienze negative non siano derivate tanto dalla scelta di società straniere, quanto dalla mancanza di condivisione di progetti tra i diversi livelli territoriali. Quando ciò è avvenuto, come in Veneto, si sono infatti realizzate economie di gestione con risultati certamente soddisfacenti.

Carlo MONAI (IdV) esprime condivisione sulle preoccupazioni espresse da più parti in relazione alle disposizioni sui servizi pubblici locali ed esprime rammarico sul fatto che disposizioni di tale momento vengano introdotte in un provvedimento di urgenza; esprime altresì perplessità sulla coerenza del contenuto dell'articolo 16 del provvedimento in esame e il testo relativo al *made in:* anche in questo

caso ritiene che non fosse necessario lo strumento del decreto-legge, anche in considerazione del fatto che le disposizioni approvate dal Senato con ogni probabilità non saranno modificabili – a causa della ristrettezza dei tempi – dalla Camera dei deputati. Rileva positivamente che la proprietà delle strutture idriche per quanto riguarda la rete di distribuzione è stata esclusa dai processi di liberalizzazione ma esprime dubbi sul fatto che questo possa impedire che l'affidamento della gestione a privati si riversi negativamente sui servizi offerti ai cittadini.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, osserva preliminarmente che, riguardo alle riflessioni sul capitalismo ai tempi della globalizzazione, come ha efficacemente sottolineato il ministro Tremonti, è fallito il « mercatismo » e non l'economia di mercato. Ritiene che l'osservazione del deputato Lulli sul *made in* relativamente alla sicurezza ambientale e del lavoro sia ultronea rispetto a quanto già stabilito dalla normativa comunitaria, mentre condivide pienamente le riflessioni sulla qualità dei servizi pubblici locali che devono essere assicurati ai cittadini sia che essi siano forniti da un soggetto pubblico o da una *public utility*. Ritiene tuttavia che debba essere fatta un'operazione di trasparenza per consentire ai cittadini di conoscere con chiarezza i costi di un servizio e l'offerta di mercato. Preannuncia pertanto la formulazione di un'osservazione sulla trasparenza delle gare e la chiara indicazione dei vantaggi conseguenti per cittadini dalla scelta di un determinato tipo di servizio nella sua proposta di parere.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che è ancora in discussione presso le Commissioni VI e X la risoluzione n. 7-00112, sulle iniziative volte a garantire il diritto al risarcimento dei piccoli risparmiatori di Alitalia. Ricordato che sulla materia è intervenuto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, chiede di audire il Governo sull'evoluzione della situazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, assicura che interesserà il Governo

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

ART. 1.

(Etichettatura dei prodotti e « Made in Italy »).

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per « prodotto tessile » si intende ogni tessuto, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego della denominazione « *Made in Italy* » è permesso esclusivamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale. Ciascuna delle fasi di cui ai commi 5, 6 e 7 si intende avvenuta prevalentemente nel territorio nazionale a condizione che le relative operazioni di lavorazione siano state eseguite per almeno la metà nel territorio medesimo.

5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego della denominazione « *Made in Italy* », resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

ART. 2.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione « *Made in Italy* », di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) all'adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

ART. 3.

(Misure sanzionatorie).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. Le imprese che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.

4. Se le violazioni di cui al presente articolo sono commesse reiteratamente ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall'articolo 416 del codice penale.

ART. 4.

(Norma finale).

1. Il Ministro per le politiche europee assume le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché vengano adottate adeguate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti della presente legge per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili « *Made in Italy* ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della FIOM-CGIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici 119

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro *(Svolgimento e conclusione)* 119

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli, sulla situazione occupazionale nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009 *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 119

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*). COM(2009)333 *(Esame e rinvio)* 120

RISOLUZIONI:

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054)* 123

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 129

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00055)* 124

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 131

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 125

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 134

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 126

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti della FIOM-CGIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno consegnato una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Pietro PANZETTA, Giuseppe D'ANGELO e Paolo PIZZUTI, *rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Teresa BELLANOVA (PD), Silvano MOFFA, *presidente*, a più riprese, Lucia CODURELLI (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC) e Cesare DAMIANO (PD).

Pietro PANZETTA e Giuseppe D'ANGELO, *rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro*, forniscono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.15.

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli, sulla situazione occupazionale nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni LOLLI (PD), Giulio SANTAGATA (PD), Maria Grazia GATTI (PD), a più riprese, Paola PELINO (PdL) e Massimiliano FEDRIGA (LNP).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI svolge proprie considerazioni conclusive, anche replicando rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI COMUNITARI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*).
COM(2009)333.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame del provvedimento in titolo, che può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto comunitario.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che la Commissione inizia l'esame della proposta di decisione presentata dalla Commissione europea il 2 luglio 2009, finalizzata ad istituire un nuovo strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione – *Progress*. Fa notare che si tratta di un'occasione particolarmente importante sia per la concretezza della misura prospettata, sia per le finalità perseguite, tra le quali l'obiettivo di aprire una strada all'imprenditorialità, segnatamente per talune categorie di persone. A tal fine, peraltro, segnala che tale proposta di decisione si inserisce anche nel solco di recenti iniziative legislative all'esame della XI Commissione, tra le quali cita, in particolare, la proposta di legge n. 2424, a prima firma del deputato Antonino Foti, che è attualmente all'esame in sede consultiva delle competenti Commissioni, per l'espressione del prescritto parere; rileva, pertanto, l'opportunità di fare riferimento anche a tale iniziativa normativa nell'eventuale documento finale da approvare in Commissione.

Osserva, poi, che la convinzione che l'Europa non debba solo affrontare la recessione, ma trasformarla in un'opportunità per creare occupazione, induce a valutare le misure necessarie per ovviare alle conseguenze sociali e occupazionali dell'attuale crisi, atteso che occorre dare ai lavoratori e alle imprese i mezzi necessari per adattarsi all'evoluzione di queste realtà: conservare l'occupazione, migliorare le competenze a tutti i livelli, favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e garantire le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Sottolinea che, partendo dalla comunicazione della Commissione europea « Guidare la ripresa in Europa » COM(2009)114 del 4 marzo 2009, che reca una serie di indicazioni che possono aiutare gli Stati

membri a definire e ad attuare politiche dell'occupazione efficaci, il Consiglio europeo di primavera e i tre seminari sull'occupazione svoltisi a Madrid, Stoccolma e Praga nell'aprile 2009 hanno definito tre grandi priorità: salvaguardare l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la mobilità; migliorare le competenze e rispondere ai bisogni del mercato del lavoro; migliorare l'accesso all'occupazione. Sulla base di questo sforzo comune, fa notare che il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato la comunicazione « Un impegno comune per l'occupazione » (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali per un impegno comune sulle suddette tre grandi priorità al fine di consentire all'Unione europea di fare fronte alle sfide che l'attendono a medio e lungo termine e di assicurare la coerenza tra queste e le misure di rilancio a breve termine. Nella comunicazione si sottolinea altresì la necessità di rafforzare il ruolo degli Stati membri, con una partecipazione più forte dei parlamenti nazionali, delle parti sociali e delle altre parti interessate nell'elaborazione e nell'adozione dei programmi di riforma degli Stati membri.

Fa presente che il Consiglio europeo, nella riunione del 18 giugno 2009, riprendendo l'approccio proposto dalla Commissione, ha sottolineato l'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti comunitari disponibili, quali il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione. In particolare, la Commissione precisa che gli Stati membri saranno aiutati a mettere in atto misure di reazione rapida, che concentrino il sostegno finanziario del FSE, tra l'altro, su: promozione dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso la creazione di imprese e riduzione del costo del credito; azioni di sostegno per la formazione dei giovani; misure di attivazione e incentivi per le imprese che impiegano lavoratori svantaggiati. Le due possibilità di finanziamento accelerato per contribuire ad attuare le misure di ripresa degli Stati membri indicate dalla Commissione europea sono: una modifica al regolamento dei fondi strutturali al fine di dare la possibilità agli Stati membri di non fornire il cofinanziamento nazionale nel 2009 e nel 2010; un nuovo strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione. Rileva, pertanto, che questo nuovo strumento, oggetto dell'atto comunitario in esame, è volto ad ampliare la gamma del sostegno finanziario mirato ai nuovi imprenditori nell'attuale contesto di stretta creditizia e ad attenuare l'impatto sociale della crisi; esso si configura quale azione concreta ed immediata nell'ambito delle succitate priorità al fine di dare la possibilità di un nuovo inizio ai disoccupati e aprire la strada all'imprenditorialità per alcuni dei gruppi più svantaggiati in Europa, nonché a migliorare l'accesso all'occupazione, in una logica di inclusione attiva.

Ai fini della proposta di decisione in esame, osserva che si applicano le definizioni di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; la platea dei beneficiari comprende: persone che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro e desiderano avviare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma; persone svantaggiate, compresi i giovani, che desiderano avviare e sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma; microimprese dell'economia sociale che occupano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro oppure che danno lavoro a persone svantaggiate, inclusi i giovani. I fondatori di microimprese saranno inoltre assistiti con servizi di orientamento, formazione, preparazione e rafforzamento delle capacità, oltre a beneficiare di agevolazioni sui tassi di interesse del FSE; si creeranno così le condizioni propizie all'attività imprenditoriale promuovendo, tra l'altro, lo sviluppo delle PMI.

Giudica particolarmente interessante il punto della comunicazione che fa riferimento alle garanzie e agli strumenti di condivisione del rischio, ricordando, a tale riguardo, che la Banca europea per gli investimenti (BEI), nel 2007, decise di

proporre alle banche intermediarie prodotti con ripartizione del rischio, con i quali l'organismo erogante garantisce una parte del rischio totale assunto dalla banca intermediaria per facilitare l'accesso in ulteriori segmenti di mercato, quale quello delle PMI per le quali il rischio è ritenuto troppo elevato e le garanzie insufficienti.

Segnala poi che, quanto all'incidenza sul bilancio, in seguito all'esame del progetto di relazione sulla proposta di decisione in titolo, da parte della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo, il 5 novembre è stata respinta la proposta della Commissione europea di riassegnare i fondi necessari – equivalenti a 100 milioni di euro – per lo strumento europeo di micro finanziamento a partire dal programma *Progress*, proponendo in alternativa di finanziare il suddetto strumento per un importo di 150 milioni di euro prevedendo una specifica voce di bilancio. Rileva, altresì, che sia il parere del Comitato economico e sociale sia quello del Comitato delle regioni dell'Unione europea, rispettivamente il 1° e il 7 ottobre 2009, avevano espresso analoghe perplessità, invitando la Commissione europea, tra l'altro a: prendere in considerazione altre fonti di finanziamento appropriate, temendo che lo stralcio di 100 milioni di euro dal programma *Progress*, da destinare al nuovo strumento, potesse compromettere gli obiettivi, l'impatto e l'efficacia del programma stesso; razionalizzare le iniziative comunitarie esistenti e ad accrescere la coerenza tra il nuovo strumento di microfinanziamento ed altri strumenti finanziari comunitari, in particolare *Progress*, FSE, Jasmine, Jeremie e CIP, nonché a garantirne il collegamento con i programmi nazionali, regionali e locali; differenziare con maggiore precisione gli specifici gruppi di destinatari delle iniziative.

In questa fase di illustrazione preliminare del provvedimento, ritiene infine essenziale sottolineare il valore aggiunto e la complementarietà dello strumento rispetto ad iniziative già esistenti a sostegno delle imprese a livello europeo, nazionale, regionale e locale; in tale ottica, giudica particolarmente importante sensibilizzare le parti direttamente interessate, le istituzioni finanziarie e potenziali beneficiari, anche al fine di evitare un approccio dispersivo. Fa notare, quindi, che la proposta di decisione, che peraltro è in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 24 marzo 2009, segue la procedura di codecisione: in seguito al recente esame svolto dalla Commissione di merito del Parlamento europeo, il 16 novembre avrà luogo una riunione informale tra i rappresentanti di Commissione europea, Consiglio europeo e Parlamento europeo, al fine di trovare un accordo per consentire l'adozione dell'atto in prima lettura, presumibilmente il 15 dicembre 2009.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel riservarsi di approfondire il merito del provvedimento in occasione della prossima seduta, chiede chiarimenti circa le modalità di esame della proposta di decisione in titolo, con particolare riferimento al contenuto e alla natura che assumerà il documento finale che la Commissione può approvare al termine del dibattito. Ritiene, infatti, che tale documento possa rappresentare un utile strumento di lavoro solo se sarà in grado di mettere pienamente in luce il contributo che il Parlamento può fornire sull'argomento in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, conferma che il documento finale che la Commissione può approvare al termine dell'esame dell'atto comunitario in titolo costituisce, per certi versi, un atto di impulso da rivolgere al Governo per il seguito del negoziato in sede comunitaria e, al tempo stesso, un avviso che la stessa Commissione indirizza direttamente alle istituzioni comunitarie, prima della definitiva adozione dell'atto.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede alla presidenza di chiarire i tempi entro i quali si intende procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento in titolo, considerato anche che i suoi effetti avranno

efficacia non prima dell'anno 2011; in tal senso, prospetta l'opportunità di differire quanto meno la definitiva pronuncia della Commissione al momento in cui la proposta di decisione comunitaria entrerà in una fase di maggiore concretezza.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire che la Commissione deve affrontare le tematiche oggetto del provvedimento in titolo nello spirito di una piena partecipazione alla soluzione delle questioni problematiche, ricorda che l'articolo 127, comma 2, del Regolamento prevede che il documento finale sia approvato entro trenta giorni dall'inizio dell'esame dell'atto comunitario. In tal senso, considerato anche che lo stesso relatore ha chiarito che, entro il 15 dicembre prossimo, potrebbe concludersi la prima lettura del provvedimento in ambito comunitario, ritiene che la fine del mese di novembre possa essere valutata come una data congrua per l'eventuale adozione di un documento finale da parte della Commissione, soprattutto se vi fosse l'intenzione di incidere concretamente nella fase negoziale tuttora aperta.

Ricorda, inoltre, che il documento finale, che la Commissione potrebbe approvare, sarebbe trasmesso direttamente alle istituzioni comunitarie, con ciò conferendosi un maggiore rilievo all'avviso del Parlamento italiano sull'argomento.

Maria Grazia GATTI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti, torna a domandarsi se sia ragionevole prevedere che l'esame del provvedimento da parte della Commissione – con l'approvazione di un documento finale che rischia di restare « disatteso » in ambito comunitario – si concluda entro la fine del mese corrente, atteso che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute è comunque differita al prossimo biennio.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire che l'eventuale documento finale – proprio perché inviato direttamente alle istituzioni europee – potrà avere un'assoluta utilità in ambito negoziale, considerata anche la lunghezza delle procedure di esame di tali tipologie di atti comunitari, segnala che, in ogni caso, vi è la possibilità per la Commissione di riprendere l'esame della proposta di decisione anche in occasione della sua seconda lettura in sede comunitaria, ove emergessero significativi elementi di novità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata il 29 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una nuova versione della risoluzione in discussione; in quella occasione, il rappresentante del Governo si è riservato di esprimere una più compiuta valutazione degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo, chiedendo di poterne rinviare la deliberazione ad altra seduta, da convocare preferibilmente dopo la prevista sospensione dei lavori per il periodo estivo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, facendo seguito a quanto già indicato nella precedente seduta, fa presente che il Governo non è nelle condizioni di assumere

alcun impegno sul merito delle questioni poste dall'atto di indirizzo in discussione, in assenza del pronunciamento sulla materia da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che non è ancora stato reso e che non è previsto prima della fine dell'anno in corso.

Massimo VANNUCCI (PD), cofirmatario della risoluzione in titolo, pur comprendendo le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, ritiene indispensabile fornire elementi di chiarezza sulle complesse questioni che interessano la contribuzione previdenziale in favore dell'INPS, considerato anche che numerose sentenze della Corte di Cassazione su tale materia vengono spesso disattese o applicate in modo non appropriato. A tal fine, presenta una ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 1*), che prevede esclusivamente un impegno del Governo a promuovere un indirizzo nei confronti dell'INPS non appena sarà acquisita la sentenza della Corte di Cassazione sull'argomento.

Giuliano CAZZOLA (PdL) prende atto che l'ulteriore nuova versione della risoluzione in titolo impegna il Governo esclusivamente ad attenersi alle indicazioni che emergeranno, in materia, dalla futura pronuncia della Corte di Cassazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un orientamento favorevole sulla ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00054.

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00055).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata il 29 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una nuova versione della risoluzione in discussione; in quella occasione, il rappresentante del Governo ha fatto presente di ritenere opportuno svolgere ulteriori riflessioni in ordine agli impegni contenuti nell'atto di indirizzo in titolo, chiedendo conseguentemente – come nel caso della risoluzione prima in discussione – un rinvio della deliberazione di competenza della Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo, a seguito dell'istruttoria svolta, sarebbe disponibile esclusivamente ad accogliere un impegno all'apertura di un tavolo tecnico di confronto per lo studio di eventuali soluzioni, tecnicamente praticabili, sull'argomento oggetto dell'atto di indirizzo in titolo.

Massimo VANNUCCI (PD), cofirmatario dell'atto di indirizzo in discussione, presenta – al fine di tenere conto delle indicazioni testé fornite dal rappresentante del Governo – un'ulteriore nuova versione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un orientamento favorevole sulla ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00055.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla II Commissione sulla proposta di legge n. 2364, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già approvata dal Senato, alla quale sono state abbinate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare. Rileva, peraltro, che su tale proposta normativa, adottata dalla II Commissione come testo base, si è concluso nella seduta del 27 ottobre 2009 l'esame degli emendamenti, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Fa presente che il provvedimento in esame si articola in due capi: il Capo I (articoli 1-12) novella la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni in relazione sia alle problematiche emerse dalla concreta applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999, sia alle risultanze delle audizioni svolte nella XV legislatura presso la Commissione Giustizia del Senato, prevedendo altresì misure che garantiscono il reinserimento dell'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale; il Capo II (articoli 13-27) introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le « crisi da sovraindebitamento », ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o micro-imprese (prevalentemente a carattere familiare), non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali, anche al fine di evitare che soggetti, anche non imprenditori, entrino nella morsa dell'usura.

Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, segnala che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse; rileva, tuttavia, che il Capo II, disciplinando una nuova tipologia di concordato suscettibile di riguardare anche famiglie o micro-imprese, potrebbe anche incidere su ambiti legati al versante del personale impiegato presso queste ultime. Come già osservato dalla X Commissione, già espressasi in sede consultiva sul provvedimento, ravvisa pertanto l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito l'indicazione delle necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale, prevedendo in particolare la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, considerato anche che le citate imprese contribuiscono ai versamenti nei confronti di tale Fondo.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, propone di formulare una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*), al fine di tutelare i lavoratori dipendenti delle imprese che accedono alla nuova tipologia di concordato.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede alla presidenza e all'intera Commissione di valutare l'ipotesi di rinviare, anche a breve, la deliberazione di competenza sulla proposta di parere del relatore, attesa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alle problematiche poste dal provvedimento in questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudicata condivisibile l'esigenza testé prospettata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, facendo presente che essa sarà nuovamente convocata per la mattina di domani, mercoledì 11 novembre 2009.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, in ordine al quale la stessa XII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 27 ottobre 2009, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. Segnala, al riguardo, che tale provvedimento, intervenendo in materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione – tutela della salute e delle professioni – mira ad introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario Nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle Aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 5, 8, 9 e 10.

Ritiene necessario preliminarmente menzionare l'articolo 5, che prevede che gli strumenti per la valutazione dei direttori di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono definiti dalle regioni, stabilendo, tra l'altro, che tra di essi sono inclusi anche gli indici di soddisfazione degli utenti.

Segnala poi l'articolo 8, che fissa al settantesimo anno di età il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, prevedendo specifiche disposizioni in materia di collocamento a riposo o fuori ruolo dei professori universitari, che possono comunque continuare a svolgere l'attività di ricerca se impegnati in specifici progetti di ricerca clinica sia di carattere nazionale che internazionale. Fa notare che l'articolo in esame prevede altresì una modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, stabilendo che le disposizioni in materia di risoluzione unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni del rapporto con i dirigenti con anzianità contributiva di 40 anni non si applichino ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale; con tale intervento, pertanto, la deroga oggi prevista per i soli primari viene estesa a tutto il personale medico.

Mette poi in evidenza l'articolo 9, che prevede che siano le regioni a disciplinare l'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario, nonché le relative modalità di esercizio, nel rispetto di taluni principi fondamentali, tra i quali si segnala l'unicità del rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale. Fa notare che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario nazionale, ma compatibile con l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie e all'esterno delle stesse (con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale), nel rispetto dei principi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale e attraverso modalità – definite in sede regionale – che assicu-

rino un equilibrato rapporto con le attività istituzionali, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa (al riguardo, alle regioni vengono riconosciute funzioni di monitoraggio e controllo per il rispetto di tali principi). Il dirigente medico e sanitario può scegliere di svolgere l'attività libero-professionale con rapporto esclusivo, in presenza di attività intramuraria, anche allargata, o con rapporto non esclusivo. In proposito, rileva che, ai sensi della disciplina vigente – articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni – i dirigenti del ruolo sanitario possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con la facoltà di ripristinare quello esclusivo. Osserva che la scelta del rapporto non esclusivo determina la perdita dei benefici economici previsti – ai titolari di rapporto esclusivo è riconosciuto, infatti, un trattamento economico aggiuntivo previsto dai contratti collettivi di lavoro – ma non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.

Segnala che il citato articolo 9 della proposta normativa in questione, inoltre, tra i principi fondamentali circa le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, prevede che la tariffa professionale per tale attività sia definita, previo accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda, e che ai dirigenti con rapporto esclusivo è attribuita un'indennità esclusiva nella misura prevista dai contratti collettivi di settore.

Menziona, infine, l'articolo 10, che reca disposizioni in materia di libera professione degli operatori sanitari non medici, che può essere esercitata in forma intramuraria ed allargata al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

In conclusione, preso atto delle norme di interesse della XI Commissione, si riserva di formulare, in occasione della prossima seduta, una proposta di parere, che possa eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Giuliano CAZZOLA (PdL) esprime forti perplessità su taluni aspetti del provvedimento in esame concernenti le norme di diretto interesse della XI Commissione, sulle quali riterrebbe opportuno conoscere anche l'orientamento del Governo. Si riferisce, in particolare, all'articolo 8, nella parte in cui si prevede un innalzamento al settantesimo anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, e soprattutto al comma 2-*bis* del citato articolo 8, laddove si prevede che le disposizioni in materia di risoluzione unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni del rapporto con i dirigenti con anzianità contributiva di 40 anni non si applichino ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Ritiene, al riguardo, irragionevole estendere a tutto il personale medico una deroga, allo stato prevista solamente per i primari, dal momento che in tal modo verrebbero a configurarsi delle vere e proprie « nicchie » di privilegio tra settori diversi dell'occupazione.

Dopo essersi interrogato sull'esatta portata del comma 2 del medesimo articolo 8, giudica poi discutibile il contenuto dell'articolo 10 del provvedimento in esame, che estende al personale non medico la possibilità di svolgere attività libero professionale nelle strutture sanitarie pubbliche. In proposito, ritiene poco opportuno che si mettano a disposizione di un'attività privata locali e strumenti necessari per l'assolvimento di un servizio di carattere pubblico, paventando il rischio che si sottraggano risorse utili alla collettività per il soddisfacimento di interessi di natura privatistica.

Esprime, infine, forti dubbi sulle forme che potrà assumere l'attività libero pro-

fessionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, previste all'articolo 9, a suo avviso collocate in una casistica eccessivamente variegata e complessa.

In conclusione, auspica un intervento chiarificatore del relatore e – se possibile – del Governo, che possa favorire il superamento delle problematiche appena evidenziate.

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di essere pienamente d'accordo con le considerazioni testé svolte dal deputato Cazzola, facendo presente che non si riesce a comprendere il disegno complessivo che il Governo e la maggioranza mirano a perseguire in materia di età pensionabile e svolgimento di attività libero professionali, tematiche sulle quali ritiene si intervenga con norme settoriali e non coordinate tra di loro, troppo spesso frutto di iniziative assunte da Commissioni di settore, che non hanno la piena consapevolezza della complessità delle disciplina normativa di carattere previdenziale.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, in ordine alla norma che dispone l'innalzamento a 70 anni del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale – disposizione, peraltro, già vigente per taluni dirigenti del comparto – fa notare che l'andamento con cui si sviluppa la carriera del personale medico, che entra nel pieno della sua attività più tardi rispetto agli altri lavoratori (considerato il lungo periodo di formazione universitaria e di specializzazione a cui esso è tenuto), giustifica una previsione di tale portata, che giudica pertanto legittima e corretta.

Marialuisa GNECCHI (PD) ribadisce che si registra la totale mancanza di coerenza negli interventi posti in atto dal Governo sulla materia in esame, testimoniata, ad esempio, dalla confusione generata – con successivi e contraddittori atti legislativi – in ordine all'applicazione dei criteri relativi alla risoluzione unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni, per raggiunti limiti di età, del rapporto di lavoro con talune categorie di lavoratori.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle rilevanti questioni emerse nel corso del dibattito odierno, ritiene opportuno concedere alla Commissione tempi congrui per lo svolgimento degli opportuni approfondimenti, prospettando il differimento della deliberazione di competenza alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi;

come noto, in virtù dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attività commerciali, qualora « esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente »;

la problematica in oggetto interessa, in particolare, i soci delle società a responsabilità limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attività di amministratore e di lavoratore. Infatti, l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata, ma tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si è ribadito che la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca « forma diversa di assicurazione obbligatoria »;

l'obbligo previdenziale presso l'INPS, relativo a detti soggetti, è stato finora regolato mediante l'iscrizione sia alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per quanto concerne l'attività di lavoratore, sia attraverso l'iscrizione alla Gestione separata, ex articolo 2, comma 1, legge n. 335 del 1995, per ciò che concerne l'incarico di amministratore. Si ritiene, infatti, che la contemporanea iscrizione di un soggetto alle due citate gestioni non sia in contrasto con il comma 208 della legge n. 662 del 1996 recante « Misure di armonizzazione della finanza pubblica », in ragione di un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, la legge n. 335 del 1995 prevede che l'obbligo contributivo alla gestione separata discenda dal reddito realizzato e l'iscrizione alla predetta gestione non richieda il requisito della prevalenza dell'attività previsto per altre Gestioni di lavoratori autonomi laddove sono, appunto, imposti dalla legge i caratteri della prevalenza e dell'abitualità. Inoltre, in presenza di duplice attività, l'iscrizione alle due gestioni non concretizza una « doppia contribuzione » poiché i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente;

attualmente la problematica è all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che esaminerà la materia al fine di pervenire ad una definitiva e univoca conclusione;

il tema, inoltre, è stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00984 ed il Governo, in occasione della risposta, ha garantito massimo impegno di approfondimento delle competenti Direzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;

allo stesso modo per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che all'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente è di fatto a fondo perduto, perché nella generalità dei casi è difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto è stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta,

impegna il Governo

a promuovere un'azione di indirizzo nei confronti dell'INPS, una volta acquisita la decisione che sarà assunta in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

(8-00054) « Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci ».

ALLEGATO 2

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

nel quadro delle procedure di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali sottoscritta il 10 dicembre 1997, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella società, nonché in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola, si è provveduto, con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, a disciplinare le modalità di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'Ente stesso;

ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare « l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS »;

al momento del transito all'INPS dei 799 docenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale, è stato loro attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

l'INPS sta ora provvedendo al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio (RIA);

il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbilità della stessa;

l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA è effettivamente « previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio »;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, cui la « Funzione pubblica » aveva rimesso il parere, il quale, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e

quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno ad personam, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 30.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA e l'azzeramento dell'anzianità maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione;

allo stesso modo un caso analogo di contenzioso dovuto alla mancata corretta applicazione della determinazione della RIA, che rischia di ripercuotersi negativamente sull'Erario, è rappresentato da quello degli ispettori dell'allora Ministero della pubblica istruzione, già divisi in ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali, che vennero inquadrati nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, e ottennero la qualifica di dirigenti superiori, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989 (la denominazione venne sostituita da quella di dirigenti tecnici con decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);

con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale veniva attribuito il 50 per cento dell'importo delle classi di stipendio maturate per il servizio effettivamente svolto nella qualifica di provenienza (articolo 4 del decreto-legge 681 del 1982, come modificato dalla successiva legge di conversione n. 869 del 1982, recante « Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato »);

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997, istituiva la Ria (retribuzione individuale di anzianità), decorrente dal 1o gennaio 1997, costituita dal valore degli aumenti biennali e dei loro ratei maturati al 31 dicembre 1996, come voce strutturale della retribuzione nella qualifica unica dirigenziale (articolo 41);

la Ria risentiva della valutazione del 50 per cento dello sviluppo economico nella qualifica precedente;

sussisteva un'oggettiva disparità tra coloro che erano stati immessi nel ruolo unico nazionale dai precedenti ruoli degli ispettori (in genere con servizio limitato a qualche anno dell'intera carriera professionale) e coloro che vi accedevano direttamente con i nuovi concorsi (direttori didattici e presidi, con servizio in genere maggiore, o docenti, per lo più con servizio ancora più prolungato). Infatti la diversa durata della permanenza nella « qualifica di provenienza » si traduceva in un differenziale retributivo, utile per il nuovo inquadramento, che penalizzava chi aveva una carriera migliore;

a tale disparità intendeva rimediare la legge n. 124 del 1999 che, al comma 12 dell'articolo 11, stabiliva che la Ria dovesse essere rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, col procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 (cioè col riconoscimento dell'intera anzianità giuridica ed economica);

tale beneficio era limitato ai soli ispettori già in servizio al momento dell'istituzione del ruolo unico, a quelli nominati successivamente continuava ad applicarsi il 50 per cento dell'incremento retributivo nella qualifica precedente;

il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I, per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, rendeva utile, per la Ria, il 100 per cento dell'incremento retributivo raggiunto (articolo 40, comma 4: « All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (.....) è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento »);

alle richieste degli ispettori vincitori di concorso nominati dopo l'istituzione del ruolo unico (decreto-legge n. 357 del 1989) e prima della decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, di applicazione del beneficio, il MIUR rispondeva negativamente, ritenendo che questo dovesse valere solo per i nominati, a partire dalla stessa decorrenza;

questi ispettori (ora « dirigenti tecnici ») avrebbero mantenuto così una Ria dimezzata rispetto sia ai colleghi già in servizio nel 1989, sia a quelli nominati (senza aver vinto il concorso, ma in quanto « idonei », in base all'articolo 10 della legge n. 124 del 1999; o senza avervi neppure partecipato, secondo lo spoils system introdotto dalla legge n. 145 del 2002) dopo il 1º gennaio 1998. Ciò con palese violazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (« Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi »), e ignorando che la dichiarata provvisorietà della parte di retribuzione già determinata in base al decreto-legge n. 681 del 1982 veniva superata dell'articolo 40, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;

anche tale situazione, così come quella sopra esposta relativa al personale della scuola, trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, ha generato l'instaurarsi di numerose cause civili promosse dagli interessati presso i Giudici del lavoro in tutte le sedi regionali di servizio, a partire dal 2002 e tuttora in corso nei vari gradi di giudizio;

le sentenze finora pronunciate non sono univoche, ma in prevalenza favorevoli ai ricorrenti (Giudici del lavoro di Roma, Napoli, Bologna, Firenze; Corti di appello di Torino e Cagliari; contrarie quelle delle Corti di appello di Milano e Trieste);

diversi sono anche i criteri di determinazione della Ria affermati dai giudici, che seguono o la legge n. 124 del 1999 o il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, è deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa);

il Miur, che in tali giudizi appare la parte sempre più soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute,

impegna il Governo

ad assicurare l'apertura di un tavolo di confronto tra le amministrazioni coinvolte e le parti interessate, al fine di mettere allo studio eventuali soluzioni che – ove giudicato possibile e tecnicamente praticabile – favoriscano, da un lato, una verifica della esatta determinazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e, dall'altro, una valutazione circa la sua distinzione dallo stipendio tabellare, anche al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, da parte del personale di cui in premessa.

(8-00055) « Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (C. 2364 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2364, già approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento », come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638;

considerato positivamente che il provvedimento interviene in una materia delicata quale quella dell'indebitamento, provocato da usura o da altre cause, anche al fine di garantire il reinserimento dell'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;

preso atto che al Capo II si prevede l'introduzione di una nuova tipologia di concordato, relativa alle cosiddette « crisi da sovrindebitamento », cioè le crisi di liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale di cui al Capo II, anche mediante l'introduzione di una specifica disposizione che preveda la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Sanità della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca 136

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 136

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02028 Laura Molteni: Iniziative a favore dei lavoratori dipendenti ritenuti non idonei alla donazione di sangue 139

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 141

5-02029 Barani e Del Tenno: Iniziative nei confronti dell'AIFA per una revisione della definizione di « lotto » 139

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 142

INTERROGAZIONI:

5-01595 Fucci: Controlli sugli eventuali effetti collaterali sui minori dei medicinali contro la tosse e la febbre 140

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 143

5-01098 Zamparutti: Reinserimento della Miastenia Gravis (MG), della Neuropatia Motoria Multifocale (NMM) e della poliradicoloneuropatia infiammatoria cronica (CIDP) tra le indicazioni terapeutiche delle immunoglobuline umane (IgEV) 140

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 144

5-01454 Frassinetti: Motivi della mancata pubblicazione del modello di registrazione semplificato relativo ai medicinali omeopatici 140

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 145

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 10 novembre 2009.

Incontro con una delegazione della Commissione Sanità della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca.

L'incontro informale si è svolto dalle 12 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.30.

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore,* ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1991 Governo, recante « Nuova disciplina del commercio interno del riso », quale risultante dagli emendamenti approvati.

Al riguardo, ricorda che tale disegno di legge, che abroga la normativa in vigore definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325, stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.

Più in particolare, fa presente che l'unico profilo rientrante nella competenza della Commissione risulta essere la disposizione contenuta all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, laddove si prevede che, nel caso in cui – a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi – sia necessario procedere a una revisione dell'analisi della qualità del riso, la revisione è eseguita (su un campione di almeno 800 grammi di riso) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere, anche alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 129.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 23 novembre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo

schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a recepire contestualmente due direttive della Commissione europea, la 2006/17/CE e la 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Peraltro, la direttiva da ultimo citata è stata già attuata, nel nostro Paese, con l'emanazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. Il provvedimento viene adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che include entrambe le direttive nell'Allegato B (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo). La relazione illustrativa evidenzia che si è scelto di recepire con un unico atto normativo due diverse direttive che risultano, da un lato, entrambe essenziali per recepire la citata normativa europea in tema di tessuti e cellule umani, e che,dall'altro, si trovano tra loro in un rapporto di stretta complementarietà.

In proposito, sottolinea che, nel giugno 2008, era stato già predisposto e trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti uno schema di decreto legislativo (Atto n. 10) per il recepimento delle direttive citate. Tuttavia, mentre in riferimento alla direttiva 2006/86 la delega era contenuta nella Legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), che la includeva nell'Allegato B, la direttiva 2006/17 era inclusa nelle direttive da attuare in via amministrativa di cui alla Legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13). In sede di espressione del parere sul provvedimento, nella seduta del 24 luglio 2008, la Commissione, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, esprimeva parere favorevole a condizione che venissero espunte dal provvedimento le disposizioni relative all'attuazione della direttiva 2006/17/CE, in quanto esulanti dagli oggetti definiti dalla disposizione di delega legislativa. Inoltre, formulava un'osservazione sull'opportunità di un coordinamento delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con il citato decreto legislativo n. 191 del 2007. Sia la condizione sia l'osservazione sono state recepite all'atto di predisporre lo schema di decreto legislativo in esame. In particolare, la condizione può considerarsi recepita in quanto, come evidenziato, la legge comunitaria 2008 ha delegato il Governo a recepire anche la direttiva 2006/17, mentre diverse disposizioni del provvedimento in esame si fanno carico del coordinamento con il decreto legislativo n. 191 del 2007.

Fa presente, quindi, che lo schema di decreto si compone di diciotto articoli e di undici allegati.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, esteso a comprendere quello di entrambe le direttive. Viene specificato che, per l'attuazione delle disposizioni recate in tema di cellule riproduttive dal decreto legislativo n. 191 del 2007, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni si avvalgono della collaborazione del Cen-

tro nazionale trapianti (CNT). L'articolo 2 ha una portata definitoria, specificando il significato di una serie di termini utilizzati nello schema di decreto. L'articolo 3 disciplina l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, processo preventivamente soggetto ad autorizzazione, rilasciata soltanto quando sia stata accertata l'osservanza di prescrizioni rigorose, tra le quali quelle relative all'impiego, per le operazioni di prelievo di tessuti e cellule, di personale a tal fine qualificato ed adeguatamente formato. Sono inoltre definite dal responsabile dell'istituto dei tessuti, in accordo con l'organizzazione per l'approvvigionamento, procedure operative standard (POS) relative ad aspetti, quali quelli della verifica dell'identità del donatore, della valutazione dei criteri di selezione dei donatori, degli esami di laboratorio per essi prescritti etc. Gli articoli da 4 a 6 pongono alcuni obblighi a carico del responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento e dell'istituto dei tessuti. L'articolo 4, in particolare, sancisce l'obbligo del citato responsabile di garantire che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità ai criteri di cui all'Allegato I (*Criteri di selezione del donatore di tessuti o di cellule*) e all'Allegato III (Criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive). L'articolo 5 enuncia l'obbligo del medesimo responsabile in relazione alla sottoposizione a specifici esami di laboratorio dei donatori, mentre l'articolo 6 pone a carico del medesimo la garanzia della conformità delle procedure di donazione e approvvigionamento di tessuti o cellule, nonché di ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti, alle prescrizioni di cui all'Allegato IV. L'articolo 7 dà facoltà al responsabile di cui sopra di autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti. Gli articoli 8 e 9 richiamano le prescrizioni di cui agli Allegati V e VI ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento degli istituti dei tessuti e dello svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule. L'articolo 10, in coerenza con quanto già disposto dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 191 del 2007, prevede la predisposizione di procedure per la notifica di reazioni avverse gravi, da parte dell'organizzazione per l'approvvigionamento, dell'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule e dell'istituto dei tessuti. Destinatari della notifica, oltre alle rispettive autorità regionali, sono il Centro nazionale trapianti o il Centro nazionale sangue, a seconda degli ambiti di competenza rispettivamente interessati. Analoghi adempimenti sono posti dal successivo articolo 11 per quanto attiene alla notifica di eventi avversi gravi. L'articolo 12 pone a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'obbligo di presentare alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi, relative agli anni precedenti, ricevute dalle autorità competenti. L'articolo 13 disciplina gli scambi di informazioni tra gli organismi competenti in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, per l'adozione dei necessari provvedimenti. L'articolo 14, dopo aver posto a carico dell'istituto dei tessuti l'obbligo di adottare sistemi efficaci per assicurare la rintracciabilità, prevede comunque che questo e l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo conservino per almeno trenta anni i dati di cui all'allegato X. L'articolo 15 prevede l'attribuzione di un codice d'identificazione unico europeo a ciascun materiale donato all'Istituto dei tessuti. L'articolo 16 vincola regioni e province autonome ad attuare con proprio provvedimento le disposizioni del decreto legislativo e l'articolo 17 prevede la cosiddetta clausola di cedevolezza, vale a dire l'applicazione del provvedimento anche in ambiti di competenza esclusiva delle regioni e province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, salva la

perdita di efficacia dello stesso a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima. L'articolo 18, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto attiene alle procedure di infrazione, ricorda che il 9 gennaio 2009 la Commissione europea ha presentato presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee due ricorsi contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE (Causa C-12/09) e della direttiva 2006/86/CE (Causa 13/09).

Alla luce di quanto esposto e rilevato, in particolare, il recepimento della condizione e dell'osservazione precedentemente apposte dalla Commissione, esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di formulare una proposta di parere, tenendo anche conto del parere della Conferenza Stato-regioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.25.

Giuseppe PALUMBO *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02028 Laura Molteni: Iniziative a favore dei lavoratori dipendenti ritenuti non idonei alla donazione di sangue.

Laura MOLTENI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Laura MOLTENI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta e auspica la tempestiva emanazione del provvedimento cui ha fatto riferimento il viceministro Fazio nella sua risposta, possibilmente prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Ritiene infatti che, in caso contrario, si correrebbe il rischio di scoraggiare le donazioni di sangue.

5-02029 Barani e Del Tenno: Iniziative nei confronti dell'AIFA per una revisione della definizione di « lotto ».

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel sottolineare la sua piena fiducia nell'operato del Governo, ribadisce che, come indicato nell'atto di sindacato, sarebbe opportuno che l'AIFA si attenesse alla nozione di « lotto » comunemente adottata in Europa e, in precedenza, dalla stessa AIFA.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.35.

5-01595 Fucci: Controlli sugli eventuali effetti collaterali sui minori dei medicinali contro la tosse e la febbre.

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto e rassicurato per l'impegno dell'AIFA a vigilare sugli effetti sui bambini dei medicinali indicati nell'atto di sindacato.

5-01098 Zamparutti: Reinserimento della Miastenia Gravis (MG), della Neuropatia Motoria Multifocale (NMM) e della poliradicoloneuropatia infiammatoria cronica (CIDP) tra le indicazioni terapeutiche delle immunoglobuline umane (IgEV).

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta.

5-01454 Frassinetti: Motivi della mancata pubblicazione del modello di registrazione semplificato relativo ai medicinali omeopatici.

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo all'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, ma auspica che l'AIFA proceda il più rapidamente possibile alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del modello di registrazione semplificato relativo ai medicinali omeopatici.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-02028 Laura Molteni: Iniziative a favore dei lavoratori dipendenti ritenuti non idonei alla donazione di sangue.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, ringrazio l'onorevole Molteni per aver sollevato una questione che è già alla mia attenzione e che ad oggi sconta una serie di ritardi determinati dalle procedure di designazione, previste per legge, per il rinnovo della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, prevista dalla legge n. 219 del 2005 cosiddetta « legge sangue ».

Nel merito, segnalo che in attuazione di quanto indicato dall'articolo 8, comma 2, della stessa legge, la Consulta ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro, con la partecipazione del Ministero dell'Economia e Finanze, per approfondire le tematiche relative alle modalità di erogazione del contributo a favore dei donatori lavoratori riconosciuti non idonei, ai fini della predisposizione di una bozza di provvedimento da approvare nell'ambito della Consulta medesima.

Poiché il mandato della Consulta è scaduto a novembre 2008, sono state avviate le procedure per il rinnovo della stessa che, come è noto è costituita da: responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale, da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore. La procedura delle designazioni non si è ancora conclusa.

Mi riservo tuttavia, di fare le ulteriori sollecitazioni che mi consentiranno di perfezionare il provvedimento di ricostituzione della Consulta, al fine di insediare la stessa nei prossimi 15 giorni, al fine anche di predisporre, tra gli altri adempimenti, lo schema di Decreto interministeriale previsto dalla legge n. 219 del 2005.

ALLEGATO 2

5-02029 Barani e Del Tenno: Iniziative nei confronti dell'AIFA per una revisione della definizione di « lotto ».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA) nel febbraio 2009 ha emesso un decreto di autorizzazione a termine che consentiva al sito produttivo Baxter Bieffe Medital di restare in attività fino al 30 giugno 2009 per consentire allo stesso sito di eliminare tutte le 18 deviazioni alle Norme di Buona Fabbricazione riscontrate durante l'ispezione.

A seguito della successiva ispezione, effettuata nello scorso mese di maggio, sono state rilevate 20 deviazioni alle Norme di Buona Fabbricazione (di cui 9 classificate come maggiori).

In particolare, è stato riscontrato, tra l'altro, che le sacche ed i flaconi sterilizzati con diversi cicli di sterilizzazione e con autoclavi di dimensioni diverse venivano campionati, per l'esecuzione del test di sterilità, cumulativamente come unico lotto, disattendendo quanto previsto dalla Farmacopea Europea. Il concetto di lotto veniva applicato in modo non conforme, poiché era considerato come « unico lotto » il risultato di diverse operazioni di preparazione di soluzioni con differenti dissolutori e con diverse pesate di principio attivo; inoltre non venivano distinte le successive operazioni di sterilizzazione in lotti differenti.

Segnalo, invece, che nella definizione di lotto secondo le Norme europee di Buona Fabbricazione viene chiaramente specificato che per numero di lotto si intende l'insieme delle unità di una forma medicinale che provengono da una stessa operazione di sterilizzazione, a garanzia della sicurezza dei pazienti e della completa tracciabilità di ogni singola confezione di medicinale, in special modo quella dei flaconi di soluzione iniettabile di grande volume per uso ospedaliero.

Comunico, inoltre, che a seguito alla ispezione del maggio 2009, l'Azienda ha presentato della documentazione con la quale veniva dichiarata l'avvenuta eliminazione delle deviazioni riscontrate, tra cui l'accettazione della definizione di numero di lotto secondo le Norme di Buona Fabbricazione.

Pertanto l'AIFA ha emanato il decreto di conferma dell'autorizzazione del sito produttivo.

Poiché in data 24 settembre 2009 è pervenuta un'ulteriore segnalazione di difetto di qualità dovuto alla presenza di un corpo estraneo in un flacone sterile, si è evidenziato così che, le problematiche della qualità produttiva dello stabilimento non sono ancora del tutto risolte.

Concludo, rassicurando che, l'AIFA non ha mai introdotto nuovi concetti sulla definizione di lotto, in quanto la individuazione risale al 1975 (direttiva 75/318/CEE). Inoltre non risulta una disomogeneità di applicazione del concetto di lotto tra le diverse officine farmaceutiche autorizzate in Italia.

ALLEGATO 3

5-01595 Fucci: Controlli sugli eventuali effetti collaterali sui minori dei medicinali contro la tosse e la febbre.

TESTO DELLA RISPOSTA

Già nel luglio 2007 l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha finalizzato una revisione del profilo rischio/beneficio in età pediatrica dei medicinali decongestionanti nasali per uso topico a base di simpatico-mimetici, che ha dato esito sfavorevole. Per questi farmaci, impiegati per alleviare i sintomi conseguenti a ostruzione nasale e, che sono dispensati senza obbligo di ricetta medica (OTC), ne è stato controindicato l'uso nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Per le specialità ad esclusivo uso pediatrico, oltre alla controindicazione per i minori di 12 anni, è stato adottato un provvedimento di modifica del regime di dispensazione da farmaco OTC a ricetta medica ripetibile (RR).

Nello stesso anno 2007, è stata inviata una nota informativa ai pediatri convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale, ai farmacisti e ai direttori di farmacie comunali, e alle sedi provinciali delle organizzazioni di rappresentanza dei medici di medicina generale (FIMMG).

È stata data diffusione anche agli operatori sanitari, attraverso il Bollettino d'Informazione sui Farmaci (BIF) e il sito web dell'AIFA, e attraverso le riviste delle società scientifiche e associazioni pediatriche.

Nel gennaio 2009 l'AIFA, ha effettuato una rivalutazione del profilo rischio/beneficio in età pediatrica degli stessi medicinali decongestionanti nasali a base di simpatico-mimetici, questa volta per uso sistemico, da soli o in associazione con altri principi attivi, ossia i farmaci da banco (OTC) che hanno varie indicazioni, tra cui il trattamento sintomatico dell'influenza, del raffreddore e degli stati febbrili e dolorosi ad esso correlati, con azione decongestionante sulle prime vie aeree superiori. Il rischio di reazioni avverse gravi, pur molto ridotto, ha portato a controindicarne l'impiego nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Anche per questi è stata inviata nel maggio scorso una nota informativa rivolta agli operatori sanitari sopra citati.

ALLEGATO 4

5-01098 Zamparutti: Reinserimento della *Miastenia Gravis* (MG), della Neuropatia Motoria Multifocale (NMM) e della poliradicoloneuropatia infiammatoria cronica (CIDP) tra le indicazioni terapeutiche delle immunoglobuline umane (IgEV).

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo alla questione in oggetto, questo Ministero ha chiesto informazioni all'AIFA.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato che i medicinali a base di immunoglobuline umane sono stati autorizzati, per un certo periodo di tempo, nel trattamento di alcune affezioni, quali la *miastenia gravis*, la neuropatia motoria multifocale e la polinevrite infiammatoria cronica).

Tali autorizzazioni sono state revocate in occasione della procedura di armonizzazione a livello europeo delle indicazioni terapeutiche delle immunoglobuline umane e, pertanto, non sono più prescrivibili per le patologie suddette.

Tuttavia, in Italia, durante la revisione degli stampati di questi prodotti, la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA ha mantenuto una traccia delle indicazioni suddette, con una citazione nell'ambito delle proprietà farmacodinamiche.

Si conclude, segnalando che l'attuale situazione, a causa dell'armonizzazione europea, non consente all'AIFA di procedere ad una modifica a livello nazionale delle indicazioni terapeutiche di tali classi di anticorpi.

ALLEGATO 5

5-01454 Frassinetti: Motivi della mancata pubblicazione del modello di registrazione semplificato relativo ai medicinali omeopatici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di attuare l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale ha previsto che la domanda di registrazione semplificata venga presentata secondo uno specifico modello predisposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), è stato istituito un Tavolo di lavoro tecnico sui medicinali omeopatici, al quale partecipano rappresentanti del Ministero, dell'AIFA, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle suddette Associazioni, con il compito di predisporre un documento utile a definire le modalità per la presentazione delle informazioni chimico-farmaceutiche e biologiche per i medicinali omeopatici; tale documento è stato pubblicato sul sito dell'AIFA nel mese di marzo 2009.

Mi sembra il caso, comunque di osservare che anche prima del mese di marzo scorso, l'AIFA ha lavorato su documenti riconosciuti ufficialmente in Europa, implementandoli con la normativa nazionale e con aggiornamenti anche di tipo tecnico.

Pertanto, non si è determinato alcun impedimento né al settore produttivo delle aziende omeopatiche, né al flusso di esportazione dei medicinali notificati.

A solo titolo informativo, concludo ricordando che le Aziende possono commercializzare i medicinali omeopatici e avviare la procedura di regolarizzazione, beneficiando anche delle disposizioni transitorie previste dalla Legge 26 febbraio 2007, n. 17, che per i medicinali omeopatici in commercio in Italia alla data del 6 giugno 1995 ha disposto una proroga fino al 31 dicembre 2015, per il relativo mantenimento sul mercato, allo scopo di garantire la disponibilità dei prodotti ai cittadini e la produttività dell'azienda.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A 146

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2009.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 19.30 alle 20.45

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 147

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 154

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 165

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 154

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 156

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 158

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 159

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 162

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto legge all'esame, approvato dal Senato il 4 novembre, reca disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti da procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia o da sentenze emesse dalla Corte di Giustizia CE. Nel corso dell'esame parlamentare al testo originario, composto di 20 articoli, sono state apportate ampie modifiche. Inoltre sono stati inseriti 13 articoli aggiuntivi, mentre è stato soppresso l'articolo 14.

Di seguito esaminerà i profili di più diretto interesse della XIV Commissione, soffermandosi dapprima sulle disposizioni recanti misure volte a sanare procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea.

In particolare, l'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 209/2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, specificando tra le altre cose che le imprese di autoriparazione tenute all'obbligo di consegna dei pezzi usati adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti. Al riguardo, ricordo che il 19 marzo 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 228, del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) per non completa esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 maggio 2007 (causa C-394/05). La Commissione ritiene, in particolare, che la nuova disciplina in materia di gestione di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, dai loro componenti e materiali e dai pezzi di ricambio, ci cui al decreto legislativo n. 209/03, attuativo della direttiva 2000/53/CE, come modificato dal decreto legislativo n. 149/2006 e dalla legge 6 giugno 2008, n 101, non consentirebbe di considerare adempiuti gli obblighi di esecuzione della medesima sentenza.

L'articolo 2 modifica le disposizioni relative all'organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188/2003: viene stabilita l'indipendenza dell'organismo da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico, assegnate risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati, e attribuiti all'organismo stesso specifici poteri sanzionatori. Al riguardo, il 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

L'articolo 5-*bis* reca una serie di modifiche alla Parte sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto « Codice dell'ambiente ») al fine di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale ed in particolare al fine di determinare meglio le modalità di riparazione del danno. Al riguardo, il 31 gennaio 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ritenendo che il codice ambientale di recepimento della 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, non attuerebbe correttamente agli obblighi previsti dagli articoli 1, 3, 4, 6, 7 e dall'Allegato II della medesima direttiva

L'articolo 7 intende porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale. Sono inoltre previste disposizioni necessarie a rendere conformi alle norme di metrologia legale i sistemi di misura utilizzati dai clienti finali industriali del sistema del gas naturale, e differito al 2012 (anziché 2011) il termine dal quale decorrerà il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili

in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import. Al riguardo, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2007/4915) con la quale contesta l'incompatibilità dell'attuale quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura industriali con gli articoli 28 e 30 TCE, che vietano espressamente la possibilità per uno Stato membro di porre in essere restrizioni che costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

L'articolo 8 autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo. Al riguardo, il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE una lettera di messa in mora per non aver dato seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2009 (causa C-539/07) con la quale si contestava all'Italia la violazione della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

L'articolo 10 elimina l'obbligo delle imprese assicurative degli Stati membri di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per il pagamento dell'imposta sui premi relativi ai contratti conclusi. Al riguardo, il 19 febbraio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora con la quale contesta la violazione dell'articolo 49 del Trattato CE relativo alla libera prestazione dei servizi da parte dell'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

L'articolo 12 elimina l'obbligo della residenza in Italia per le stabili organizzazioni di società estere, che svolgano in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, le quali vogliano avvalersi del regime fiscale proprio delle SIIQ (Società d'Investimento Immobiliare Quotate). Al riguardo, il 27 novembre 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora nella quale sostiene che il regime fiscale per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ) violerebbe il principio della libertà di stabilimento, di cui agli articoli 43 e 48 del Trattato CE.

L'articolo 13 modifica il regime fiscale in materia di oli lubrificanti rigenerati. Al riguardo, il 22 dicembre 2008 la Commissione ha deferito l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia sostenendo che la concessione di una agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia e non anche a quelli prodotti da oli usati raccolti in altri Paesi membri, violerebbe il divieto di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, di cui all'articolo 90 del Trattato CE.

Altre disposizioni del provvedimento dispongono invece l'adeguamento dell'ordinamento interno a sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia CE.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 163/2006 (»Codice dei contratti pubblici ») volte ad abrogare quelle norme che prevedono l'esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo che, non permettendo alle imprese di dimostrare che le offerte non sono collegate tra di loro, contrastano con i principi del diritto comunitario. Al riguardo, il 19 maggio 2009 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (causa 538/07), ritenendo incompatibile con l'art 29, primo comma, della direttiva 92/50/CEE (sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, della legge n. 109/94, laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.

L'articolo 4-*bis* riscrive il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 182/2003, al fine di integrare le disposizioni per l'elaborazione dei piani per la

raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia. Al riguardo, il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 228 TCE per non aver dato completa esecuzione alla sentenza del 25 settembre 2008 (causa C-368/07) con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver adottato, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, come imposto dagli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

L'articolo 19-*quater* modifica l'articolo 47 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990), in materia di trasferimento d'azienda.

Ulteriori disposizioni riguardano poi il recepimento di direttive, regolamenti e decisioni comunitarie.

L'articolo 3-*bis* dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull'attività di pesca, in attuazione della decisione-quadro 2001/500/GAI, concernente il riciclaggi di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

L'articolo 3-*ter* introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario.

L'articolo 3-*quater* interviene in materia di commercializzazione di lampadine ad incandescenza, di elettrodomestici e motori elettrici adeguando, a decorrere dal 1º gennaio 2011, la normativa alla regolamentazione e alle limitazioni graduali definite a livello comunitario e abolendo i divieti introdotti in materia dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, articolo 2, co. 162 e 163). Al riguardo, segnalo che per quel che concerne le lampadine ad incandescenza, che il regolamento di attuazione della direttiva 2005/32/CE (regolamento CE 244/2009) prevede un'attuazione graduata dei requisiti previsti in sei fasi delle quali le prime due partono rispettivamente dal 1º settembre 2009 e dal 1º settembre 2010. Andrebbe quindi valutata la compatibilità comunitaria del rinvio dell'applicazione di tutti i requisiti tecnici al 1º gennaio 2011. Segnalo poi che la direttiva 2005/32/CE è stata recentemente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/125/CE che dovrà essere recepita entro il 20 novembre 2010.

L'articolo 4 prevede misure volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la *governance* del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e dell'attività di gestione del protocollo di Kyoto; inoltre per consentire, nelle more del suo recepimento, l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE (che ha esteso l'estensione alle attività di trasporto aereo del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) per quel che concerne la presentazione da parte degli operatori aerei di un piano di monitoraggio delle misure di controllo e comunicazione delle emissioni si individua nel Comitato nazionale di gestione l'autorità nazionale competente a ricevere il piano. Viene inoltre prevista, mediante apposito decreto, la promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e, nel contempo, l'accelerazione e lo snellimento delle procedure previste dal decreto legislativo n. 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'articolo 5, riproducendo l'articolo 7-*ter* del disegno di legge comunitaria 2009, nel testo licenziato dalla Camera dei

deputati e ora all'esame del Senato, prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l'obbligo – entro il 31 dicembre 2009 – di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006.

L'articolo 6 opera correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

L'articolo 8-*bis* vincola a favore del Centro Nazionale Trapianti le risorse del fondo istituito dall'articolo 22 del decreto-legge n. 78/2009 per la realizzazione di interventi nel settore sanitario; le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento (schema di decreto legislativo n. 129 attualmente all'esame del Parlamento).

L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza sulle forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità della Difesa in materia sanitaria.

L'articolo 11 modifica la disciplina IVA in riferimento ai soggetti non residenti che non abbiano stabile organizzazione in Italia.

L'articolo 15 concerne l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La rubrica dell'articolo evidenzia l'intendimento di operare l' »adeguamento alla disciplina comunitaria » dell'attuale regolamentazione; la nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quali modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, oltre alla gara e all'attribuzione *in house* (senza gara) nei soli casi in cui non sia possibile un utile ricorso al mercato e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo di tale attribuzione, l'affidamento a società « miste », purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento. Viene poi introdotto un silenzio assenso sul parere che l'Antitrust è chiamato a dare sulle ipotesi « straordinarie » di affidamento *in house*. Si detta infine direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. Al riguardo, rilevo che le disposizioni dell'articolo 15 appaiono coerenti con i principi del diritto comunitario in materia, che mirano in particolare a garantire il rispetto degli articoli del trattato CE 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi). In particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia il principio dell'affidamento attraverso gara può essere derogato, attraverso la procedura *in house*, nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano (da ultimo la sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07). Inoltre il giudice comunitario distingue l'affidamento *in house* da quello a società miste per il quale non vale quindi la possibilità di deroga al principio della gara (sentenza 6 aprile 2006, causa C-410/04); in tal senso la disposizione prevede che l'affidamento a società miste sia subordinato all'espletamento di gare per l'attribuzione della qualifica di socio.

L'articolo 17 autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola.

L'articolo 17-*bis* integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca.

L'articolo 18 introduce disposizioni sugli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non superano nel 2009-2010 il livello produttivo conseguito nel periodo precedente.

L'articolo 19 interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società ex-municipalizzate, risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate. Al riguardo, il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 228 del TCE per non completa esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-207/05. La sentenza ha accertato la mancata adozione da parte dell'Italia, entro i tempi prescritti, dei provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti sotto forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, e dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE.

L'articolo 19-*ter* prevede il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100 per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar e dispone la cessione gratuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino, prevede altresì la privatizzazione delle società mediante procedure di gare aperte e non discriminatorie. Al riguardo ritengo che l'articolo risulti compatibile con la disciplina comunitaria in materia, ed in particolare con l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri, nella misura in cui il trasferimento del capitale delle società regionali Caremar, Saremar e Toremar è preliminare alla privatizzazione della società mediante procedure di gare aperte e non discriminatorie.

L'articolo 20-*bis* proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1° agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della privacy. Sulla base della novella apportata dalla disposizione al codice della privacy, attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali. Al riguardo, ritengo che debba essere valutata la compatibilità con la normativa comunitaria sulla protezione dei dati (in particolare con la direttiva 2002/58/CE) della proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008.

L'articolo 20-*ter* modifica la legge 1185/1967 stabilendo che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall'età, mentre per i minori di età inferiore ai quattordici anni l'uso del documento sarà subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l'indicazione dell'affidatario. Contestualmente, in conformità del principio « una persona-un passaporto » viene eliminata la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni, con delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori.

Indico infine brevemente le disposizioni di carattere eterogeneo, approvate nel corso dell'esame al Senato, non espressamente riconducibili ad obblighi comunitari.

L'articolo 3-*quinquies* reca misure per la trasparenza e la libera concorrenza

nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015.

L'articolo 16 reca poi disposizioni a tutela del *made in Italy*. Viene regolamentato l'uso delle indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali « 100 per cento made in Italy », « 100 per cento Italia », « tutto italiano » o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni. Viene inoltre sanzionata in via amministrativa la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Al riguardo, segnalo che le disposizioni in materia di *made in Italy* appaiono compatibili con il diritto comunitario nella misura in cui, come argomenta la relazione illustrativa, non si impone un obbligo di indicazione geografica ma si stabilisce una disciplina sanzionatoria in caso di indicazione errata della provenienza geografica. Su questa materia segnalo peraltro che è in corso di discussione presso le istituzioni comunitarie la proposta di regolamento relativa all'indicazione del paese di origine di alcuni prodotti importati da paesi terzi, presentata il 16 dicembre 2005 (COM(2005)661). La proposta – che segue la procedura di codecisione – non è mai stata discussa dal Consiglio mentre il Parlamento europeo, l'11 dicembre 2007, ha adottato una dichiarazione nella quale si ribadiva il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato alle informazioni relative agli acquisti. Il 20 ottobre il Commissario europeo per il commercio ha preannunciato poi un programma pilota in materia di denominazioni d'origine, in base al quale, in modo facoltativo, alcuni prodotti porterebbero etichette « made in » che designano il loro paese di fabbricazione. Inizialmente, saranno interessati i settori tessile, delle calzature e delle ceramiche. Infine, il 30 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)31) volta a semplificare il quadro regolamentare esistente apportandovi delle modifiche, tra le quali il riconoscimento esplicito della responsabilità degli operatori economici di fornire l'etichetta e le informazioni in essa contenute.

Nel corso dell'esame al Senato è stato poi introdotto all'articolo 16 il comma 8-*bis*, il quale modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 297/2004, sulle produzioni DOP e IGP, escludendo la sanzionabilità in caso di « smarchiatura » del prodotto se questa è stata autorizzata dal Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari. Tale disposizione suscita dubbi in ordine alla compatibilità comunitaria in quanto l'esclusione di alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta potrebbe risultare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia.

L'articolo 19-*bis* prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

L'articolo 20 reca una norma transitoria sulla disciplina della compatibilità tra l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie.

Infine, per quel che concerne l'articolo 14, in materia di armonizzazione del trattamento fiscale dei fondi di investimento, soppresso durante l'esame al Senato, ricordo che il 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/4145) ritenendo che il regime fiscale più oneroso applicato in Italia ai proventi di capitale derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero rispetto a quello applicabile ad analoghi proventi derivanti da investimenti in fondi non armonizzati situati in Italia nonché il diverso regime

adottato per la determinazione della base imponibile e del momento dell'imposizione tra l'imposta applicata ai proventi dei fondi di diritto estero rispetto a quelli italiani determinerebbero la potenziale discriminazione a danno degli investitori e dei fondi di diritto estero provocata dalla normativa italiana vigente in materia. Tali previsioni violerebbero, pertanto, l'articolo 56 del Trattato CE che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi, e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che estende l'applicazione di tale divieto anche ai paesi aderenti all'Accordo, vale a dire Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Rimane pertanto l'esigenza di intervenire in materia.

Enrico FARINONE (PD) osserva che appare quantomeno curioso che un provvedimento recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sia assegnato alla XIV Commissione in sede consultiva. Ritiene che, sul punto, la Commissione dovrebbe prendere posizione, affinché siano salvaguardate il suo ruolo e le sue prerogative.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide quanto osservato dal collega Farinone.

Luca BELLOTTI (PdL) ricorda come sia già avvenuto, in passato, che la XIV Commissione sia coinvolta unicamente in sede consultiva su materie che ne investono direttamente le competenze.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) riterrebbe opportuno rivendicare formalmente il ruolo della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, valuta senz'altro giustificate le osservazioni dei colleghi, che si riserva di segnalare alla Presidenza della Camera.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, volta a modificare le disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento al fine di garantire il rispetto delle direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE, anche in considerazione del fatto che le deroghe al codice ambientale ivi previste inciderebbero quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe essere più considerata scarsa (*vedi allegato)*.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, in ordine al quale la XII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 27 ottobre 2009, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. Segnala, al riguardo, che tale provvedimento, intervenendo in materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione – tutela della salute e delle professioni – mira ad introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario Nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle Aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane.

In linea generale, con il termine *clinical governance* ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel Servizio Sanitario Nazionale, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino-malato. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda.

Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti ed eque. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Gli articoli da 2 a 8 – ad esclusione dell'articolo 5 – dettano modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del citato decreto legislativo n. 502/199. Viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda. La disposizione ridefinisce parzialmente i compiti del Collegio medesimo, rafforzandone il ruolo e la funzione e attribuendo ad esso, in particolare la competenza ad esprimere al direttore generale un parere obbligatorio sugli atti riguardanti le materie ad esso spettanti: le decisioni del direttore in contrasto con tale parere devono essere adottate con provvedimento motivato. Viene poi rimessa alle regioni la disciplina dei poteri del Collegio nonché della sua attività e composizione salva la partecipazione di diritto di alcuni soggetti individuati espressamente.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 502/1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono anche dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale demandando alle regioni la definizione delle cause di risoluzione e del trattamento economico spettante.

L'articolo 4, modificando l'articolo 15-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, introduce una nuova disciplina per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, improntata ad una maggiore trasparenza. A tale scopo il direttore generale nomina una commissione di cui è specificamente disciplinata la composizione.

L'articolo 5 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di strut-

tura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi.

L'articolo 6 sostituendo l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 7, introducendo un nuovo articolo 17-*ter* nel citato decreto legislativo, attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.

L'articolo 8, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502/1992, porta a settanta anni il limite massimo di età (attualmente stabilito a sessantacinque) per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Infine viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari – invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa – del Servizio sanitario nazionale della facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni (cfr. articolo 72, comma 11, decreto-legge 112/2008) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.

L'articolo 9 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale.

L'articolo 10 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli infermieri, e per tutti gli operatori sanitari non medici.

L'articolo 10-*bis* prevede che le regioni attivino, presso le rispettive strutture sanitarie, una funzione dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro ed efficiente dei dispositivi medici. L'articolo 11 dispone l'applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

Ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni ivi contenute.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
Nuovo testo C. 1991 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge, che abroga la normativa in vigore, definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325, stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.

Il nuovo testo del progetto di legge è stato approvato dalla Commissione Agricoltura il 3 novembre scorso: la modifica introdotta nel corso dell'*iter* parlamentare riguarda solo il richiamo, all'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo

alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il provvedimento stabilisce con l'articolo 1 quali siano le definizioni del prodotto « riso » sulla base della lavorazione o del trattamento subito (riso greggio, integrale, il parboiled, il riso ceroso e quello aromatico, pigmentato o ostigliato).

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto, posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale. Sono sottratti all'applicazione della legge i prodotti protetti da una IGP o una DOP riconosciuta in base al reg. (CE) n. 510/2006 (per i quali le modalità di etichettatura sono definite all'interno dei relativi disciplinari) e quelli destinati ad essere esportati. Le varietà presenti sul mercato sono attualmente classificate (articolo 2 della legge n. 325/1958) entro le quattro tipologie del riso comune o originario (a grani piccoli e tondi); semifino (chicchi tondeggianti di media lunghezza), fino (a chicchi lunghi e affusolati), superfino (con chicchi grossi e molto lunghi); l'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, riconduce invece la classificazione del riso ai seguenti tre gruppi sulla base delle caratteristiche del grano: riso tondo, medio e lungo, sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme UE.

Le denominazioni di vendita sono elencate (articolo 3, comma 3) nell'allegato 4 riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all'integrale parboiled, restandone esclusi (articolo 3, comma 6) i risi cerosi, aromatici, pigmentati e ostigliati, nonché qualunque altra varietà, che potranno essere classificati solo, in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi. Il prodotto per essere commercializzato con una delle denominazioni dell'allegato 4 deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l'allegato 1; tali parametri, che fissano i valori massimi di grani difettati e di materie estranee ammesse, sono resi più severi dal comma 7 dell'articolo 3 consentendo in tal caso al prodotto di fregiarsi della indicazione extra. Viceversa con la indicazione sottotipo, che è ammessa solo in associazione alle denominazioni di cui all'articolo 3, comma 4, possono essere commercializzati i prodotti con valori più alti di quelli stabiliti nell'all. 1, purché inferiore al loro doppio (co. 8 dell'articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 5, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

L'articolo 4, comma 1, vieta di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome « riso » un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1; alla definizione dei difetti individuati nell'allegato 1 provvede l'allegato 2 e l'allegato 4 individua i metodi di analisi ammessi.

Per le sanzioni (articolo 6) il disegno di legge rimanda all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che oltre a quantificarne gli importi in relazione alla fattispecie individua anche i soggetti competenti alla loro irrogazione che sono, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l'ICRF (ora ICQ – Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).

La revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita (articolo 7), su un campione minimo di 800 grammi di riso, dai seguenti istituti: Istituto sperimentale per la cerealicoltura – sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli – per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole; Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici

l'adeguamento alle nuove disposizioni: per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325/1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.

L'articolo 9 contiene infine le disposizioni finali (abrogazione della legge n. 325/1958 e clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica).

Con riferimento ai profili di interesse della nostra Commissione, ricorda che il disegno di legge stabilisce il divieto di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome « riso » un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative specificate nell'allegato I, e detta inoltre disposizioni sulla denominazione di vendita e l'etichettatura del prodotto. Sembrerebbero pertanto rendersi applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione U.E., previste rispettivamente dagli artt. 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli artt. 4 e 19 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati.

Segnala inoltre che il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992 è stato abrogato dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 che, peraltro, stabilisce che le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 devono continuare a beneficiare della protezione prevista e figurare automaticamente nell'apposito registro tenuto dalla Commissione (Considerando n. 19).

Mario PESCANTE, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente,* ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 8 novembre, ma che il Governo ha acconsentito ad attendere ancora qualche giorno il parere delle Commissioni competenti, anche in considerazione del fatto che non era stato ancora trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni. Essendo pervenuto tale documento, che reca parere favorevole, la Commissione può senz'altro procedere alla conclusione del suo esame. Invito pertanto il relatore, on. Castiello, a formulare una proposta di parere.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 129.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a recepire contestualmente due direttive della Commissione europea, la 2006/17/CE e la 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Peraltro la direttiva da ultimo citata è stata già attuata, nel nostro Paese, con l'emanazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. Il provvedimento viene adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che include entrambe le direttive nell'Allegato B (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo). La relazione illustrativa evidenzia che si è scelto di recepire con un unico atto normativo due diverse direttive che risultano, da un lato, entrambi essenziali per recepire la citata normativa europea in tema di tessuti e cellule umani, e che, dall'altro, si trovano tra loro in un rapporto di stretta complementarietà.

Ricorda altresì che nel giugno 2008 era stato già predisposto e trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti uno schema di decreto legislativo (n. 10) per il recepimento delle direttive citate. Tuttavia, mentre in riferimento alla direttiva 2006/86 la delega era contenuta nella legge comunitaria 2007 (L. 25 febbraio 2008, n. 34), che la includeva nell'Allegato B, la direttiva 2006/17 era inclusa nelle direttive da attuare in via amministrativa dalla legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13). In sede di espressione del parere sul provvedimento, nella seduta del 24 luglio 2008, la XII Commissione affari sociali della Camera, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, condizionava la sua pronuncia favorevole alla circostanza che venissero espunte dal provvedimento le disposizioni relative all'attuazione della direttiva 2006/17/CE in quanto esulanti dagli oggetti definiti dalla disposizione di delega legislativa. Inoltre formulava anche un'osservazione sull'opportunità di un coordinamento con il citato decreto legislativo n.191/2007. La XIV Commissione aveva invece espresso parere favorevole, senza osservazioni né condizioni.

Lo schema di decreto si compone di 18 articoli e di 11 allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, esteso a comprendere l'ambito di entrambe le direttive. Viene specificato che per l'attuazione delle disposizioni recate in tema di cellule riproduttive dal decreto legislativo n. 191/2007 il Ministero e le regioni si avvalgono della collaborazione del Centro nazionale trapianti (CNT).

L'articolo 2 ha una portata definitoria, specificando il significato di una serie di termini utilizzati nello schema di decreto.

L'articolo 3 disciplina l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, processo preventivamente soggetto ad autorizzazione, rilasciata soltanto quando sia stata accertata l'osservanza di prescrizioni rigorose, tra le quali quelle relative all'impiego, per le operazioni di prelievo di tessuti e cellule, di personale a tal fine qualificato ed adeguatamente formato. Sono inoltre definite, dal responsabile dell'istituto dei tessuti, in accordo con l'organizzazione per l'approvvigionamento, procedure operative standard (POS) relative ad aspetti, quali quelli della verifica dell'identità del donatore, della valutazione dei criteri di selezione dei donatori, degli esami di laboratorio per essi prescritti etc.

Gli articoli 4-6 pongono alcuni obblighi a carico del responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti. L'articolo 4 sancisce l'obbligo del citato responsabile di garantire che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità dei criteri di cui all'Allegato I (Criteri di selezione del donatore di tessuti e/o di cellule) e all'Allegato III (Criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per I donatori di cellule riproduttive). L'articolo 5 enuncia l'obbligo del medesimo responsabile in relazione alla sottoposizione a specifici esami di laboratorio dei donatori, mentre l'articolo 6 pone a carico del medesimo la garanzia della conformità delle procedure di donazione e approvvigionamento di tessuti o cellule nonché di ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti alle omonime prescrizioni di cui all'Allegato IV.

L'articolo 7 dà facoltà, al responsabile di cui sopra, di autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti.

Gli articoli 8 e 9 richiamano le prescrizioni di cui agli Allegati V e VI ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti e dello svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.

L'articolo 10, in coerenza con quanto già disposto dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 191 del 2007, prevede la predisposizione di procedure per la notifica di reazioni avverse gravi, da parte dell'organizzazione per l'approvvigionamento, dell'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule e dell'istituto dei tessuti. Destinatari della notifica, oltre alle rispettive autorità regionali, sono il centro nazionale trapianti e il centro nazionale sangue a seconda degli ambiti di competenza rispettivamente interessati. Analoghi adempimenti sono posti dal successivo articolo 11 per quanto attiene alla notifica di eventi avversi gravi.

L'articolo 12 pone a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'obbligo di presentare alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi, relative agli anni precedenti, ricevute dalle autorità competenti.

L'articolo 13 disciplina gli scambi di informazione tra gli organismi competenti in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, per l'adozione dei necessari provvedimenti.

L'articolo 14 dopo aver posto a carico dell'istituto dei tessuti l'obbligo di adottare sistemi efficaci per assicurare la rintracciabilità, prevede comunque che questo e l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo conservino per almeno 30 anni i dati di cui all'allegato X.

L'articolo 15 prevede l'attribuzione di un codice d'identificazione unico europeo a ciascun materiale donato all'Istituto dei tessuti.

L'articolo 16 vincola regioni e province autonome ad attuare con proprio provvedimento le disposizioni del decreto legislativo e l'articolo 17 prevede la c.d. clausola di cedevolezza, vale a dire l'applicazione del provvedimento anche in ambiti di competenza esclusiva delle regioni e province autonome nelle quali non sia

ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, salva la perdita di efficacia dello stesso a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

L'articolo 18, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Con specifico riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione, il provvedimento dà attuazione a due direttive comunitarie, la direttiva 2006/86/CE, e la direttiva 2006/17/CE. Entrambe le direttive, pertanto, si pongono in attuazione della direttiva 2004/23/CE, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

Per prevenire la trasmissione di malattie attraverso tessuti e cellule umane destinati ad applicazioni sull'uomo e garantire un adeguato livello di qualità e sicurezza, la direttiva 2004/23/CE prevede la fissazione di prescrizioni tecniche specifiche per ciascuna delle fasi del procedimento di applicazione di tessuti e cellule umani, comprese le indicazioni relative a un sistema di qualità per gli istituti dei tessuti. Poiché, in attuazione della citata direttiva del 2004, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di accreditamento, designazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessuti e per i relativi procedimenti di preparazione, è stata adottata la direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che definisce le prescrizioni tecniche per la realizzazione di tale sistema.

Più nel dettaglio, la nuova direttiva concerne (articolo 1) la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo. L'allegato I (a cui rinvia l'articolo 3 della direttiva) stabilisce le prescrizioni per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti, mentre l'allegato II (a cui rinvia l'articolo 4 della direttiva) reca le prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati. La direttiva in esame, inoltre, definisce una procedura di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e reca prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità. In particolare, le procedure di cui agli articoli 5 e 6 sono dirette a garantire che gli istituti dei tessuti notifichino all'autorità competente i casi di reazioni avverse gravi, nel donatore o nel ricevente, nonché gli eventi avversi gravi che possano influire sulla qualità o la sicurezza di tessuti e cellule: i relativi elementi informativi sono indicati negli Allegati III e IV.

Gli articoli 7 e 8 riguardano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e l'Unione europea. L'articolo 9 e il relativo allegato VI concernono la rintracciabilità delle cellule e dei tessuti ricevuti dagli istituti dei tessuti o da essi distribuiti. Al fine di agevolare la rintracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle caratteristiche e le proprietà fondamentali di tessuti e cellule, l'articolo 10 prevede per tutti i materiali donati ai suddetti istituti un codice unico europeo d'identificazione, i cui elementi necessari sono definiti dall'allegato VII (tale sistema di codifica non si applica alla donazione di cellule riproduttive da parte del *partner*).

Gli Stati membri sono chiamati a recepire la direttiva in esame entro il 1° settembre 2007, ad eccezione delle norme contenute nel citato articolo 10, che devono essere attuate entro il 1° settembre 2008.

Quanto alla direttiva 2006/17, anch'essa si pone in attuazione della direttiva 2004/23, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. Essa, in particolare, definisce le prescrizioni relative all'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, i criteri di selezione dei donatori, gli esami di laboratorio per essi richiesti, le procedure di donazione e di approvvigionamento dei tessuti ovvero delle cellule, e la ricezione presso l'istituto dei tessuti, i requisiti di distribuzione diretta al ricevente dei tessuti e delle cellule specifiche.

Nel complesso lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta. Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa il

contenuto dell'Allegato III, riguardante i criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive è stato rimodulato per renderlo compatibile con i limiti posti nel nostro Paese dalla disciplina delle procreazione medicalmente assistita di cui alla legge n. 40 del 2004.

Ricorda infine che il 9 gennaio 2009 la Commissione europea ha presentato presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee due ricorsi ex articolo 226 TCE contro l'Italia:

per il mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. (Causa C-12/09);

per il mancato recepimento della direttiva 2006/86/CE che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. (Causa 13/09).

Mario PESCANTE, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
Atto n. 130.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE. La direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo). Il provvedimento si compone di 11 titoli, 58 articoli e 10 allegati.

Si limiterà qui a richiamare a grandi linee i contenuti del provvedimento.

Il Titolo I (artt.1 e 2) esplicita l'oggetto, il campo d'applicazione e le definizioni recate dal provvedimento.

Il Titolo II (artt. 3-6) dispone sulla sorveglianza, sulle notifiche e sulle indagini epidemiologiche. Esso affida alle regioni la realizzazione di programmi di sorveglianza predisposti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, istituisce l'Anagrafe informatizzata delle aziende avicole, qualifica e disciplina gli obblighi di denuncia e di comunicazione e le modalità di effettuazione di indagini epidemiologiche.

Il Titolo III (artt. 7-10) riguarda misure da avviare in caso di sospetti focolai, prevedendo e disciplinando i compiti del veterinario ufficiale e la possibile concessione di deroghe, da parte delle regioni e province autonome, sulla base di una valutazione del rischio.

Il Titolo IV (artt. 11-38) tratta l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) da virus H5 e H7. Le misure previste da applicare in caso di presenza di tali focolai risultano più dettagliate e approfondite di quelle già disposte nella direttiva 92/40/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996. Vengono specificate le misure da adottare nelle diverse tipologie di aziende, viene prevista l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza, vengono applicati una serie di divieti (di trasporto, movimentazione etc.) per evitare la diffusione del virus.

Il Titolo V (artt. 39-46) indica le misure da applicare in caso di influenza aviaria a

bassa patogenicità. Poiché, come evidenziato nella relazione illustrativa, il virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità può mutare in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, anche per tale ipotesi è stata prevista l'adozione di misure di controllo ed eradicazione.

Il Titolo VI (articolo 47) prevede le misure da attuare su animali della specie suina, sensibili al virus influenzale, presenti eventualmente nelle aziende sedi di focolaio.

Il Titolo VII (artt. 48 e 49) detta le istruzioni per le operazioni di pulizia e disinfezione nonché le modalità di ripopolamento delle aziende successivamente all'estinzione del focolaio.

Con il Titolo VIII (artt. 50 e 51) sono dettate le istruzioni riguardanti le procedure diagnostiche che devono essere attuate conformemente al Manuale diagnostico.

Il Titolo IX (artt. 52-54) disciplina gli aspetti relativi alla vaccinazione contro l'influenza aviaria.

Il Titolo X (articolo 55) disciplina i controlli ed il piano di emergenza.

Il Titolo XI (artt. 56-58) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare (articolo 58) viene abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996, che aveva dato attuazione alla direttiva 92/40/CEE, abrogata, a sua volta dalla direttiva 2005/94/CE.

Quanto al contenuto degli allegati, l'allegato I, richiamato all'articolo 2, reca le definizioni di influenza aviaria.

L'allegato II, richiamato all'articolo 5, descrive la notifica della malattia e le ulteriori informazioni epidemiologiche che gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere.

L'allegato III, richiamato all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 13, comma 3, reca le condizioni specifiche che devono essere seguite per ottenere l'autorizzazione all'uscita di uova da un'azienda ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione di ovoprodotti.

L'allegato IV, richiamato all'articolo 15, comma 2, all'articolo 32, comma 2 e all'articolo 42, comma 2, reca i principali criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure nelle aziende a contatto o nelle aziende e zone a rischio nelle ulteriori zone di restrizione.

L'Allegato V, richiamato dall'articolo 39, elenca i criteri che devono essere rispettati per l'applicazione delle misure previste per le aziende in caso di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI).

L'Allegato VI, richiamato dall'articolo 48, detta i principi e le procedure che devono essere seguite nello svolgimento delle operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende per l'eliminazione dei virus.

L'allegato VII, richiamato dall'articolo 51, comma 3, disciplina le funzioni e i compiti del Laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (*Veterinary Laboratories Agency* – VLA).

L'allegato VIII, richiamato dall'articolo 5, comma 3, disciplina le funzioni e i compiti del Centro di Referenza Nazionale (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie).

L'allegato IX, richiamato dall'articolo 53, comma 2, elenca le prescrizioni per la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività e di prodotti avicoli applicabili in caso di vaccinazione di emergenza.

L'allegato X, richiamato dall'articolo 55, comma 1, detta le misure da applicare ai piani di emergenza.

Con specifico riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE. Quest'ultima era stata recepita, nel nostro ordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1996, abrogato dal provvedimento in esame.

La direttiva 2005/94/CE, costituita da 12 capi, 69 articoli e 11 allegati, detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE (della quale viene disposta l'abrogazione con decorrenza dal 1° luglio 2007). Essa aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garan-

tire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati. L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente.

In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività. In presenza di influenza ad alta patogenicità (IAAP) l'autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti: abbattimento del pollame e degli altri volatili in cattività; eliminazione delle carcasse, sotto sorveglianza ufficiale; sorveglianza del pollame nato prima dell'attuazione delle prime misure; individuazione ed eliminazione della carne del pollame abbattuto e delle uova raccolte prima dell'attuazione delle prime misure; trattamento appropriato delle sostanze che possono essere state contaminate; pulitura e disinfezione del letame, della lettiera, del concime e di tutta l'attrezzatura che può essere stata contaminata; sorveglianza dei movimenti degli animali che entrano ed escono dall'azienda; isolamento del virus, secondo la procedura di laboratorio più appropriata.

Inoltre, vengono adottate misure specifiche nelle zone più vicine all'azienda interessata. Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie. Altre norme sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria – i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) – e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini. Un'ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo). I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1º luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1º luglio 2007.

Osserva in conclusione che, nel complesso, lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 2424 Antonino Foti recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »;

visto l'articolo 5 del provvedimento che prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese interessate, da alcuni obblighi previsti dal codice ambientale in materia di rifiuti (in particolare dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni);

considerato che tale esonero è previsto in considerazione della « scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 » del provvedimento medesimo;

valutato che l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 190 del codice ambientale, in materia di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, appare esplicitamente contrastare con l'articolo 14 della direttiva 2006/12/CE che richiede di « tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti »;

rilevato altresì che anche gli obblighi di cui agli articoli 189 e 212 del codice dell'ambiente, rispettivamente riferiti alla segnalazione al catasto dei rifiuti e all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori, di cui pure l'articolo 5 prevede la deroga, appaiono in contrasto con l'obbligo, di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/98/CE (entrata in vigore il 12 dicembre 2008 ma non ancora recepita dall'Italia), di iscrizione presso le competenti autorità delle imprese che operano nell'ambito del ciclo dei rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

modifichi la Commissione di merito le disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento al fine di garantire il rispetto delle direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE, anche in considerazione del fatto che le deroghe ivi previste inciderebbero quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe essere più considerata scarsa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14.15 alle ore 15.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.
Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Mario Morcone *(Svolgimento e conclusione)* 167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Mario Morcone.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Mario MORCONE, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Massimo LIVI BACCI (PD), Diana DE FEO (PdL) e Pierfrancesco GAMBA (PdL), nonché i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), Teresio DELFINO (UdC) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Mario MORCONE, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Mario Morcone e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (Parere alle commissioni riunite II e III) *(Esame e conclusione – Parere con osservazione)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836/A 5

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

Audizione di rappresentanti del Comitato unitario per le professioni intellettuali (CUP) per le aree sanitaria e tecnica, e del Presidente del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia) *(Svolgimento e conclusione)* 6

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni non governative Comunità di Sant'Egidio, Link 2007 e Archivio Disarmo *(Svolgimento e conclusione)* 8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 10

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali C. 2669 Calderisi *(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)* 14

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. Emendamenti C. 2766 Governo, approvato dal Senato 15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di intellettuali, giornalisti e professori universitari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa e niqab* » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone » *(Svolgimento e conclusione)* 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge di contabilità e finanza pubblica. Emendamenti C. 2555-A ed abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 16

ALLEGATO (Parere approvato) 17

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 16

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 16

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 18

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere su emendamenti)* 25

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere sugli emendamenti)* 26

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Rinvio dell'esame)* 27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 28

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 (Rilievi alla VI Commissione) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 30

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Atto n. 131 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 30

COMITATO DEI NOVE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato e C. 659-A 32

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo *(Deliberazione di variazioni del programma e di una proroga del termine)* 33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) *(Svolgimento e conclusione)* 34

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 34

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 ed abbinate (Parere alla XII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 46

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 55

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo *(Esame e rinvio)* 50

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01708 Caparini: Iniziative del MiBac sulla conclusione dei lavori del Museo Nazionale della Preistoria della Valcamonica 57

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 63

5-01755 Picierno: Sulle prove di accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia del 2 e 4 settembre 2009 57

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 64

5-01764 Mancuso: Questioni correlate all'eventuale abolizione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento e al problema dei precari nella scuola 58

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 66

5-01777 Pes: Questioni relative al personale precario della scuola e agli studenti con disabilità in Sardegna 58

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 68

5-01779 Mario Pepe (PD): Sul precariato del personale della scuola 58

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 70

5-01795 Ceccuzzi: Iniziative preparatorie alla nomina di una città italiana a « Capitale europea della cultura » nel 2019 58

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 72

5-01811 Ciccanti: Sulla valutazione di un'alunna della scuola media statale « Luciani » di Ascoli Piceno 59

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 73

5-01837 Frassinetti: Sulla scelta del titolo del cineforum organizzato presso il liceo classico Manzoni di Milano 59

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 76

5-01843 Capitanio Santolini: Sulla indizione di un nuovo concorso ordinario per dirigenti scolastici 59

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 77

5-01847 Ciocchetti: Assegnazione di un termine per la risposta del MiBac alle richieste di prestito di beni culturali statali per mostre ed esposizioni 60

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 78

5-01860 Reguzzoni: Iniziative per il libero accesso degli studenti del corso di laurea in Medicina e per l'ampliamento dei posti disponibili 60

ALLEGATO 11 (Testo della risposta) 79

5-01868 Centemero: Sull'attribuzione di un nuovo codice meccanografico alle scuole di Monza e della Brianza 60

ALLEGATO 12 (Testo della risposta) 80

5-01888 Ghizzoni: Modalità di reclutamento dei ricercatori universitari 61

ALLEGATO 13 (Testo della risposta) 81

5-01915 Giulietti: Sul conflitto di funzioni cumulate dal dottor Mario Resca 61

ALLEGATO 14 (Testo della risposta) 82

5-01942 Garagnani: Sul caso della scuola Longhena di Bologna 62

ALLEGATO 15 (Testo della risposta) 84

5-01986 Zazzera: Questioni inerenti la Fondazione Orchestra di Roma e del Lazio 62

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ENEA, dell'ENEL e di a2a, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile 86

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 86

DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 88

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 94

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800 approvata, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 95

AVVERTENZA 96

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 97

ATTI COMUNITARI:

Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009) 490 def.) *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 101

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA sulle linee di sviluppo dell'attività del Gruppo 104

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del nuovo testo base)* 105

ALLEGATO (Testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come nuovo testo base) 116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 139 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 106

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 108

Sui lavori della Commissione 115

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della FIOM-CGIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici 119

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro *(Svolgimento e conclusione)* 119

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli, sulla situazione occupazionale nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009 *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 119

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*). COM(2009)333 *(Esame e rinvio)* 120

RISOLUZIONI:

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054)* 123

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 129

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00055)* 124

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 131

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 125

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 134

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 126

XII Affari sociali

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Sanità della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca 136

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 136

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02028 Laura Molteni: Iniziative a favore dei lavoratori dipendenti ritenuti non idonei alla donazione di sangue 139

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 141

5-02029 Barani e Del Tenno: Iniziative nei confronti dell'AIFA per una revisione della definizione di « lotto » 139

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 142

INTERROGAZIONI:

5-01595 Fucci: Controlli sugli eventuali effetti collaterali sui minori dei medicinali contro la tosse e la febbre 140

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 143

5-01098 Zamparutti: Reinserimento della Miastenia Gravis (MG), della Neuropatia Motoria Multifocale (NMM) e della poliradicoloneuropatia infiammatoria cronica (CIDP) tra le indicazioni terapeutiche delle immunoglobuline umane (IgEV) 140

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 144

5-01454 Frassinetti: Motivi della mancata pubblicazione del modello di registrazione semplificato relativo ai medicinali omeopatici 140

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 145

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A 146

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 147

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 154

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 165

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 154

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 156

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 158

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 159

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. Atto n. 130 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 162

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Mario Morcone *(Svolgimento e conclusione)* 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

€ 3,58

16SMC0002450